Atti consiliari XI LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE

N. 346 del 10 ottobre 2022

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 840 DEL 7 OTTOBRE 2022

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022 E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE (SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di venerdì sette del mese di ottobre, alle ore 15.04 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 15.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA Presidente	7) LOMBARDI ROBERTA Assessore
2) LEODORI DANIELE Vice Presidente	8) ONORATI ENRICA
3) ALESSANDRI MAURO Assessore	9) ORNELI PAOLO"
4) CORRADO VALENTINA "	10) TRONCARELLI ALESSANDRA
5) D'AMATO ALESSIO "	11) VALERIANI MASSIMILIANO
6) DI BERARDINO CLAUDIO"	

Sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D'Amato, Lombardi, Orneli e Valeriani.

Sono assenti: gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Berardino, Onorati e Troncarelli.

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 840

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla "Programmazione Economica, Bilancio,

Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio

Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi";

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del

Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,

concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di contabilità e finanza

pubblica" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità

regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento

regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto

compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità

regionale 2022";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione

finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992,

concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e

macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993,

concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-

2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA

la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 437/2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: "Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie";

VISTA

la proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali", che si compone di n. 62 articoli e dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della proposta di legge medesima;

CONSIDERATO

che la proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali", reca disposizioni normative relative a specifiche materie per le quali è necessario intervenire, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi ad esse connessi, anche attraverso misure di carattere finanziario ovvero modifiche a carattere ordinamentale ed organizzatorio;

CONSIDERATO

che l'Ufficio legislativo, con nota prot. n. 976929 del 7 ottobre 2022, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE

la relazione illustrativa del Vicepresidente, Assessore alla "Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti

con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi" e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", parti integranti e sostanziali del presente atto,

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale, composta di n. 62 articoli e dell'Allegato A, concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali", corredata della relazione illustrativa del Vicepresidente, Assessore alla "Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi" e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022 E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI"

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E TRANSIZIONE
ECOLOGICA12
ART. 1
(PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI INCREMENTO E RISPARMIO DELLE RISERVE IDRICHE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA CLIMATICA IN AGRICOLTURA)12
ART. 2
(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 8, concernente "Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche")
ART. 3
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 53 CONCERNENTE "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)
ART. 4
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)) e successive modifiche ed all'articolo 21 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernente disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici. Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. n. 45/1998)
ART. 5
(MISURE A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI)18
ART. 6
(Rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute da cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i moduli abitativi provvisori del Comune dell'Aquila)19
ART. 720
(Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV" e successive modificazioni, alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modificazioni e alla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32, "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2002")
ART. 821
(REDDITO ENERGETICO REGIONALE)21
ART. 9
(INCENTIVAZIONE ALL'ELETTRIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE)22

ART. 10
(Modifiche all'articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali") .23
ART. 11
(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 "Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento" e successive modifiche)24
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE25
ART. 12
(GESTIONE DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE)25
ART. 1327
(Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 "Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici" e successive modifiche)27
ART. 14
(LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI)28
ART. 1529
(Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei terreni incolti e abbandonati. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)29
CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE33
ART. 16
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2021, N. 9 "MISURE DI SOSTEGNO PER I GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO")
ART. 17
(SOSTEGNO ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ECONOMICA E LAVORATIVA)34
ART. 18
(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2016, N. 11, CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.)
ART. 19
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 7 RECANTE: "DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER L'INFANZIA")
ART. 20
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2022, N. 10, "PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ")
ART. 21

(Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne")
ART. 2241
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2007, N. 7 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DELLA POPOLAZIONE DETENUTA DELLA REGIONE LAZIO")41
ART. 23
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N. 27 ("LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007"))42
ART. 2443
(DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI)43
ART. 2544
(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 recante "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali")4
ART. 26
(MEDICINA DI GENERE)45
ART. 27
(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA SANITARIA)46
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E COMMERCIO47
ART. 28
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche" e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 concernente "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche". Disposizione transitoria relativa ai procedimenti di cui agli articoli 31 e 42 della l.r. 13/2007") 47
ART. 2948
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 2 "DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI CAMMINI DELLA REGIONE LAZIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 13, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE E SUCCESSIVE MODIFICHE")
ART. 30

(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1985, N. 50 RECANTE "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA, ACCOMPAGNATORE ED INTERPRETE TURISTICO" E SUCCESSIVE MODIFICHE. DISPOSIZIONE TRANSITORIA)4	9
ART. 315	0
(CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE)5	0
ART. 325	2
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)5	2
ART. 335	3
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2019 N. 22 RECANTE "TESTO UNICO DEL COMMERCIO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI)5	3
ART. 345	7
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 58/1993, 30/1998, 23/2019 E 28/2019)5	7
<u>CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO, ENTI PUBBLICI E</u>	
PARTECIPAZIONI REGIONALI6	
ART. 356	0
(CONCORSO AGLI INVESTIMENTI PER POTENZIARE LA RETE DI ASSISTENZA SANITARIA REGIONALE)	0
ART. 366	1
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLE AZIENDE PUBBLICHI DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP))6	
ART. 376	2
(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio delle ASL. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13)6	2
ART. 386	3
(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2022, N. 16)6	3
ART. 396	4
(Disposizioni in materia di contratti agrari. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12)6	
ART. 406	5
(Modifiche all'art. 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12 recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni i materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie."))	V
ART. 41	

(MODIFICA ALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1984, N. 4 RECANTE "NORME IN MATERIA DI BONIFICA E DI CONSORZI DI BONIFICA"
ART. 4267
(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 recante "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali" e successive modifiche)
ART. 43
(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 15, recante "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche)
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE PER LA CASA70
ART. 4470
(ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI A ROMA CAPITALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA)
ART. 45
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO)
ART. 46
(Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 recante: "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)")
ART. 4775
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 38 CONCERNENTE: "NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO" E SUCCESSIVE MODIFICHE)
ART. 4876
(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 recante "Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure" e successive modifiche, alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 recante "Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione" e alla legge regionale legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche)

ART. 49
(ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PAESAGGISTICO)
ART. 50
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017, N. 7 RECANTE: "DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO")
ART. 51
(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 recante: "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale")
ART. 52
(Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 recante "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie" e successive modifiche e alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" e successive modifiche)
ART. 53
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 12 CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" E SUCCESSIVE MODIFICHE)
ART. 5485
(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" e successive modifiche)
ART. 5586
(Modifica alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 concernente "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio" e successive modifiche)
ART. 56
(MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2020, N. 1 RECANTE "MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, L'ATTRATTIVITÀ DEGLI INVESTIMENTI E LA SEMPLIFICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE)
ART. 57
(Modifica alla legge regionale 3 settembre 2002 n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)
ART. 58
(FONDO PER COMPENSARE L'AUMENTO DEI COSTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ALLOGGI ATER) 89
CAPO VII - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI LEGGI REGIONALI VARIE90
ART. 5990
(ESECUZIONE DI IMPEGNI DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI ASSUNTI CON IL GOVERNO)90

ART. 60	92
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2011, N. 12 CONCERNENTI LA PUI DEGLI ATTI SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE)	
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE	93
ART. 61	93
(Incremento dei fondi speciali. Disposizioni finanziarie varie)	93
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	96
ART. 62	96
(ENTRATA IN VIGORE)	96

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Art. 1

(Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura)

- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche e i relativi piani di intervento, la Regione, al fine della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi europei e regionali di sviluppo agricolo, approva il Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura, di seguito denominato Piano.
- 2. Il Piano, predisposto dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura in collaborazione con i consorzi di bonifica territorialmente interessati, è approvato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed individua gli interventi da realizzare, in particolare, per:
 - a) l'attuazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (quale civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo);
 - b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;
 - c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio;
 - d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;
 - e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;
 - f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione;
 - g) il contrasto della risalita del cuneo salino e del depauperamento delle falde.
- 3. Il Piano individua, altresì, gli interventi da realizzare con priorità con particolare riferimento a quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, i criteri e le modalità per la realizzazione degli stessi e le relative risorse.
- 4. Gli interventi previsti nel Piano sono realizzati, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, dai consorzi di bonifica per l'ambito territoriale di competenza. I consorzi trasmettono alla direzione regionale competente

in materia di agricoltura i relativi progetti, corredati della documentazione necessaria, inclusi gli studi elaborati e le valutazioni espresse nell'ambito dei Contratti di fiume di cui all'articolo 3, commi da 95 a 97, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, all'interno del programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per il piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2023 al 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni dal 2025 al 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 8, concernente "Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche")

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 8/2020 è sostituito dal seguente: "2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed ai relativi adempimenti si provvede a valere sulle risorse già destinate alle attività di formazione e aggiornamento in materia di protezione civile, pari ad euro 100.000,00, a decorrere dall'anno 2023, iscritte nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 1 "Spese correnti".

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)

- 1. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 9, le parole: "dall'articolo 20 del r. d. 1126/1926" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo regio decreto legge e dagli articoli 20 o 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n.1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani)";
 - b) alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 10, le parole: "dall'articolo 20 del r. d. 1126/1926" sono sostituite dalle seguenti: "dal regio decreto legge 3267/1923 e dagli articoli 20 o 21 del regio decreto 1126/1926".

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)) e successive modifiche ed all'articolo 21 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernente disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici. Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. n. 45/1998)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 45/1998, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis) attività di ispezione delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica, su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli attestati presentati e assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli attestati concernenti gli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 8,comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).
 - 2. All'articolo 21 della l.r. n. 7/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 4 è soppresso;
- b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I proventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettera f) e di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie", sono destinati, per un importo non superiore ad euro 150.000,00 annuali, al finanziamento di APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche.
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante l'integrazione per euro 620.000,00, per l'anno 2022 ed euro 1.230.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 45/1998 e successive modifiche, concernente le spese di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), di cui al programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", a valere sulle risorse di pari importo, concernenti i proventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettera f) e di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), versate all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie". A decorrere

dall'anno 2025, fermo restando il possibile concorso dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. n. 45/1998 e successive modifiche, disposta ai sensi della legge di stabilità regionale annuale.

(Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi)

- 1. Al fine di sostenere la ripresa del tessuto economico sociale dei comuni del Lazio rientranti nell'area del cratere sismico, come individuati con decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel periodo da maggio a settembre 2022, la Regione concede contributi agli stessi secondo criteri e modalità definite con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

(Rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute da cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i moduli abitativi provvisori del Comune dell'Aquila)

- 1. La Regione, nell'ambito degli interventi per il sostegno abitativo nei territori colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e 2017, concede un contributo al Comune dell'Aquila per la copertura delle spese per le utenze domestiche sostenute dai cittadini residenti nei territori della Regione Lazio che hanno usufruito dei moduli abitativi provvisori messi a disposizione dal medesimo comune a seguito della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016 e successive proroghe.
- 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Rimborso delle spese per utenze domestiche sostenute da cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i M.A.P. del Comune dell'Aquila", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 15.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

(Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV" e successive modificazioni, alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modificazioni e alla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32, "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2002")

- 1. Al comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 42/1990 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera a), come sostituita dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della 1.r. 32/2002, è sostituita dalla seguente:
 - "a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 30.000 volt-e la cui lunghezza non sia superiore a 5000 metri";
 - b) la lettera b), come sostituita dall'articolo 14, comma 1, lettera c) della 1.r. 32/2002, è sostituita dalla seguente:
 - "b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 30.000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi.";
- 2. All'articolo 198 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 2 bis e 3";
 - b) il comma 2 bis, come introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della 1.r. 32/2002, è sostituito dal seguente:
 - 2 bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 2, della 1.r. 42/1990 è aggiunto il seguente:
 - "2 bis. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt compresi, attribuisce la facoltà all'istante senza ulteriori richieste di autorizzazioni di realizzare nuovi impianti, rifacimenti e modeste varianti con tensione inferiore o pari a 1.000 volt che si diramino da un impianto autorizzato, entro un raggio di 2.000 metri, fermo restando le prescrizioni di cui all'articolo 6.".
- 3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 dopo le parole "articolo 2 bis" sono inserite le seguenti: "della l.r. 42/1990 e successive modifiche".

(Reddito energetico regionale)

- 1. Al fine di contrastare la povertà energetica e favorire la conversione energetica degli edifici e l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili è istituito il reddito energetico regionale finalizzato a finanziare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali di nuclei familiari a basso reddito.
- 2. Il reddito energetico regionale copre le spese concernenti l'acquisto, l'installazione, la connessione, la manutenzione, l'esercizio e l'assicurazione degli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le spese per le relative pratiche amministrative, e non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia. Sono escluse dal reddito energetico le spese per l'eventuale disinstallazione degli impianti.
- 3. Alla fornitura e all'installazione degli impianti di cui al comma 1 provvedono gli operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori abilitati disciplinato dalla deliberazione di cui al comma 5, che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., il servizio di scambio sul posto ovvero l'attivazione dei nuovi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)).
- 4. Gli utenti beneficiari del reddito energetico hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. I crediti maturati nei confronti del GSE per la quota di produzione di energia elettrica non autoconsumata sono versate all'entrata della Regione nella tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate extratributarie".
- 5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del reddito energetico nonché le modalità per la costituzione dell'elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti di cui al comma 1.
- 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per il reddito energetico regionale", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e ad euro 5.000.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.
- 7. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP2 Un'Europa più verde.

(Incentivazione all'elettrificazione delle utenze domestiche)

- 1. Al fine di favorire la transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili attraverso l'elettrificazione delle utenze domestiche, la Regione incentiva l'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per la produzione di acqua calda sanitaria e a uso di riscaldamento e dei piani di cottura ad induzione.
- 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce l'entità dell'incentivo di cui al comma 1, le caratteristiche tecniche dei beni incentivabili e i requisiti reddituali dei beneficiari della misura.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per l'elettrificazione delle utenze domestiche", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 400.000,00, per l'anno 2022, euro 600.000,00 per l'anno 2023 ed euro 1.200.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione:
 - a) per euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)) articolo 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, concernente gli interventi in conto capitale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), di cui al programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2;
 - b) per euro 200.000,00, per l'anno 2023 e per euro 800.000,00, per l'anno 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

(Modifiche all'articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali")

- 1. All'articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "e del recepimento della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole "dalla normativa europea e statale vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)";
 - c) al comma 3 le parole ", previa pubblicazione di apposito avviso pubblico" sono soppresse;
 - d) al comma 4 le parole da "Ai fini" a "priorità:" sono sostituite dalle seguenti:
 - "L'assegnazione del sostegno finanziario di cui al comma 3 avviene, previa pubblicazione, a cura della direzione regionale competente, di apposito avviso pubblico dettante modalità e termini per la concessione dello stesso e sulla base dei seguenti criteri di priorità:"
 - e) il comma 7 è abrogato.

(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 "Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento" e successive modifiche)

- 1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche è inserito il seguente:
- "9 bis. (Semplificazione amministrativa per le Aree produttive ecologicamente attrezzate)
- 1. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge regionale 06 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Spetta ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni richiedere le suddette autorizzazioni.".

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 12

(Gestione della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile)

- 1. La Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, istituita con legge regionale 17 giugno 1985, n. 94, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 29/1997, è affidata, nell'ambito di un sistema a gestione unitaria con altre aree naturali protette, alla gestione dell'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia", istituito con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56, che assume la denominazione di "Rieti Natura Ente di gestione delle aree protette dei monti e dei laghi reatini".
- 2. Il consorzio di gestione della "Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile", costituito ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 94/1985, è soppresso. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il legale rappresentante dell'ente regionale "Rieti Natura" quale commissario liquidatore. Per l'incarico di commissario non è attribuito alcun compenso.
- 3. Fino alla nomina del commissario liquidatore il consorzio di gestione della "Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile" non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione della Giunta regionale. All'atto della nomina del commissario liquidatore gli organi del consorzio decadono.
- 4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario liquidatore, sentiti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade nella Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, redige e trasmette alla Giunta regionale un verbale di ricognizione attestante:
- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili, indicando la rispettiva destinazione d'uso;
 - b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;
 - c) la situazione finanziaria e contabile;
 - d) le unità di personale in servizio.
 - 5. La Giunta regionale nei successivi trenta giorni, con propria deliberazione:
 - a) prende atto della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore;
- b) individua i beni mobili ed immobili, funzionali alla gestione dell'area naturale protetta, ne dispone il trasferimento all'ente regionale "Rieti Natura", che, nel rispetto della normativa vigente, subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi facenti capo al consorzio di gestione soppresso;

- c) approva i rendiconti della cessata gestione ed individua le risorse finanziarie da trasferire all'ente regionale "Rieti Natura".
- 6. Con la medesima deliberazione di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dispone l'assegnazione dei dipendenti in servizio presso il consorzio di gestione soppresso ed appartenente ai ruoli del personale della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 29/1997, all'ente regionale "Rieti Natura".
- 7. Entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 il Presidente della Regione provvede alla soppressione del consorzio di gestione della "Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile".
- 8. I sindaci dei comuni compresi nel territorio della "Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile" integrano, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 29/1997, la comunità dell'ente "Rieti Natura", ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale. Il direttore della direzione regionale competente in materia di aree naturali protette, con proprio atto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la revisione delle quote di partecipazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16, comma. 1, della l.r. 29/1997.
- 9. Le misure di salvaguardia, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie, adottate nella "Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile", ai sensi della legge istitutiva o dei relativi atti applicativi, restano in vigore, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, della 1.r. 29/1997, solo laddove più restrittive di quelle applicabili ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e comunque fino all'adozione del piano di cui all'articolo 26 della 1.r. 29/1997.
- 10. La "Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile" è dichiarata di interesse regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, comma 4, e 12, comma 1, della l. r. 29/1997, tenuto conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.
- 11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente regionale "Rieti Natura" adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della l.r. 94/1985 sono abrogati.
- 13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti" e del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1.

(Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 "Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici" e successive modifiche)

- 1. Alla l. r. n. 8/1986 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 le parole: "da parte degli enti gestori dei diritti civici" sono sostituite dalle seguenti: "da parte della Regione";
- b) al comma 1 dell'articolo 9, dopo la parola: "valutazioni" sono inserite le seguenti: "storico-giuridiche;
 - c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

(Affidamenti di incarichi per operazioni di riordino)

- 1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, individua gli ambiti territoriali sui quali avviare le operazioni di verifica demaniale per il riordino degli usi civici di cui all'articolo 9.
 - 2. La Direzione regionale competente in materia di usi civici provvede ad affidare gli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1 ai professionisti iscritti nella sezione prima o nella sezione seconda dell'albo regionale, tenuto conto della specificità delle operazioni da eseguire.".

(Localizzazione degli impianti radioelettrici)

- 1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modifiche nonché nel rispetto del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz) e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche, individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, i criteri generali per la localizzazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione.
- 2. Entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1 e sulla base dei criteri definiti dalla stessa, i Comuni, singolarmente o in forma associata, individuano, con proprio regolamento, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della 1. 36/2001, i siti maggiormente idonei per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti, nonché i siti sensibili al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando o integrando gli strumenti di programmazione urbanistica.
 - 3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato mediante procedure tese ad assicurare:
- a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
- b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di favorire l'installazione su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 200 metri dal confine comunale.

(Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei terreni incolti e abbandonati. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)

- 1. La Regione, al fine di favorire la salvaguardia del territorio, limitare gli incendi boschivi, prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, valorizzare il patrimonio agricolo-forestale presente sul territorio regionale, promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario e sostenere il ricambio generazionale in agricoltura, favorisce il recupero produttivo e la valorizzazione dei terreni agricoli incolti o abbandonati non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).
- 2. L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), in collaborazione con i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al censimento dei terreni incolti e abbandonati presenti nel territorio regionale. I comuni individuano i terreni incolti o abbandonati inclusi nelle aree a destinazione agricola previste dai propri strumenti urbanistici vigenti e i relativi proprietari o aventi titolo, accertano la presenza di eventuali vincoli idrogeologici o altri vincoli ambientali o funzionali alla conservazione dell'ambiente, nonché servitù o obblighi che ne possano limitare l'uso agricolo e trasmettono ad ARSIAL il relativo elenco. L'esistenza di terreni incolti o abbandonati può essere segnalata anche da privati cittadini ad ARSIAL, la quale effettua, in collaborazione con i comuni territorialmente competenti, le opportune verifiche.
- 3. ARSIAL provvede alla classificazione dei terreni incolti e abbandonati individuati ai sensi del comma 3 e trasmette alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione regionale, il relativo elenco, unitamente ai dati catastali identificativi dei terreni. La direzione regionale comunica ai proprietari o aventi titolo l'avvio del procedimento per l'inserimento nella Banca della terra, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, come modificato dal presente articolo, specificando che gli stessi saranno oggetto di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione a terzi con corresponsione di un canone a fronte del loro utilizzo per le finalità di cui al presente articolo. I proprietari o aventi titolo comunicano il proprio consenso ovvero possono opporsi all'inserimento nella Banca della terra, presentando eventuali osservazioni. La direzione regionale, preso atto dei consensi comunicati e verificate le osservazioni e le opposizioni pervenute, predispone un elenco dei terreni incolti e abbandonati censiti, con indicazione degli estremi catastali, dei proprietari e degli eventuali vincoli e la Giunta regionale, con propria deliberazione, ne dispone l'inserimento nella specifica sezione della Banca della terra.
- 4. La direzione regionale, in collaborazione con ARSIAL, al fine di valorizzare i terreni agricoli incolti e abbandonati inseriti nella Banca della terra e consentire un loro proficuo utilizzo in termini di sostenibilità, produttività e redditività, tenuto conto delle caratteristiche tipiche dei territori di riferimento individuate dall'Agenzia, predispone specifici progetti pilota volti, in

particolare, a sviluppare la forestazione mista, produttiva e ambientale, a favorire la zootecnia estensiva, a promuovere l'agricoltura a vocazione ambientale e la conservazione della biodiversità. I progetti pilota sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'adesione ad un progetto pilota costituisce condizione per partecipare alle procedure di assegnazione di cui al comma 5.

- 5. La Regione provvede alle assegnazioni in concessione dei terreni incolti ed abbandonati inseriti nella Banca della terra mediante procedure ad evidenza pubblica, cui può partecipare chiunque intenda ampliare o iniziare un'attività imprenditoriale agricola. Le domande di assegnazione dei terreni sono presentate dai soggetti interessati per il tramite dei CAA e sono corredate da un piano di gestione che, in conformità a quanto previsto nel progetto pilota cui si è aderito, indica l'utilizzo, nel periodo di assegnazione, del terreno per il quale si intende partecipare. Per la valutazione delle domande di assegnazione è costituita presso la Direzione regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, un'apposita Commissione cui partecipano anche rappresentanti dei comuni di volta in volta territorialmente competenti per i terreni da assegnare. La Regione può stipulare apposite convenzioni con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), concernenti le assegnazioni dei terreni incolti e abbandonati.
- 6. I provvedimenti di assegnazione in concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone da corrispondere al proprietario dei terreni ovvero le eventuali opere di valorizzazione dei terreni che l'assegnatario si impegna ad effettuare nonché eventuali ulteriori oneri concessori. L'avvenuta assegnazione e l'ammontare del canone dovuto dall'assegnatario, le eventuali opere di valorizzazione dei terreni o gli ulteriori oneri concessori previsti sono annotati nella specifica sezione della Banca della terra e comunicati al proprietario dei terreni assegnati. I rapporti tra proprietari dei terreni e gli assegnatari sono regolati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
- 7. La Regione avvalendosi di ARSIAL effettua annualmente i controlli in merito al corretto utilizzo dei terreni assegnati ed alla attuazione dei relativi piani di gestione. La mancata coltivazione, conservazione e manutenzione dei terreni assegnati, ovvero la coltivazione in difformità a quanto stabilito nel piano di gestione, nonché il mancato pagamento del canone o la mancata realizzazione delle opere di valorizzazione dei terreni o il mancato adempimento degli ulteriori oneri concessori individuati nel provvedimento di assegnazione in concessione comporta la revoca dell'assegnazione. I terreni oggetto di revoca sono inseriti nella specifica sezione della Banca della terra per un'ulteriore assegnazione fino alla concorrenza del periodo di assegnazione originario, mediante una nuova procedura ad evidenza pubblica.
- 8. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, promuove lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate nonché dei terreni agricoli incolti o abbandonati e ne favorisce la gestione collettiva attraverso le associazioni fondiarie, costituite tra i proprietari di terreni pubblici o privati, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo. Le associazioni fondiarie possono partecipare alle assegnazioni di terreni incolti e abbandonati di cui al comma 5.

- 9. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal Codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva specifiche Linee guida per la redazione degli statuti. Le associazioni fondiarie possono acquistare la personalità giuridica ed essere riconosciute con l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), presso la struttura regionale competente.
- 10. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei termini previsti dai contratti eventualmente stipulati con i gestori, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
 - 11. Le associazioni fondiarie svolgono le seguenti attività:
 - a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi del presente articolo;
 - b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati,
 - c) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni.
- 12. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione ed integrazione, nel quale sono definiti:
 - a) i criteri e le procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;
- b) le modalità per la richiesta ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno nella Banca della terra e per l'accettazione da parte del privato, i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione ovvero le modalità per l'invio ai comuni da parte dei proprietari privati della segnalazione di cui al comma 2;
- c) i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione di cui al comma 5;
- d) i criteri e le modalità per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani agricoltori che vogliono costituire o avviare un'impresa agricola o ampliarne una già esistente e alle imprese femminili, come definite dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (legge di stabilità regionale 2020) e successive modifiche;
 - e) i criteri per la redazione del piano di gestione di cui al comma 5;
- f) i criteri per la determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati per l'individuazione delle eventuali opere di valorizzazione dei terreni o di ulteriori oneri concessori;

- g) i criteri e le modalità per il controllo sul corretto utilizzo dei terreni assegnati e sull'attuazione dei piani di gestione nonché per l'eventuale revoca delle assegnazioni.
 - 13. All'articolo 18 della 1.r. n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo, favorire lo sviluppo dell'agricoltura, assicurare adeguata pubblicità ai processi di recupero produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, la Regione individua i terreni agricoli o a vocazione agricola in propria disponibilità non utilizzabili per altre finalità istituzionali nonché i terreni privati incolti e abbandonati di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) e li inserisce in un apposito elenco, denominato Banca della terra, adottato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul proprio sito istituzionale. La Banca della terra è articolata in due sezioni come di seguito riportato:
- a) i terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità della Regione non utilizzabili per altre finalità istituzionali;
 - b) i terreni di proprietà privata censiti come incolti o abbandonati.";
 - b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- "3 bis. Con riferimento a ciascuna sezione, la Banca della terra contiene l'elenco aggiornato di tutti i terreni, completo dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione dei beni.
- 3 ter. La gestione dei terreni inseriti nella sezione di cui al comma 3, lettera a), è affidata alla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio; la gestione dei terreni inseriti nella sezione di cui al comma 3, lettera b), è affidata alla direzione regionale competente in materia di agricoltura.".
- 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per il recupero e la valorizzazione dei terreni incolti e abbandonati", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

CAPO III

<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE</u>

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 "Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo")

- 1. Alla legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 4:
 - 1) la lettera a), del comma 1, è abrogata;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 - "1 bis. Le misure di sostegno economico di cui al comma 1 sono concesse dai comuni attraverso i distretti socio-sanitari ai sensi della l.r. 11/2016 e successive modifiche;
 - b) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
 - "1 bis. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è concesso dai comuni attraverso i distretti socio-sanitari ai sensi della 1.r. 11/2016 e successive modifiche;
 - c) la lettera d), del comma 1, dell'articolo 7 è abrogata.

(Sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa)

- 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d'intesa con la Caritas di Roma e con gli altri enti territoriali interessati finalizzato a sostenere le persone in condizioni di maggiore fragilità economica e lavorativa mediante l'adozione di misure di sostegno economico volte alla realizzazione di iniziative di orientamento, accompagnamento e riqualificazione professionale.
- 2. Lo schema di protocollo d'intesa di cui al comma 1, recante, in particolare, l'indicazione delle misure e delle iniziative programmate, è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre 2022.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese relative al protocollo d'intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, concernente il servizio di assistenza domiciliare.)

- 1. All'articolo 26 della legge regionale n. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
- "8. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. La Regione ne riconosce il valore sociale ed economico, quale componente della rete di assistenza del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, e ne favorisce la partecipazione alla programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria.";
- 8-bis. La Regione, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, prevede azioni dirette a supporto del caregiver familiare e, in particolare, promuove la realizzazione di:
 - a) percorsi informativi diretti ad acquisire informazioni puntuali sulle problematiche, sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie della persona assistita;
 - b) politiche attive mirate all'inserimento ed al reinserimento lavorativo dei caregiver familiari, riconoscendo e valorizzando le competenze e l'esperienza globalmente maturate nell'esercizio dell'attività assistenziale;
 - c) intese e accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, mediante forme di maggiore flessibilità dell'orario lavorativo;
 - d) programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione dovuta con gli stessi, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
 - e) un sistema di tutela assicurativa per i caregiver familiari.

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 recante: "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia")

- 1. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
 - "1 bis. In relazione a specifiche esigenze locali, il comune, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), può autorizzare il funzionamento di sezioni che accolgono fino a ventotto bambine e bambini, fatto salvo il rispetto nella specifica sezione del parametro di un educatore ogni sette bambini.";
 - b) al comma 3 dell'articolo 34 le parole "da realizzare" sono sostituite dalla seguente: "collocati";
 - c) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole "degli iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "dei posti autorizzati";
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 - "1 bis. Il rapporto numerico di cui al comma 1 deve essere rispettato quotidianamente in relazione al numero effettivo di bambini presenti.";
 - d) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole "ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione rimane valida salva diversa valutazione del comune competente, e comunque per un periodo non superiore a" sono sostituite dalle seguenti "l'autorizzazione rimane valida per un periodo di";
 - 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 - "1 bis. Per i servizi educativi già autorizzati, i comuni possono prevedere deroghe di carattere generale alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio.
 - 1 ter. Per i servizi educativi già autorizzati, i comuni possono prevedere deroghe di carattere generale alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, nel caso di ampliamento dell'offerta formativa con la realizzazione di un Polo dell'Infanzia, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio".

(Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10, "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità")

- 1. Alla l. r. n. 10/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

(Politiche di contrasto della discriminazione multipla delle donne con disabilità)

- 1. La Regione promuove il superamento dei diversi fattori discriminatori in cui possono incorrere le donne con disabilità, favorendo la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione delle donne con disabilità alla vita sociale, culturale, economica e politica, il raggiungimento dell'uguaglianza tra uomini e donne nei diversi ambiti della società e la realizzazione di iniziative volte al contrasto della violenza sulle donne.
- 2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, realizza, mediante la stipula di apposite convenzioni con le associazioni rappresentative delle donne con disabilità, specifiche iniziative volte alla promozione dei diritti delle bambine, delle ragazze e delle donne con disabilità, con particolare riguardo all'accesso all'istruzione, al mondo del lavoro, alla vita politica e ai ruoli di leadership.
 - 3. La Regione sostiene, altresì:
- a) la fruibilità da parte delle donne con disabilità dei servizi forniti dai centri antiviolenza nonché l'accesso alle case rifugio presenti sul territorio regionale;
- b) la formazione delle operatrici dei centri antiviolenza sulle esigenze ed i diritti delle donne con disabilità in collaborazione con le associazioni rappresentative delle donne con disabilità;
- c) il monitoraggio sulle condizioni di vita delle bambine, delle ragazze e delle donne con disabilità, attraverso lo svolgimento di ricerche tematiche e la raccolta di dati ed informazioni in collaborazione con le associazioni rappresentative delle donne con disabilità.";
- b) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 è inserita la seguente: "d bis) le federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni di persone con disabilità.".
 - 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'integrazione del "Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità parte corrente", di cui all'articolo 20, comma 1, della l.r. n. 10/2022 ed iscritto nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", per euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

(Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne")

- 1. Alla legge regionale 10 giugno 2021, n.7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere la Regione, favorisce, mediante un sistema di premialità ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le aziende pubbliche e private, che redigano il rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 46, commi 1 e 1 bis del d.lgs. 196/2006 e successive modifiche e/o che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del succitato d.lgs. 198/2006 e del DPCM 29 aprile 2022 recante "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità", ivi comprese le società cooperative che svolgano il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei soci lavoratori o di lavoratori subordinati";
- b) all'articolo 3:
- 1) al comma 1, le parole "le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende, ivi incluse le società cooperative, di cui all'articolo 2, comma 2";
- 2) al comma 3, le parole "o la redazione e trasmissione, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 198/2006 e successive modifiche, del rapporto sulla situazione del personale da cui si evince il minor aggravio retributivo tra uomo e donna" sono sostituite dalle seguenti: "e trasmettano il rapporto sulla situazione del personale e/o la certificazione di cui agli articoli 46 e 46 bis del d.lgs. 198/2006";
- c) dopo il comma 7 dell'articolo 13, è aggiunto il seguente: ", anche attraverso l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, di uno o più elenchi di professioniste.";
- d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 dopo la parola "concessione" sono inserite le seguenti: "e la revoca".
- e) dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

"Art. 18-bis

(Agenda di genere e Valutazione dell'Impatto di Genere)

1. La Regione, al fine di incidere in modo significativo e misurabile sul divario di genere nei percorsi professionali e di carriera, di migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze delle donne come fattore di crescita del sistema produttivo regionale, adotta l'Agenda di genere regionale, quale strumento di indirizzo multidisciplinare in materia di pari opportunità, in coerenza con l'obiettivo n. 5 "Parità di genere" individuato dall'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo

sostenibile, a supporto dell'attività programmatoria regionale, per la tutela della parità di genere, nel rispetto dei criteri individuati nelle linee guida di cui al comma .

- 2. L'Agenda di genere, diretta, in particolare, a promuovere un lavoro di qualità, è uno strumento di visione strategica articolato in assi prioritari di intervento, rispettivamente declinati in obiettivi strategici ed operativi, che opera in coerenza e ad integrazione della complessiva Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2021, n. 170 (Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Lazio, regione partecipata e sostenibile).
- 3. La Regione, prevede, quale strumento fondamentale dell'Agenda di genere, la valutazione dell'Impatto di genere (VIG), delle politiche regionali e delle misure finanziate dai programmi operativi, al fine di integrare il principio delle pari opportunità nell'intero ciclo della programmazione, decisione ed attuazione.
- 4. La valutazione di cui al comma 3 opera, anche alla luce dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 15, comma 2 e dell'articolo 17, come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione, fornendo indicazioni di orientamento delle scelte da effettuarsi o effettuate e di correzione di eventuali effetti distorsivi su donne e uomini, in un'ottica di miglioramento continuo delle misure proposte.
- 5. La Giunta regionale, con deliberazione adottata sentiti il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e la Consigliera di parità, adotta specifiche linee guida per la realizzazione e per l'implementazione dell'agenda di genere e criteri per lo svolgimento della valutazione dell'impatto di genere di cui al presente articolo.

Art. 18-ter

(Acquisizione dati)

1. La Regione promuove la stipula di protocolli di intesa con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), le Camere di commercio e altri organismi per acquisire dati e informazioni su stato, caratteristiche e andamento del differenziale retributivo di genere, dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile nel territorio regionale, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia di statistica per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al fine di assicurare una definizione ed una realizzazione efficace e mirata degli interventi e verificare i risultati conseguiti.".

Art. 18-quater

(Bilancio di genere)

- 1. La Regione e gli enti pubblici da essa dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale, adottano annualmente il bilancio di genere di cui all'articolo 1, comma 3, quale strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali rispetto all'attuazione delle pari opportunità, nonché di rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione delle politiche pubbliche.
- 2. Nel bilancio di genere le spese sono riclassificate sulla base di una valutazione del loro diverso impatto sulla condizione di donne e uomini nei diversi settori d'intervento regionale in conformità ai criteri generali stabiliti dal D.P.C.M. 16 giugno 2017 (Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali).

- 3. Il bilancio di genere è adottato da ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri e delle modalità nonché sulla base di uno schema tipo definiti con deliberazione della Giunta regionale.
- 4. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di favorire azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione delle responsabilità di cura.".

(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio")

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. n. 7/2007 le parole: "portatori di patologia mentale e tossicodipendenti." sono sostituite dalle seguenti: ", tossicodipendenti e soggetti affetti da problematiche di salute mentale, garantendo a questi ultimi la predisposizione, entro novanta giorni dal loro ingresso nell' istituto penitenziario, di percorsi terapeutici riabilitativi individualizzati.".

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"))

- 1. Dopo il comma 2 dell''articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007") sono inseriti i seguenti:
 - "2 bis. La Regione promuove, altresì, l'informazione e la conoscenza delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale e a tal fine istituisce l'elenco delle "case ospitalità" curandone la pubblicazione sul sito istituzionale.
 - 2 ter. Per il raggiungimento dei fini di cui al presente articolo, la Regione può concedere alle forme di associazionismo e volontariato familiare di cui al comma 1 immobili del proprio patrimonio ovvero di proprietà degli enti regionali e, in particolare, delle ASP, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione di Giunta regionale."
 - 2. L'attuazione del presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

(Disposizioni a favore delle farmacie rurali)

- 1. L'indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 58 (Provvidenze a favore delle farmacie rurali) è incrementata fino ad un importo massimo di euro 1.500 secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con l'istituzione, nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Sostegno alle farmacie rurali", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2022, 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 recante "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali")

- 1. All'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 recante "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dopo le parole "professioni sanitarie," sono inserite le seguenti: "anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti,";
 - b) al comma 2 bis dopo le parole "professionale medica" sono inserite le seguenti: ", odontoiatrica" e le parole "anche organizzati in forma associata o condivisa tra medici" sono sostituite dalle seguenti: "anche organizzati in società di professionisti o in forma associata o condivisa tra medici, odontoiatri".

(Medicina di genere)

- 1. La Regione, coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) e al Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, adottato con decreto del Ministro della Salute del 13 giugno 2019, al fine di garantire parità di trattamento e di accesso alle cure sanitarie nonché la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate, favorisce la divulgazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione tengano conto del diverso impatto dei determinanti di genere sulla salute.
- 2. La Regione, le aziende sanitarie locali e le strutture socio-sanitarie promuovono campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche nonché sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento e assicurano la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario con l'obiettivo di far acquisire la consapevolezza sulle differenze di genere in ambito sanitario e trasferire le competenze acquisite nell'attività professionale.
- 3. L'adozione dell'approccio di genere in ambito sanitario nonché la creazione di reti specialistiche multidisciplinari che assicurino la continuità assistenziale costituiscono indicatori di qualità nella formulazione dei budget sanitari, nella selezione dei progetti per il miglioramento dei servizi all'utenza e nell'attribuzione della produttività.
- 4. Agli oneri relativi alle campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche di salute e sulle differenze di genere si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per l'attività informativa relativa alla medicina di genere", la cui autorizzazione di spesa pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- 5. Agli oneri relativi alla formazione professionale permanente del personale medico e sanitario, si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti".

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e successive modifiche, concernente le disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

- 1. All'articolo 3 della 1.r. n. 28/2019 e successive modifiche, concernente le disposizioni finanziarie in materia sanitaria, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, al secondo periodo:
- 1) dopo le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: ", ad euro 5.000.000,00, per gli anni 2023, 2024 e 2025";
- 2) le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2026";
- b) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: "annualmente stanziato ai sensi del medesimo comma 2." sono aggiunte le seguenti: "Alla copertura della voce di spesa di cui al comma 2 la Regione provvede anche mediante destinazione ed impiego dell'eventuale utile di esercizio conseguito dalla Gestione Sanitaria, come definitivamente accertato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato LEA, ovvero mediante utilizzo di riserve patrimoniali del consolidato sanitario, costituite da accantonamento di utili di esercizi pregressi.".

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche" e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 concernente "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche". Disposizione transitoria relativa ai procedimenti di cui agli articoli 31 e 42 della l.r. 13/2007")

- 1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche", sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 5 bis dell'articolo 31, la parola "3000" è sostituita dalla seguente: "5000";
- b) il comma 5 dell'articolo 32 è abrogato;
- c) la lettera f), del comma 2, dell'articolo 34, è sostituita dalla seguente:
- "f) la sede operativa dell'agenzia, l'ubicazione dei locali ad uso ufficio o commerciale;";
- 2. Il punto 10), della lettera a), del comma 1, dell'articolo 44, della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 concernente "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche" è abrogato.
- 3. I procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 31 e 42 della l.r. 13/2007, già accertate e contestate ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 recante "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche", sono trasmesse alle amministrazioni comunali territorialmente competenti per l'emissione e la notificazione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della suddetta l.r. 689/1981.

(Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche")

- 1. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 recante "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche" sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 è inserita la seguente lettera:
- "e-bis) approva l'inserimento di nuovi cammini, dopo la verifica dei requisiti tecnici da parte della direzione competente in materia di turismo";
- b) all'articolo 8:
- 1) dopo la lettera f), del comma 1, sono inserite le seguenti:
- "f -bis) un rappresentante di Anci Lazio;
- f-ter) un rappresentante delle associazioni riconosciute che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla presente legge;";
- 2) la lettera f) è abrogata;
- c) l'articolo 9 è abrogato;
- d) all'articolo 10:
- 1) al comma 2, le parole "anche sulla base delle indicazioni formulate dal Forum" sono soppresse;
- 2) il comma 3 è abrogato;
- 3) al comma 5, le parole "anche sulla base delle indicazioni formulate dal Forum" sono soppresse;
- e) la lettera h), del comma 1, dell'articolo 15 è abrogata;
- f) all'articolo16:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riconoscimento cammini";
- 2) al comma 1, prima delle parole "Ai sensi dell'articolo 2" sono premesse le seguenti: "Fermi restando gli itinerari culturali europei oggetto di riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),";
- 3) al comma 2, le parole "su proposta del Forum" sono soppresse.

(Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 recante "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico" e successive modifiche. Disposizione transitoria)

- 1. Alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 recante "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico" e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) Il comma 2-bis dell'articolo 29 è abrogato;
- b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
- "Art. 29-bis
- 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 e 29 sono irrogate dai comuni competenti per territorio quali autorità amministrative competenti all'adozione dei provvedimenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, nonché all'introito dei relativi importi, con vincolo di destinazione allo svolgimento delle funzioni conferite in materia di turismo.".
- 2. Gli atti relativi ai procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 e 29 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, già accertate e contestate ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) all'entrata in vigore della presente legge, sono trasmessi alle amministrazioni comunali quali autorità amministrative territorialmente competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della suddetta l.r. 689/1981.

(Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale)

- 1. La Regione, al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di contribuire alla valorizzazione sociale, turistica ed economica del proprio territorio, promuove lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale, anche di rilevanza internazionale.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede:
- a) un contributo, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2022 e ad euro 100.000,00 per l'anno 2023, alla Federazione italiana Golf, per le attività propedeutiche allo svolgimento della Ryder Cup 2023 individuate nell'ambito del Tavolo permanente interistituzionale per la promozione della Ryder Cup 2023;
- b) un contributo, pari euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024, alla Federazione italiana di Atletica leggera, per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024;
- c) un contributo, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2022 e 100.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024, alla Federazione italiana Triathlon, per la realizzazione di manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la pratica del triathlon;
- d) un contributo, pari ad euro 50.000,00, per l'anno 2022 e ad euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, alla Federazione italiana Tennis, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la pratica del tennis.
- 3. Con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
- 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di spesa:
- a) "Spese per le attività propedeutiche alla Ryder Cup 2023", la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2022 e ad euro 100.000,00 per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione, rispettivamente, per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche di cui al programma 01 della missione 06, titolo 1, e, per l'anno 2023, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

- b) "Spese per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024", la cui autorizzazione di spesa in conto capitale, pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2;
- c) "Spese per la realizzazione di manifestazioni per la conoscenza e la pratica del triathlon", la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2022 e 100.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
- d) "Spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la pratica del tennis parte corrente" e "Spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la pratica del tennis parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari ad euro 50.000,00, per l'anno 2022, per la parte corrente e ad euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.

(Disposizioni transitorie in materia di interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Limitatamente all'anno 2022, in assenza del programma strategico triennale degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2016, n.6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti), mantiene validità il programma strategico approvato relativamente al triennio 2019-2021.

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 recante "Testo Unico del Commercio" e successive modificazioni e integrazioni)

- 1. Alla legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 recante "Testo Unico del Commercio" e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera o) le parole "e del collezionismo" sono sostituite dalle seguenti: ", del collezionismo e dell'artigianato creativo" e dopo le parole "gli oggetti da collezione" sono aggiunte le seguenti: "l'artigianato creativo";
 - 2) dopo la lettera bb) sono aggiunte le seguenti:

"bb bis) attività occasionali ai fini solidaristici, la cessione senza carattere di continuità ed a fini solidaristici da parte di enti che non svolgono in maniera esclusiva o principale attività commerciale di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuata su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca;"

"bb ter) sagra, ogni manifestazione temporanea comunque denominata, volta alla promozione, anche con finalità turistiche, delle produzioni agroalimentari del territorio regionale di riferimento, nonché alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente in via prevalente ancorché non esclusiva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea."

b) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

(Mercatini dell'antiquariato, del collezionismo e dell'artigianato creativo, fiere promozionali e sagre)

- 1. I comuni possono istituire, anche in accoglimento di iniziative ritenute di particolare interesse provenienti da soggetti terzi, mercatini dell'antiquariato, del collezionismo e dell'artigianato creativo nonché fiere promozionali a carattere straordinario e sagre.
- 2. Ai mercatini e alle manifestazioni di cui al comma 1 possono partecipare:
- a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale su aree pubbliche o in sede fissa, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche;
- b) gli operatori non professionali, che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni da loro direttamente prodotti o trasformati di modico valore, in modo del tutto sporadico e occasionale;
- c) artigiani, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;

- d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di promozione, raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali, solidarietà e d'inclusione sociale.
- 3. Gli operatori non professionali, ai quali non è richiesto il titolo abilitativo, devono:
- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, comma 1;
- b) munirsi del tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, su richiesta dell'interessato, corredata da dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la propria condizione di operatore non professionale e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera a), per non più di una volta nel corso di un anno solare, dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;
- c) consegnare al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, la descrizione delle tipologie dei beni che intendono vendere;
- d) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Il prezzo di vendita di ciascun prodotto non può essere superiore a euro 150,00 (centocinquanta/00). Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.
- 4. Gli operatori non professionali possono partecipare ai mercatini organizzati su tutto il territorio regionale per un massimo di dieci manifestazioni nel corso dell'anno solare.
- 5. I comuni in cui si svolgono i mercatini e le manifestazioni di cui al presente articolo sono tenuti a:
- a) predisporre l'avviso pubblico al fine di rilasciare le concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione ai mercatini e alle manifestazioni di cui al presente articolo ovvero concedere al soggetto organizzatore, in regime di convenzione, previa presentazione dell'elenco degli operatori presenti nella manifestazione, l'occupazione di suolo pubblico concernente l'intera area di svolgimento;
- b) tenere, anche a mezzo degli organizzatori, in regime di convenzione, un elenco delle presenze con la distinzione fra le categorie di soggetti di cui al comma 2;
- c) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 3, lettera b) in occasione di ciascuna partecipazione a mercatini e manifestazioni di cui al presente articolo;
- d) distinguere, anche ricorrendo agli organizzatori in regime di convenzione, lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti;
- e) trasmettere annualmente alla Regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini e delle manifestazioni di cui al presente articolo svoltisi sul proprio territorio e degli operatori non professionali che hanno partecipato a ciascuno di essi, nonché un elenco riepilogativo concernente l'attività di vigilanza svolta e le sue risultanze. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.

- 6. Il comune, previa convenzione, può affidare l'organizzazione e la gestione dei mercatini e delle manifestazioni di cui al presente articolo alle reti di imprese e di filiera relative all'ambito interessato, ove presenti, alle associazioni di categoria ovvero a soggetti terzi o a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori di cui al comma 2.
- 7. Il soggetto organizzatore in regime di convenzione assume su di sé ogni responsabilità per il mancato rispetto, anche da parte degli operatori intervenuti, delle disposizioni di cui alla presente legge e delle disposizioni vigenti nel comune competente per territorio.
- 8. Con apposito regolamento e tenuto conto degli indirizzi e dei criteri regionali di sviluppo di cui all'articolo 52 nonché della programmazione comunale di cui all'articolo 53, i comuni disciplinano:
- a) i criteri per l'istituzione e le modalità per lo svolgimento dei mercatini e delle manifestazioni di cui al presente articolo;
- b) i criteri per la predisposizione dell'avviso pubblico e l'individuazione delle aree da concedere;
- c) le caratteristiche e le procedure per il rilascio del tesserino di riconoscimento, che deve in ogni caso riportare i dati anagrafici dell'operatore completi di codice fiscale e la foto di riconoscimento;
- d) gli elementi necessari ed i requisiti per la sottoscrizione della convenzione con il soggetto organizzatore nei casi di cui al comma 6;
- e) le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli operatori, anche da parte del soggetto organizzatore in regime di convenzione, mediante la definizione di procedure volte a garantire la parità di accesso e trattamento fra gli operatori ed evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia;
- f) i criteri di premialità per i mercatini e le manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e della produzione locale;
- g) le prescrizioni operative in merito alle attività occasionali a fini solidaristici di cui alla lettera bb) bis dell'articolo 39.
- 9. L'ente che esercita in forma di impresa l'attività di organizzazione dei mercatini e delle manifestazioni di cui al presente articolo deve presentare al Comune competente per territorio idonea SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, allegando, in caso di area privata, la documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area.
- 10. Ai mercatini e alle manifestazioni di cui al presente articolo organizzati su aree private si applicano la normativa vigente in materia di attività commerciali in sede fissa e le disposizioni di cui al presente articolo.
- 11. Nell'ambito dei mercatini e delle manifestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto della normativa vigente in materia di sicurezza e viabilità, i comuni possono autorizzare, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti amministrativi e limitatamente al tempo del

loro svolgimento, ulteriori occupazioni di suolo pubblico a favore degli operatori commerciali anche in sede fissa territorialmente coinvolti.

- 12. Nel rispetto della corretta conduzione delle attività economiche e previa comunicazione al comune competente per territorio, i mercatini e le manifestazioni di cui al presente articolo possono essere organizzati all'interno delle aree di mercato ed anche durante gli orari e nei giorni di esercizio delle ordinarie attività.";
- c) dopo il comma 4 dell'articolo 51 è inserito il seguente:
 - "4bis. Al fine di garantire la corretta informazione e la maggior diffusione delle attività di promozione del territorio, i comuni redigono l'elenco annuale dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio e delle sagre e lo comunicano alla Regione che pubblica il calendario regionale dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio e delle sagre, costantemente aggiornato secondo le procedure individuate dalla giunta regionale."
- d) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
 - "1 bis. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via occasionale e accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da enti che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività commerciale, non richiede la conformità urbanistica delle aree utilizzate e non è soggetta ai requisiti di professionalità di cui all'articolo 6, comma 2."
 - 2) al comma 2, dopo le parole "completamente gratuite" sono aggiunte le seguenti: "ovvero a fronte della sottoscrizione di un contributo economico di natura non corrispettiva, al solo fine di sostenere finanziariamente l'attività di un ente che non persegua finalità di lucro e non svolga attività commerciale,".

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 58/1993, 30/1998, 23/2019 e 28/2019)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
- "3. L'esame consiste in una prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da un elenco predisposto dalle province. L'elenco, contenente almeno cento quesiti per ogni materia d'esame, è aggiornato almeno ogni due anni.".
- 2. Alla l.r. 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 16:
 - 1) al comma 2 le parole "previa intesa con le province e il Comune di Roma", sono sostituite dalle seguenti: "sentiti gli enti locali interessati";
 - 2) il comma 3 è abrogato;
 - b) dopo il comma 3 dell'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
 - "3 bis. Costituiscono infrazioni relative all'esercizio di servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali:
 - a) il mancato rispetto dell'obbligo di attivare il servizio autorizzato entro il termine previsto;
 - b) l'espletamento del servizio in un periodo di sospensione dell'autorizzazione;
 - c) il mancato rispetto di eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - d) il mancato rispetto e la mancata tutela dei diritti dell'utenza e dei consumatori;
 - e) l'impedimento, senza un giustificato motivo, allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - f) la sospensione o l'interruzione in modo temporaneo e/o definitivo del servizio, in violazione dell'obbligo di comunicazione e in assenza della preventiva autorizzazione;
 - g) il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione all'amministrazione autorizzante del piano tariffario e degli eventuali adeguamenti applicati, in relazione all'erogazione del servizio autorizzato;
 - h) il ritardo, alla partenza dal capolinea, di almeno venti minuti, per almeno tre volte al mese, del servizio autorizzato, salvo che dipenda da cause non imputabili all'esercente;

- i) il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento CE 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori;
- 1) il mancato possesso o la perdita dei requisiti della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, nella versione vigente rilasciata da organismi accreditati;
- m)la mancata applicazione, anche in via temporanea, nei confronti del personale impiegato, delle norme di diritto comune e del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- n) il mancato rispetto, anche in via temporanea, delle disposizioni di cui al Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui l'impresa autorizzata gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
- 3 ter. Le violazioni di cui al comma 3 bis sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.600,00, in relazione all'entità della violazione.
- 3 quater. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 ter si provvede ai sensi della normativa vigente in materia. L'autorità che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo comma, nonché delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), deve darne notizia, entro trenta giorni dalla contestazione effettuata, all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.".
- 3. Alla l.r. 15 novembre 2019, n. 23 (Disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;
 - b) dopo la lettera e), del comma 1, dell'articolo 4, è aggiunta la seguente: "e bis) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo per l'esercizio dei servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus."
 - c) al comma 2, dell'articolo 7, dopo le parole "su strada" sono aggiunte le seguenti: "e all'iscrizione al REN,";
 - d) il comma 4 dell'articolo 8 è abrogato;
 - e) l'articolo 10 è abrogato;
 - f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 è abrogata;
 - g) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 1, è sostituito dal seguente "1. Le autorizzazioni e le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dal titolo abilitativo di cui all'articolo 7.".
- 2) al comma 2, dopo la parola "licenze" sono aggiunte le seguenti "e delle autorizzazioni";
- 3) al comma 3, dopo la parola "licenze" sono aggiunte le seguenti "e le autorizzazioni".
- 4. Ai commi 32, 33 e 35 dell'articolo 7 della 1.r. 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) e successive modificazioni le parole "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024.".

CAPO V

<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO, ENTI PUBBLICI E PARTECIPAZIONI REGIONALI</u>

Art. 35

(Concorso agli investimenti per potenziare la rete di assistenza sanitaria regionale)

- 1. La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione degli investimenti diretti a potenziare la rete di assistenza sanitaria regionale anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), può trasferire in proprietà alle aziende sanitarie locali beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.
- 2. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui al comma 1 è disposto a titolo gratuito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

(Disposizioni in materia di gestione economico-patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))

- 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)" è inserito il seguente:
- "8-bis. Al fine di ripianare l'eventuale disavanzo finanziario o la perdita di gestione dell'esercizio in corso o di quelli precedenti, il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, previa adozione di un apposito piano di dismissione ed acquisito il parere vincolante della Conferenza di servizi di cui al comma 9, può ricorrere all'alienazione di beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile non indispensabili per i fini dell'Ente, disponendo contestualmente la costituzione di una riserva finalizzata alla ricostituzione del fondo di dotazione di cui all'allegato B.2. al Regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5, in misura pari almeno al dieci per cento in ragione d'anno, a far data dal 1° esercizio successivo a quello in cui è stata concessa l'autorizzazione.".
 - 2. All'articolo 17 della l.r. 2/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) del comma 3, le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 7 e 8-bis";
 - b) alla lettera c del comma 4, dopo le parole: "finanziari derivati" sono inserite le seguenti: ", ovvero il disavanzo finanziario o la perdita di gestione cui si intende fornire copertura ai sensi dell'articolo 16, comma 8-bis".
- 3. Ai fini di cui al comma 11 dell'articolo 16 della l.r. n. 2/2019 non si computano le perdite nella gestione maturate nel corso dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19.

(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio delle ASL. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13)

- 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 recante "Legge di Stabilità regionale 2019" è inserito il seguente:
- "5.1 Le aziende sanitarie locali e gli altri enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, patrimoniale e organizzativa, possono concedere in comodato d'uso gratuito i beni mobili ed immobili di loro proprietà d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, nonché attivare sui medesimi beni forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati nei limiti di quanto previsto nei commi 4 e 5."

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16)

- 1. Alla legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 è inserita la seguente: "p-bis) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);";
 - b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole "Allegato 11" sono sostituite dalle seguenti: "Allegati 11 e 11-bis";
 - c) Dopo l'allegato 11 è inserito l'allegato 11-bis di cui all'allegato A alla presente legge".

(Disposizioni in materia di contratti agrari. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12)

1. Al secondo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) le parole "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "il termine del 31 dicembre 2022".

(Modifiche all'art. 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12 recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.")

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 12/2022 dopo le parole "al rilancio dei servizi svolti" aggiungere le seguenti: "anche attraverso processi di fusione".

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 recante "Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica")

1. Al comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, le parole da "redatti in armonia" sino alla fine del periodo sono soppresse.

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 recante "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali" e successive modifiche)

- 1. Alla legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 9:
 - 1) al comma 1, dopo le parole "a partecipare" sono inserite le seguenti: ", a titolo di sostenitore,";
 - 2) al comma 3, la parola "socio" è sostituita dalla seguente: "sostenitore";
 - 3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis). Le modalità di erogazione delle risorse di cui al quarto comma sono stabilite dalla Giunta Regionale, in conformità alle disposizioni dello Statuto della Fondazione e al titolo della partecipazione.".
- b) Al comma 3 dell'articolo 112 della l.r. n. 14/2021 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tenuto conto del settore in cui ciascuna società opera, la Giunta regionale può individuare altro idoneo parametro ai cui rapportare le spese di funzionamento."

(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 15, recante "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche)

- 1. Alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle attività degli enti gestori dei poli culturali stabili di proprietà regionale per lo spettacolo dal vivo";
- b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente: "3-bis. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, sostiene e promuove la realizzazione dello spettacolo dal vivo presso il polo culturale multidisciplinare per l'esercizio stabile dello spettacolo dal vivo della Regione denominato Spazio Rossellini.";
- c) all'articolo 7:
- 1) la lettera d-ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
- "d-ter) Associazione "Cento Città in Musica (A.C.C.M.)", quale ente associativo costituito tra enti territoriali della Regione Lazio, per lo sviluppo e il potenziamento di spettacoli musicali dal vivo nella Regione, la promozione di iniziative concernenti l'organizzazione di manifestazioni di grande interesse culturale, la promozione ed organizzazione di un circuito regionale dello spettacolo musicale dal vivo, nonché la promozione presso gli enti locali del territorio regionale di un'iniziativa di spettacolo musicale dal vivo stabile, qualificata, continua e diffusa, anche nell'ambito di circuiti regionali costituiti ai sensi dell' articolo 22 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).";
- 2) al comma 2, le parole "e dell'associazione Musico Culturale AULOS" sono sostituite dalle seguenti: "e di socio dell'Associazione "Cento Città in Musica (A.C.C.M.)".
- d) al comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole: "di cui agli articoli 3, 4, 5," sono aggiunte le seguenti: "commi da 1 a 3,";
- e) all'articolo 26:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 3, 4, 5," sono aggiunte le seguenti: "commi da 1 a 3,";
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 3-bis, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per la realizzazione dello spettacolo dal vivo presso il polo culturale multidisciplinare Spazio

Rossellini", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022- 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione:

- a) per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale LAZIOcrea S.p.A.), di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1;
- b) per gli anni 2023 e 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.".
- 3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione "Cento Città in Musica (A.C.C.M.)", si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative all'Associazione "Cento Città in Musica (A.C.C.M.)"", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3, comma 5, della 1.r. 14/2021, concernente le spese per l'Associazione musicale Aulos, di cui al programma 02 della missione 05, titolo 1.".

CAPO VI

<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE PER LA CASA</u>

Art. 44

(Attribuzione di funzioni a Roma Capitale in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia)

- 1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa nazionale e regionale, provvede all'approvazione delle varianti al piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 recante "Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione", le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 recante "Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure" e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 2, comma 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" e successive modifiche, in conformità alla legge 1150/1942 e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
- 2. Le varianti di cui al comma 1 sono adottate dall'Assemblea capitolina, previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'Albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, ed acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
- 3. Le varianti adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 66 bis della 1.r. 38/1999.
- 4. Per le finalità di cui al comma 1, Roma Capitale provvede, altresì, all'approvazione:

- a) dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9 della legge regionale n. 36 del 1987 prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di adozione;
- b) delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2017, prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, della 1.r. 36/1987;
- c) della variazione dello strumento urbanistico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" e successive modifiche, prescindendo dall'assenso della Regione;
- d) dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'articolo 50-bis della 1.r. 38/1999;
- e) dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all'articolo 71 della 1.r. 38/1999, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 70 della 1.r. 38/1999, prescindendo dalla verifica di compatibilità prevista dall'articolo 94, comma 1, lettera a), della 1.r. 14/1999;
- f) del programma urbano dei parcheggi di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122
 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale);
- g) delle tabelle parametriche per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia).
- 5. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 4 sono trasmesse alla Regione a fini conoscitivi entro dieci giorni dalla loro approvazione.
- 6. Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativa ai programmi e ai piani di cui al presente articolo, aventi impatti significativi sull'ambiente. Roma Capitale, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, individua la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d. lgs. n. 152/2006, garantendo, in particolare:
 - a) separazione di funzioni rispetto all'autorità procedente;
 - b) adeguato grado di autonomia;
 - c) competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

(Disposizioni in materia di pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)

1. Le disposizioni del capo II della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche, cessano di avere efficacia per le aree disciplinate dal Piano territoriale paesaggistico regionale.

(Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 recante: "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3,

- 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)")
- 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- "f) l'installazione sugli edifici esistenti, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq, nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 7 bis del d.lgs. 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche:":
 - b) dopo la lettera f bis) è inserita la seguente:
- "f ter) installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze che superino i limiti di cui all'allegato B, punto B.37 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e successive modifiche;";
 - c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
- "g bis) realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra che superino i limiti di cui all'allegato B, punto B.17 al d.p.r. 31/2017;";
- d) dopo la lettera h) è inserita la seguente: "h bis) posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati, quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, che superino i limiti di cui all'allegato B, punto B.24 al d.p.r. 31/2017, e relative opere di recinzione o sistemazione;";
 - e) dopo la lettera l ter) sono aggiunte le seguenti:

"I quater) realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica che superino i limiti di cui all'allegato B, punto B.30, al d.p.r. 31/2017;

"I quinquies) posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate, che superino i limiti di cui all'allegato B, punto B.36 al d.p.r. 31/2017.".

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 concernente: "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche)

- 1. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 55:
- 1) al comma 2, le parole "le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "la volumetria e le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o dei volumi con destinazione abitativa rurale o residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario":
- 2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Negli altri casi di ristrutturazione edilizia eseguita mediante demolizione e ricostruzione, la delocalizzazione, senza incremento, è attuabile esclusivamente all'interno del lotto, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 57, comma 2, lettera a).";
 - b) il comma 2 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:
- "2. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 9 del d.p.r. 380/2001; nei comuni dotati di programma di fabbricazione sono inoltre consentiti gli interventi di cui alla legge 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche.";
- c) al comma 1 dell'articolo 66 le parole: "di adozione del PUCG e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto sia per l'adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG sia per il recepimento" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2026, fermo restando l'obbligo di adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG e al".

(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 recante "Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure" e successive modifiche, alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 recante "Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione" e alla legge regionale legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche)

- 1. Alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 1:
 - 1) dopo la lettera f), del comma 1, è aggiunta la seguente:
 - "f bis) l'utilizzo di aree, pubbliche o private, esterne al perimetro del piano e occorrenti per la viabilità di accesso, interessate da procedura di esproprio o destinate ai servizi per la mobilità.";
 - 2) al comma 3, le parole "lettera b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d) e f bis)";
- b) il comma 3-ter dell'articolo 1-bis è soppresso;
- c) all'articolo 1-ter:
 - 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. La Giunta comunale, ad esito del procedimento di accertamento di cui al comma 1, approva lo schema di convenzione di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e ne autorizza la stipula.";
 - 3) al comma 2-bis, le parole "è consentita" sono sostituite dalle seguenti: "sono consentite, in particolare, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'articolo 28-bis del d.p.r. 380/2001";
 - 4) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
 - "2-ter. Conclusi con esito positivo gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica la disciplina prevista dal Capo II del Titolo II del d.p.r. 380/2001.";
 - 5) al comma 2 quater, le parole "secondo quanto definito ai successivi commi" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche";
 - 6) i commi 2-quinquies, 2-sexies, 2- septies e 2-octies sono soppressi;
- d) l'articolo 5 è abrogato;
- e) al comma 2 dell'articolo 6-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le procedure di approvazione di cui al comma 1 non si applicano, altresì, alle varianti che interessino le zone omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765)."

- 2. Al comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) le parole "nell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 4".
- 3. Il numero 1), della lettera b), del comma 1, dell'articolo 31 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche, è soppresso.

(Istituzione della Commissione regionale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico)

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la commissione regionale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di seguito "Commissione", con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004.
- 2. La Commissione è composta dai membri di diritto individuati ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 137 del d.lgs. 42/2004 e da quattro membri individuati ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 137 del d.lgs. 42/2004, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. La Commissione è inoltre integrata da un rappresentante designato del competente comando regionale Carabinieri Forestali Lazio, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.
- 3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio.
- 4. La commissione regionale è presieduta dal direttore della direzione regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica e, in caso di assenza, dal dirigente regionale che assume la carica di vicepresidente e dura in carica per un periodo di cinque anni.
- 5. Il presidente convoca la prima seduta della commissione per l'insediamento e per la definizione del regolamento per il funzionamento dell'organo. Le adunanze della commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. La Commissione si pronuncia a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
- 6. Alle sedute della Commissione sono invitati e possono partecipare, in funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni e degli enti interessati alla proposta di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico da valutare.
- 7. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della commissione regionale.".

(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante: "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio")

- 1. Alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, concernente "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio", sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 5, comma 4, lettera a), le parole "parti esistenti" sono sostituite dalle parole "superfici preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale";
 - b) l'articolo 6, comma 2, è sostituito dal seguente:
 - "2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001";
- c) all'articolo 8, comma 1, le parole "devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968" sono sostituite dalle seguenti: "tale da esigere il reperimento di ulteriori standard urbanistici secondo i parametri minimi previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, devono prevedere la cessione di queste ultime all'amministrazione comunale";
- d) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "possono essere monetizzati" sono inserite le parole "previa valutazione del comune";
- e) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "inferiore a 500 mq" sono inserite le parole ", previa valutazione del comune,".

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 recante: "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale")

- 1. All'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), sono apportare le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4 ter dopo le parole "nuove volumetrie" sono inserite le seguenti: ", sia residenziali che non residenziali,";
 - b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente comma 4 quinquies:

"4-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli interventi realizzati da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), ferma restando nei confronti degli stessi la possibilità di realizzare gli interventi di cui all'articolo 10, comma 7 ter, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020 n. 120.".

(Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 recante "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie" e successive modifiche e alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" e successive modifiche)

- 1. Al comma 133 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, le parole "delle imprese operanti nel" sono sostituite dalle seguenti: "degli operatori economici del".
- 2. Al comma 134-bis dell'articolo 2 della l.r. 7/2014 le parole "diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 133" sono soppresse.
 - 3. Il comma 134-quinquies dell'articolo 2 della l.r. 7/2014 è sostituito dal seguente:
- "134-quinquies. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti nei programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente in materia conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2023, compatibilmente con la persistenza della copertura finanziaria, la permanenza dell'interesse generale alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del programma di costruzione e la sussistenza dei requisiti dei soggetti attuatori. Dalla medesima data decorre il termine di tredici mesi previsto dall'articolo 7 bis, comma 1, della l.r. n. 12/1999 per l'inizio dei lavori relativi agli interventi ammessi a finanziamento. Decorso il suddetto termine in mancanza di avvio dei lavori, le graduatorie decadono e si provvede alla revoca dei relativi finanziamenti. Le somme derivanti dai finanziamenti revocati ai sensi del presente comma sono destinate a nuovi programmi di edilizia residenziale agevolata da avviare mediante bandi pubblici. Tali bandi possono prevedere criteri premiali in favore dei soggetti ammessi a finanziamento nell'ambito di graduatorie dichiarate decadute, ai sensi del presente articolo, per cause ad essi non imputabili.".
- 4. Al comma 171, dell'articolo 2, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per gli interventi di cui al presente comma previsti nei bandi di cui all'articolo 82 della l.r. 8/2002, ivi compresi gli interventi realizzati ai sensi del comma 167, finalizzati alla realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a termine della durata di non meno di otto anni, è consentita la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati, nel rispetto della normativa vigente e dei commi 134-bis, 134-ter e 134 quater dell'articolo 2 della l.r. 7/2014.".

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente: "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)

- 1. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente: "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
- "1 bis. Per alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla presente legge si intendono gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, anche ai fini dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del d.l. 201/2011.";
 - b) all'articolo 7-quater:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) le parole ", senza nuovi oneri per la regione," sono soppresse;
- 1.2) le parole "Il comitato, in particolare," sono sostituite dalle seguenti: "Il comitato esercita le funzioni amministrative di vigilanza previste al Capo II del Titolo VII del regio decreto 28 aprile 1938, n.1165 e agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, come disposto dall'articolo 94, comma terzo, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e in particolare,";
- 2) al comma 2, dopo le parole "su proposta dell'assessore regionale per la casa," sono inserite le seguenti: resta in carica cinque anni,";
 - 3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
- "3-bis. Ai componenti del Comitato alle lettere c) ed e) del comma 2, esterni all'amministrazione regionale sono corrisposti compensi determinati ai sensi dell'articolo 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
- 3-ter. Il Comitato, nell'esecuzione dei sopralluoghi, anche in corso d'opera, da svolgere nell'esercizio dei propri compiti e, in particolare, per le verifiche della rispondenza degli interventi costruttivi degli alloggi e del rispetto delle norme in materia di edilizia residenziale agevolata-convenzionata può avvalersi, del supporto della Direzione regionale competente in materia di urbanistica e/o dell'ente gestore competente territorialmente.

3-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per il Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00, a decorrere dall'anno 2023, è

derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.";

c) all'articolo 11:

- 1) alla lettera a), del comma 1, le parole "o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo";
- 2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini dell'assegnazione, fermo restando quanto disposto al comma 2, i requisiti previsti al comma 1 possono essere comprovati da parte del richiedente in sede di eventuale integrazione della domanda di partecipazione al bando di concorso."
- 3) al comma 5 le parole "alla data di pubblicazione del bando di concorso" sono sostituite dalle seguenti "alla data di presentazione della domanda al bando di concorso";

d) all'articolo 12:

- 1) al comma 5, dopo le parole "di cui al comma 4." sono inserite le seguenti: "L'ampliamento del nucleo familiare può essere, inoltre, accertato d'ufficio dall'ente gestore, in ogni momento, ove risulti dalla consultazione dei dati forniti in sede di censimenti anagrafici e reddituali effettuati dall'ente medesimo.";
- 2) al comma 5-bis, dopo la parola "conclusi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o per i quali, alla medesima data, sia stata presentata apposita istanza di ampliamento, anche ai fini del successivo procedimento di subentro";
- e) al comma 3, dell'articolo 15, son aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La preclusione dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di contributi a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 3 ha durata di cinque anni dal rilascio dell'immobile.".

f) all'articolo 16:

- 1) alla lettera a), del comma 1, le parole "o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento e esercitante una regolare attività di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo";
- 2) alla lettera b) del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "In caso di non corrispondenza tra la residenza anagrafica e la residenza effettiva ai sensi dell'articolo 43 c.c., accertata da personale autorizzato di cui all'articolo 19 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e successive modifiche, si tiene conto, ai fini di cui al presente articolo, della residenza effettiva.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

- "2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere d) ed e), anche da parte del coniuge non legalmente separato e dagli altri componenti il nucleo familiare:
- a) in caso di alloggi destinati alla proprietà, alla data di sottoscrizione:
- 1) dell'atto preliminare di acquisto o, ove non sottoscritto, dell'atto di compravendita, per gli acquirenti da impresa realizzatrice di alloggio di edilizia agevolata;
- 2) della delibera con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa assegna l'alloggio per gli assegnatari di cooperativa edilizia.
- b) in caso di alloggi destinati alla locazione alla data:
- 1) di sottoscrizione da entrambe le parti del preliminare del contratto di locazione ovvero in mancanza dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione per gli alloggi locati da impresa;
- 2) del verbale con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia assegna l'alloggio in locazione o in godimento.";
- 4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Ai fini del presente articolo, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal solo acquirente o assegnatario dell'alloggio, ovvero dall'acquirente o assegnatario dell'alloggio nonché dal coniuge non separato legalmente, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi con loro conviventi, e dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). Qualora l'acquirente o l'assegnatario conviva con i genitori al momento della presentazione della richiesta d'alloggio, sia maggiorenne e manifesti l'intenzione di costituire un proprio nucleo familiare, al fine dell'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo, non si considerano facenti parti del nucleo familiare i genitori, purché entro sei mesi dall'acquisto o dalla locazione da impresa ovvero da assegnazione in locazione o in proprietà, decorrenti dalle date di cui al comma 2, abbia trasferito la propria residenza anagrafica presso l'alloggio di edilizia agevolata."

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" e successive modifiche)

- 1. Alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 48 bis, la parola "aggiornato" è sostituito dalle seguenti: "riferito al secondo semestre 2015";
- b) al comma 1-bis.02., la parola "aggiornato" è sostituita dalla seguente: "minimo";
- c) dopo il comma 1-bis.03., è inserito il seguente:
- "1-bis.04. I nuclei assegnatari che non intendano procedere all'acquisto dell'immobile ai sensi del comma 1-bis.0 possono aderire a procedure di alienazione con patto di futura vendita ovvero permanere nell'alloggio assegnato purché regolarizzino eventuali morosità, ivi comprese quelle relative al pagamento di quote condominiali nei condomini misti. Nelle gestioni condominiali miste gli enti gestori verificano la sussistenza di morosità da parte degli assegnatari non acquirenti al fine di monitorare il mantenimento degli equilibri economici nelle suddette gestioni. Qualora, ad eccezione dei casi documentati di morosità incolpevole, si verifichino casi di morosità tali da non consentire il mantenimento dell'equilibrio economico delle suddette gestioni condominiali miste, ferme restando le ipotesi per le quali ai sensi della normativa vigente sia prevista la decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare, gli enti gestori avviano procedure di mobilità verso immobili in locazione permanente nei confronti degli assegnatari morosi, previo recupero delle suddette morosità.
- e) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
- "1-quinquies. Gli enti gestori adottano appositi piani di cessione per gli immobili di elevato valore immobiliare classificabili come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10. Per l'alienazione degli immobili inclusi in tali piani si applicano abbattimenti pari all'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino ad un massimo del 30 per cento nonché abbattimenti comunque non superiori ad un ulteriore 20 per cento in caso di lavori documentabili sostenuti dal conduttore all'interno dell'alloggio."

(Modifica alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 concernente "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio" e successive modifiche)

1. Al comma 87 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 concernente "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio", le parole "La vendita di tali porzioni immobiliari è sempre consentita su richiesta dei conduttori. Il valore di alienazione sarà calcolato sulle quotazioni OMI minime rilevate nei sei mesi antecedenti la richiesta di vendita" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita di tali immobili è sempre consentita su richiesta dei conduttori. Il prezzo di vendita è calcolato sulle quotazioni OMI minime rilevate nei sei mesi antecedenti la richiesta di vendita applicando abbattimenti pari all'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino ad un massimo del 20 per cento. È altresì consentita, su richiesta dei conduttori, la vendita degli immobili ad uso non abitativo di elevato valore. Il relativo prezzo di vendita è calcolato sulle quotazioni OMI medie rilevate nei sei mesi antecedenti la richiesta di vendita applicando abbattimenti pari all'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino ad un massimo del 20 per cento".

(Modifica alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 recante "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione" e successive modifiche)

- 1. All'articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 recante "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera b) del comma 136 è aggiunta la seguente:
 - "b bis) le ATER possono alienare unità immobiliari residenziali appartenenti al proprio patrimonio direttamente alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero ai comuni nel cui territorio si trovano le stesse. Il prezzo di vendita è determinato previa attestazione dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e l'alienazione è vincolata al perseguimento di una delle seguenti finalità:
 - a) assegnazione ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico di cui al comma 4 dell'articolo 3 del d.l. 351/2001, convertito in legge con modificazioni dalla l. 410/2001;
 - b) realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge 2 giugno 2016 n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave).";
 - b) al comma 150 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Conclusa l'istruttoria, gli enti gestori adottano il relativo provvedimento finale.".

(Modifica alla legge regionale 3 settembre 2002 n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:
- "2 bis. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, le aziende favoriscono le procedure di mobilità del personale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 1 e 2.".
- 2. Al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002 n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica):
- a) le parole "le aziende" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti gestori";
- 3. Le modalità di recupero in via transattiva dei crediti di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della l.r. 30/2002, si applicano, inoltre, alle morosità relative ai procedimenti di regolarizzazione ai sensi del comma 140 dell'articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), della legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea), nonché dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) e successive modifiche, in corso all'entrata in vigore della presente legge.

(Fondo per compensare l'aumento dei costi di riscaldamento degli alloggi ATER)

- 1. Al fine di mitigare l'incremento dei costi di riscaldamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa gestiti dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), è istituito, all'interno del programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", un apposito fondo denominato "Fondo per compensare l'aumento dei costi di riscaldamento degli alloggi ATER", alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 2.500.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le ATER della Regione in misura proporzionale al numero di alloggi con riscaldamento gestito da ciascuna Azienda.
- 3. Le ATER prevedono misure volte a favorire l'efficientamento energetico e la riduzione dei costi di gestione degli impianti termici degli immobili da esse gestiti, provvedendo, in particolare, all'adozione di sistemi di rendicontazione trasparente dei consumi e alla realizzazione di idonei interventi di riqualificazione energetica.

CAPO VII

<u>DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI LEGGI REGIONALI VARIE</u>

Art. 59

(Esecuzione di impegni di modifica di leggi regionali assunti con il Governo)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 (Istituzione dell'Azienda sanitaria Lazio.0) le parole ", ai sensi dell'articolo 11 ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ente strumentale controllato della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "un ente del servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".
- 2. Alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 (Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4 dell'articolo 4:
 - 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) potenziare la conoscenza delle norme e delle regole di condotta utili ai fini di una maggiore sicurezza nell'ambito della circolazione stradale e della vita domestica;"
 - 2) alla lettera f) le parole "e contrasto" sono soppresse;
 - b) al comma 2 dell'articolo 7:
 - 1) alla lettera d) dopo la parola "mense" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con carattere ausiliario e in collaborazione con le istituzioni scolastiche in prossimità delle scuole, ad esempio, durante il movimento degli studenti, negli attraversamenti, nel tragitto scuola-casa e viceversa"
 - 2) alla lettera e) dopo la parola "giovanili" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "animazione, custodia e vigilanza di parchi, musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali, con carattere ausiliario e di supporto rispetto alle attività rese dai soggetti istituzionalmente competenti";
 - c) la lettera f) è soppressa.
- 3. Alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 recante "Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 13 le parole ", nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo al fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro," sono soppresse;
- b) all'articolo 18, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13 concernente il contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro, si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata "Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l'anno 2022 e ad euro 50.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.".
- 4. All'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 1, della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 recante "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)" e successive modifiche, le parole "non meno" sono sostituite dalle seguenti: "non più".
- 5. Alla legge regionale 26 luglio 2022, n. 15 recante "Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "dello psico-oncologo" sono sostituite dalle seguenti: "di un esperto in psico-oncologia";
 - b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "agli psico-oncologi" sono soppresse.

(Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernenti la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione)

- 1. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 114:
 - 1) le parole ", anche contabile," sono soppresse;
 - 2) la lettera i) è abrogata;
 - b) il comma 120 è sostituito dal seguente:
 - "120. Fermo restando l'obbligo di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo quando dovuta ai sensi della normativa vigente in materia, la pubblicazione degli atti sul BUR non comporta oneri a carico dei richiedenti.".
- 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 700,00 per l'anno 2022 ed in euro 4.000,00, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

<u>CAPO VIII</u> <u>DISPOSIZIONI FINANZIARIE</u>

Art. 61

(Incremento dei fondi speciali. Disposizioni finanziarie varie)

- 1. Gli stanziamenti dei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", approvati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono incrementati:
- a) per euro 3.000.000,00, per l'anno 2022, per la parte corrente, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 21/2021;
- b) per euro 2.000.000,00, per l'anno 2022, euro 5.000.000,00, per l'anno 2023 ed euro 7.000.000,00, per l'anno 2024, per la parte in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale", approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b), della l.r. n. 21/2021.
- 2. All'Allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche) e successive modifiche, di cui al programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" titolo 2 "Spese in conto capitale", è incrementata per euro 2.000.000,00, per l'anno 2022, euro 5.000.000,00, per l'anno 2023, euro 7.000.000,00, per l'anno 2024 ed euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2025 al 2033, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2, iscritte, rispettivamente, per gli anni dal 2022 al 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni dal 2025 al 2033, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
- b) l'autorizzazione di spesa relativa al comma 123 dell'articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, concernente le spese di parte corrente per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune

- di Ventotene, di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 100.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
- c) l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni), di cui al programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", è incrementata, per l'anno 2022, rispettivamente, per euro 80.000,00, per gli interventi di parte corrente e per euro 20.000,00, per gli interventi in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2;
- d) l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)) articolo 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, concernente gli interventi in conto capitale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), di cui al programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale", è incrementata per euro 2.000.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2;
- e) l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, concernente il "Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile parte corrente", di cui al programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 100.000,00, per l'anno 2023 ed euro 200.000,00, per l'anno 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
- f) dopo l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 59 della legge regionale n. 14/2021 (Sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio), è inserita l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi di parte corrente derivanti dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, concernente la partecipazione della Regione Lazio al Consorzio autonomo del Porto di Civitavecchia, ora Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale ai sensi del d.lgs. n. 169/2016, di cui al programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti", con uno stanziamento pari ad euro 2.500.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

- g) l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e successive modifiche, di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 89.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani), di cui al programma 02 "Giovani" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1;
- h) l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale LAZIOcrea S.p.A., di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 100.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
- i) l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 22, commi da 94 a 98, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, concernente la Fondazione Vulci Funzionamento e attività, di cui al programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 250.000,00, per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- 3. Con riferimento alla partecipazione alla Fondazione Vulci di cui all'articolo 22, commi da 94 a 98, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), è fatta salva la possibilità per la Regione di finanziare, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente, specifiche progettualità presentate dalla Fondazione medesima.

<u>CAPO IX</u> <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>

Art. 62

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Allegato n. 11-bis Schema riassuntivo dell'assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024 dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)

Ente A.R.S.I.A.L Assestamento al Bilancio di Previsione per l'anno 2022 Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 104/RE del 16/09/2022

Estratto riassuntivo

	ENTRATE		GESTIONE RESIDUI		GES	GESTIONE COMPETENZA	IZA		GESTIONE CASSA	
Titoli	DESCRIZIONE	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate
		c.1	c.2	c3 (1+2)	c.4	c.5	c.6 (4+5)	c.7	c.8	c.9 (7+8)
_	FONDO DI CASSA			-				4.393.166,47	- 454.232,14	3.938.934,33
_	FPV PER SPESE CORRENTE			-	1.539.758,03	25.929,44	1.565.687,47			-
	FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE			1	491.608,43	1	491.608,43			1
	AVANZO AMM.NE CORRENTE			1	431.718,03	1.537.567,43	1.969.285,46			1
Ì	AVANZO AMM.NE CAPITALE			1	1	776.499,93	776.499,93			1
Tit. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	,	-	1	•	•	ı	•	,	1
Tit. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.993.265,67	-	9.993.265,67	23.349.937,82	415.450,81	23.765.388,63	29.658.890,82	415.450,81	30.074.341,63
Tit. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.451.455,44	-	1.451.455,44	14.960.734,52	- 5.855.972,90	9.104.761,62	17.190.200,52	- 5.855.972,90	11.334.227,62
Tit. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	981,78	-	981,78	2.050.570,56	-	2.050.570,56	2.051.552,56	-	2.051.552,56
Tit. 5	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	116.199,60	-	116.199,60	-	-	1	124.200,00	-	124.200,00
Tit. 6	ACCENZIONE DI PRESTITI									
Tit. 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE									
Tit. 9	ENTRATE IN CONTO TERZI E PARTITE D IGIRO	3.971.436,40	-	3.971.436,40	13.355.000,00	1	13.355.000,00	17.409.717,00		17.409.717,00
	TOTALE TITOLI	15.533.338,89	•	15.533.338,89	53.716.242,90	- 5.440.522,09	48.275.720,81	66.434.560,90	- 5.440.522,09	60.994.038,81
	Totale ENTRATE	15.533.338,89	,	15.533.338,89	56.179.327,39	- 3.100.525,29	53.078.802,10	70.827.727,37	- 5.894.754,23	64.932.973,14
	SPESE		GESTIONE RESIDUI		GES	GESTIONE COMPETENZA	IZA		GESTIONE CASSA	
Titoli	DESCRIZIONE	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate
		c.1	c.2	c3 (1+2)	c.4	c.5	c.6 (4+5)	c.7	6.8	c.9 (7+8)
	Disavanzo Amm.ne									
TIT. 1	TIT. 1 SPESE CORRENTI	6.654.608,19	-	6.654.608,19	39.639.193,96	- 3.949.967,28	35.689.226,68	49.574.251,10	- 3.949.967,28	45.624.283,82
TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	680.189,41	-	680.189,41	3.185.133,43	849.391,99	4.034.525,42	4.183.223,43	849.391,99	5.032.615,42
TIT. 3	TIT. 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
TIT. 4	TIT. 4 RIMBORSO PRESTITI									
TIT. 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONE RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE									
TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	432.046,28	-	432.046,28	13.355.000,00	1	13.355.000,00	13.502.294,00	,	13.502.294,00
	TOTALE TITOLI	7.766.843,88	•	7.766.843,88	56.179.327,39	- 3.100.575,29	53.078.752,10	67.259.768,53	- 3.100.575,29	64.159.193,24
	Totale SPESE	7.766.843,88	•	7.766.843,88	56.179.327,39	- 3.100.575,29	53.078.752,10	67.259.768,53	- 3.100.575,29	64.159.193,24

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

"DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022 E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge reca disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e apporta modifiche a varie leggi regionali. La proposta si compone di 62 articoli suddivisi in nove capi e interviene sui seguenti ambiti materiali: difesa del suolo, transizione ecologica, tutela dell'ambiente, politiche sociali, tutela della salute, turismo, sport, commercio, trasporti, patrimonio, enti pubblici e partecipazioni regionali, governo del territorio e politiche per la casa.

Di seguito sono illustrati i contenuti dei singoli articoli della proposta.

Con la disposizione in esame si prevede l'approvazione di un Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura. Il Piano dovrà individuare gli interventi da realizzare tra i quali il completamento elle opere incompiute e la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche. Per l'attuazione del piano viene autorizzata una spesa di euro 1 milione per ciascuna annualità.

Art. 2

La presente disposizione è finalizzata a consentire l'avvio delle attività della Scuola di alta formazione di protezione civile, disciplinandone i relativi finanziari.

Art. 3

Con il presente articolo si provvede a modificare gli articoli 9 e 10 della l.r. 53/1998, allo scopo di effettuare un rinvio anche all'articolo 21 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

Tale decreto affronta la tematica del dissesto geomorfologico istituendo un vincolo idrogeologico finalizzato alla tutela dei suoli; infatti già l'articolo 1 del suddetto R.D.L stabilisce che "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.".

Successivamente con il Regio Decreto 16 maggio 1926, n.1126, è stato approvato il regolamento, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, in applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

La Regione con la 1.r. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) ha delegato a province e comuni, negli articoli 9 e 10, alcune competenze inerenti al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, R.D. n. 1126/26).

In entrambi i citati articoli della 1.r. 53/1998 è stato omesso il riferimento al vigente articolo 21 del Regio Decreto 1126/1926, che afferisce alla procedura di autorizzazione.

Art. 4

L'articolo 4, nell'apportare modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 45/1998 ed all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2018, attribuisce ad ARPA Lazio le attività di ispezione delle opere o degli edifici dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica e, nel contempo, nel ridefinire le modalità di utilizzazione delle risorse derivanti dai proventi degli oneri istruttori, definisce la copertura finanziaria conseguente alla nuova attribuzione di funzioni.

Art. 5

Le disposizioni dell'articolo 5 sono dirette a sostenere la ripresa del tessuto economico sociale dei comuni del Lazio rientranti nell'area del cratere sismico, come individuati con decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel periodo da maggio a settembre 2022, mediante la concessione di contributi agli stessi comuni, secondo criteri e modalità definite con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

L'articolo 6, nell'ambito degli interventi per il sostegno abitativo nei territori colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e 2017, prevede la concessione di un contributo al Comune dell'Aquila per la copertura delle spese per le utenze domestiche sostenute dai cittadini residenti nei territori della Regione Lazio che hanno usufruito dei moduli abitativi provvisori messi a disposizione dal medesimo comune a seguito della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016 e successive proroghe.

Art. 7

Con tale previsione si provvede, innanzitutto, al coordinamento delle disposizioni della legge regionale n. 42/90 con quelle introdotte dalla legge regionale n. 32/2002. Inoltre,

per accelerare i tempi amministrativi per la messa in opera dei lavori per la costruzione di nuove linee di trasporto, trasformazione e distribuzione elettrica, si estende l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione alle linee con tensione non superiore ai 30 mila volt e la cui lunghezza non sia superiore a 5000 metri.

Art. 8

Le previsioni dell'articolo 8 istituiscono il reddito energetico regionale, diretto a sostenere: le spese di consumo elettrico dei nuclei familiari meno abbienti; l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili; la conversione energetica degli edifici; lo sviluppo del comparto produttivo delle rinnovabili e il contrasto della povertà e del disagio sociale.

Art. 9

Con l'articolo in esame, coerentemente con gli obiettivi contenuti nel Piano Energetico Regionale di efficientamento e risparmio nel settore civile, la Regione promuove misure di agevolazione per l'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per la produzione di acqua calda sanitaria e a uso di riscaldamento e i piani di cottura in grado di sostituire l'utilizzo di fonti di energia fossile, principalmente gas metano, con l'utilizzo di energia elettrica.

Il Piano Energetico Regionale approvato dalla Giunta Regionale il 19 luglio 2022 prevede una progressiva elettrificazione delle utenze energetiche, in particolare nell'ambito "civile" (residenziale, terziario e agricoltura) con l'obiettivo di passare da un consumo 4.045 ktep nel 2019 a 1.874 ktep nel 2050, con una riduzione del 54% dei consumi energetici rispettivamente del 88% per usi termici e del -2% per usi elettrici, con una conseguente significativa transizione all'elettrico dal 33% nel 2019 al 81% nel 2050, soprattutto per effetto dell'efficientamento energetico e della diffusione della climatizzazione estiva e invernale a pompa di calore elettrica. La crisi internazionale offre l'opportunità di accelerare questo processo andando incontro, da un lato, all'esigenza immediata delle famiglie di coprire i costi dell'energia, dall'altra all'esigenza di incentivare la diffusione di tecnologie efficienti, supportando economie di scala coerenti con la transizione energetica.

Le disposizioni del presente articolo adeguano la legislazione regionale alle disposizioni di recepimento statale della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La modifica nasce anche dalla necessità di accelerare il finanziamento dei gruppi di autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile della Regione, tenuto conto delle somme già stanziate in bilancio e dell'ormai imminente scioglimento del Consiglio regionale che precluderebbe un passaggio in sede consultiva di tale urgente provvedimento già oggetto di bandi in altre regioni.

In capo al Consiglio regionale permangono comunque, ai sensi del comma 8, dell'articolo 74, della 1.r. 14/2021, le funzioni di controllo e monitoraggio della misura.

Art. 11

Le disposizioni dell'articolo 11 sono volte a semplificare la costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) della nostra Regione, uno strumento di governance necessario per l'adozione di modelli produttivi industriali orientati allo sviluppo sostenibile (economia circolare, riciclo e recupero dei rifiuti, riduzione delle emissioni di inquinanti, efficientamento e produzione di energia da fer, ecc.).

Analogamente a quanto fatto da altre Regioni per incentivare la costituzione delle APEA, gli impianti produttivi localizzati che aderiscono ad un'APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, in armonia con quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. 112/1998. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni. In questo modo si evitano inutili duplicazioni autorizzative e si rafforza il ruolo del soggetto costituente l'APEA rappresentando un fonte incentivo per gli insediamenti produttivi ad aderirvi.

Art. 12

Con il presente articolo si dispone che la gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripa Sottile, istituita con l.r. 94/1985, venga affidata, nell'ambito di un sistema a gestione unitaria con altre aree naturali protette, come previsto dall'articolo 12, comma 2, della 1.r. 29/1997, all'ente regionale di diritto pubblico Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, istituito con l.r. 56/1988 e che assume la denominazione di "Rieti Natura – Ente di gestione delle aree protette dei monti e dei laghi reatini". Il consorzio di gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripa Sottile è soppresso. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prende atto della ricognizione del commissario liquidatore e dispone il trasferimento dei beni mobili ed immobili, funzionali alla gestione dell'area naturale protetta, all'ente regionale Rieti Natura, che subentra, altresì, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, approva i rendiconti della passata gestione ed individua le risorse finanziare da trasferire a Rieti Natura. Con la medesima deliberazione, sentite le organizzazioni regionali maggiormente rappresentative, è disposto, inoltre, il trasferimento del personale appartenente ai ruoli del personale della Giunta regionale all'ente regionale Rieti Natura. La norma stabilisce, poi, che i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripa Sottile integrino la comunità dell'ente Rieti Natura e che, a tal fine, il direttore regionale competente provveda a rideterminare le rispettive quote di partecipazione. Sono infine disposte le misure di salvaguardia da applicare fino all'adozione del piano di cui all'articolo 26 della l.r. 29/1997 e la Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripa Sottile è dichiarata di interesse regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, comma 4, e 12, comma 1, della 1. r. 29/1997. L'articolo in questione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto prevede che siano attribuite all'ente regionale Rieti Natura le medesime risorse necessarie alla gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripa Sottile.

Art. 13

Con il presente articolo sono introdotte alcune modifiche alla legge regionale n. 8/1986. Si prevede che gli incarichi per le operazioni di sistemazione delle terre di uso civico siano conferiti dalla Regione e che per lo svolgimento delle operazioni per il riordino degli usi civici siano previste anche valutazioni di tipo storico-giuridico. Viene poi previsto che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individui gli ambiti territoriali sui quali avviare le operazioni di verifica demaniale per il riordino degli usi civici. Per lo svolgimento di tali operazioni la direzione regionale competente si avvale di

professionisti iscritti nella prima o nella seconda sezione dell'albo regionale, in base al tipo di operazione da eseguire.

Art. 14

Il presente articolo dà attuazione all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici tenendo conto anche delle modifiche da ultimo apportate con il decreto legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in legge dalla legge 120/2020 prevedendo che la Regione fissi i criteri generali per la localizzazione degli impianti radioelettrici e che i Comuni approvino un regolamento finalizzato a tutelare la salute dei cittadini dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici derivanti dagli impianti di telefonia mobile e ad assicurarne il corretto insediamento urbanistico e territoriale.

Art. 15

Il presente articolo detta norme per il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli incolti abbandonati presenti nel territorio regionale anche al fine di salvaguardare l'ambiente, favorire il riordino fondiario e sostenere il ricambio generazionale in agricoltura. L'ARSIAL, in collaborazione con i comuni, provvede al censimento dei terreni incolti e abbandonati, con il quale sono individuati anche eventuali vincoli, servitù o altri oneri gravanti su tali terreni nonché i relativi proprietari o aventi titolo. L' ARSIAL provvede poi alla classificazione dei terreni censiti e trasmette il relativo elenco, unitamente ai dati catastali identificativi degli stessi, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, la quale comunica ai proprietari o aventi titolo l'avvio del procedimento per l'inserimento nella Banca della terra regionale, specificando che gli stessi saranno oggetto di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione a terzi con corresponsione di un canone. La direzione regionale, preso atto dei consensi comunicati dai proprietari o aventi titolo e verificate le eventuali opposizioni pervenute, predispone un elenco dei terreni incolti e abbandonati censiti, con indicazione degli estremi catastali, dei proprietari e degli eventuali vincoli e la Giunta regionale, con propria deliberazione, ne dispone l'inserimento nella specifica sezione della Banca della terra. La direzione regionale, in collaborazione con ARSIAL, predispone, inoltre, specifici progetti pilota; l'adesione ad un progetto pilota costituisce condizione per partecipare alle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione dei terreni incolti e abbandonati

inseriti nella Banca della terra. Un'apposita Commissione, costituita presso la direzione regionale, valuta le domande di assegnazione. La Regione può anche stipulare apposite convenzioni con ISMEA per procedere alle assegnazioni dei terreni incolti e abbandonati. L'avvenuta assegnazione e l'ammontare del canone dovuto, le eventuali opere di valorizzazione o gli ulteriori oneri concessori sono annotati nella specifica sezione della Banca della terra. Con tale articolo sono, altresì, disciplinate le associazioni fondiarie, costituite tra i proprietari di terreni pubblici o privati, per la gestione collettiva degli stessi, per il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo. Anche le associazioni fondiarie possono partecipare alle assegnazioni di terreni incolti e abbandonati. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato, nel rispetto delle norme previste dal Codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia, dai rispettivi statuti redatti sulla base di specifiche Linee guida adottate dalla Giunta regionale. L'articolo dispone, infine, alcune modifiche all'articolo 18 della l.r. n. 12/2016 prevedendo che la Banca della terra sia articolata in due distinte sezioni, una relativa ai terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità della Regione non utilizzabili per altre finalità istituzionali e l'altra concernente terreni di proprietà privata censiti come incolti o abbandonati ed affidando la gestione dei terreni nelle stesse inseriti, rispettivamente, alla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio e alla direzione regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 16

Il presente articolo detta modifiche alla legge regionale 9/2021, n. 9 recante misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo. Le modifiche sono dirette a consentire la concessione dei contributi ivi previsti mediante i distretti socio-sanitari ai sensi della l.r. 11/2016.

Art. 17

L'articolo 17 è finalizzato a sostenere le persone in condizioni di maggiore fragilità economica e lavorativa mediante l'adozione di misure di sostegno economico volte alla realizzazione di iniziative di orientamento, accompagnamento e riqualificazione professionale. A tal fine si prevede la stipula di un un apposito protocollo d'intesa con la

Caritas di Roma e con gli altri enti territoriali e si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2022.

Con il presente articolo si provvede a disciplinare, in modo più puntuale, la figura del caregiver familiare rispetto al riconoscimento di principio del ruolo e del valore sociale dello stesso nel sistema integrato dei servizi socio assistenziali, di cui all'art. 26 della l.r. 11/2016, e al Piano Sociale regionale.

Per la definizione di caregiver familiare, in analogia a quanto sancito dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 255, si richiama la necessaria sussistenza di alcuni rapporti intercorrenti con l'assistito o di condizioni oggettive previste per legge (104/92 e 18/80).

Con le disposizioni introdotte dal presente articolo si riconosce formalmente la partecipazione attiva del caregiver alla programmazione dei servizi pubblici, sia in un'ottica di tutela del benessere del proprio assistito che di beneficiario diretto di interventi e misure di sostegno.

Vengono, altresì, individuate specifiche azioni, a carattere trasversale, per supportarne adeguatamente la responsabilità di cura e il carico assistenziale quali i percorsi informativi o i programmi di aggiornamento degli operatori professionali. Quest'ultimi, in particolare, sono finalizzati ad implementare le competenze e gli strumenti di lettura e valutazione della condizione del "caregiver familiare" come soggetto autonomo e distinto dall'assistito per individuare misure di sostegno personalizzate ed appropriate.

Le altre azioni contemplate, sono volte ad offrire una maggiore tutela alle aspettative del caregiver familiare nell'ambito lavorativo e assicurativo, sia in termini di riconoscimento delle competenze maturate nello svolgimento dell'attività assistenziale per un reinserimento lavorativo, specie in alcuni ambiti, sia di Iniziative volte alla sensibilizzazione ed informazione nei luoghi di lavoro sulla condizione di vita del "caregiver familiare" lavoratore con l'obiettivo di favorire, attraverso una politica di welfare aziendale, una maggiore conciliazione dei tempi di lavoro/impegno di cura come promozione e sensibilizzazione.

In questo senso, già con la DGR 341/2021, si era avviata una politica di servizi in favore del caregiver familiare.

Con il presente articolo si interviene precipuamente sulle disposizioni transitorie della legge regionale 7/2020 al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi circa la validità delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge e di consentire ai comuni l'introduzione di deroghe di carattere generale al requisito della collocazione delle strutture al piano terra tenuto conto delle specificità territoriali.

Art. 20

Con il presente articolo sono apportate delle modifiche alla legge regionale 27 giugno 2022, n. 10 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità" per introdurre uno specifico articolo relativo alle politiche di contrasto della discriminazione multipla delle donne con disabilità e per prevedere la partecipazione delle federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni di persone con disabilità in seno alla Cabina di regia.

Art. 21

L'articolo in oggetto propone modifiche alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne". Alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo si dispongono modifiche volte ad una riformulazione formale e ad un aggiornamento alle più recenti disposizioni nazionali in materia, in particolare concernenti l'onere di trasmissione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 46, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. 196/2006 e successive modifiche e/o della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del succitato d.lgs. 198/2006 e del DPCM 29 aprile 2022. Alla lettera d) del comma 1, si introducono, quali strumenti di carattere generale per una più efficace attuazione dei principi della legge regionale, gli articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater, concernenti l'Agenda di genere ed il Bilancio di genere, nonché, un sistema di acquisizioni dati d'intesa con l'istituto competente all'acquisizione dei dati a livello nazionale.

Il presente articolo intende garantire ai detenuti affetti da problematiche di salute mentale la predisposizione di percorsi terapeutici riabilitativi individualizzati realizzati dalle ASL.

Art. 23

Con il presente articolo, coerentemente a quanto già era previsto dall'articolo 23 della legge regionale 27/2006, si intende promuovere lo sviluppo delle forme di associazionismo e volontariato familiare per la gestione e il funzionamento di apposite strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, collocate in prossimità degli ospedali per la deospedalizzazione e il ricorso alla modalità del day hospital da parte delle persone affette da patologie oncoematologiche. A tal fine si prevede la possibilità di concedere immobili regionali e degli enti regionali alle predette forme di associazionismo e volontariato, nonchè la pubblicazione sul sito regionale di un elenco delle strutture c.d. "case ospitalità" presenti sul territorio regionale.

Art. 24

Con il presente articolo si intende incrementare l'indennità di residenza per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti prevista dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 58 (Provvidenze a favore delle farmacie rurali) tenuto conto della situazione di disagio in cui si trovano a operare.

Art. 25

Con la presente disposizione si intende chiarire, anche alla luce delle incertezze emerse in fase di applicazione, l'ambito oggettivo delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 4/2003 relativi, rispettivamente, alle attività professionali mediche, sanitarie e ortodontiche soggette ad autorizzazione e alle attività soggette a semplice comunicazione di inizio attività. Viene dunque chiarito che l'attività professionale può essere svolta oltre che in forma associata anche in forma di società tra professionisti.

Con il presente articolo si intende promuovere in coerenza con i principi della legislazione nazionale in materia e del Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere un approccio nella prestazione delle cure che tenga conto delle determinanti di genere sulla salute, attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione e di comunicazione e la formazione specifica del personale medico e sanitario.

Art. 27

l'articolo 27 apporta modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28/2019, relativo alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie locali. Rispetto alla originaria formulazione della norma citata, il fabbisogno complessivo di copertura è rideterminato, al 31.12.2021, in euro 750.207.283, con una riduzione complessiva, dal 31.12.2018, di euro 288.469.569, a fronte di una ricapitalizzazione effettiva di euro 90 milioni, finanziata nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021, secondo il piano di ammortamento, con risorse autonome della gestione sanitaria, riferibili all'utile di esercizio dalla stessa conseguito per le annualità 2018, 2019 e 2020. Si riporta di seguito una tabella con l'aggiornamento al 31.12.2021 dei valori negativi del fondo di dotazione degli enti del SSR rispetto al 31.12.2018.

Il miglioramento conseguito, unito alla valutazione della negativa congiuntura economico finanziaria attualmente in essere, ascrivibile alla crisi energetica e al conflitto fra Russia e Ucraina, rende necessario rivedere l'impegno finanziario del Bilancio Regionale per la copertura del fondo di dotazione, in ragione di 5 mln annui, anziché 91,091, per i soli esercizi dal 2023 al 2025.

L'articolo in oggetto prevede modifiche alla regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'Organizzazione del sistema turistico laziale, come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 maggio 2022, n. 8. In particolare, sono previste modifiche alle disposizioni della legge regionale 13/2007 recanti un chiarimento riguardo la sede dell'agenzia di viaggi, la disciplina delle sanzioni amministrative, introducendo, inoltre, una disposizione transitoria relativa ai procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in corso alla data di entrata in vigore della 1.r. 8/2022 che transitano alle amministrazioni comunali competenti, (commi 1 e 3). Il comma 2 provvede all'abrogazione della disposizione abrogativa di cui punto 10), della lettera a), del comma 1, dell'articolo 44, della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8, necessaria per coordinamento formale con 1'art. 3, comma 1, lettera t-sexies) della 1.r. 13/2007.

Art. 29

Il presente articolo propone diverse modifiche alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 recante norme per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio che riguardano, in particolare, la composizione del Coordinamento della Rete dei Cammini del Lazio, del Forum e alla disciplina del riconoscimento dei cammini.

Art. 30

Con la presente disposizione normativa si affida ai comuni già competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29 il compito di introitare i proventi delle sanzioni amministrative, nonché a ricevere il rapporto e gli eventuali scritti difensivi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e ad adottare i provvedimenti di cui al medesimo articolo 18 della legge 689/1981, mediante, in particolare, l'abrogazione del comma 2 bis dell'articolo 29 e l'inserimento della disciplina transitoria per i procedimenti in corso dell'art. 29 bis nel testo della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 recante "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico

dispone nel merito di contributi da assegnare per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale, finalizzati a favorire la diffusione della pratica sportiva e di contribuire alla valorizzazione sociale, turistica ed economica del proprio territorio. Nello specifico, si prevedono finanziamenti in favore della Federazione italiana Golf, per le attività propedeutiche allo svolgimento della Ryder Cup 2023 individuate nell'ambito del Tavolo permanente interistituzionale per la promozione della Ryder Cup 2023, alla Federazione italiana di Atletica leggera, per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024, alla Federazione italiana Triathlon, per la realizzazione di manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la pratica del triathlon ed alla Federazione italiana Tennis, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la pratica del tennis.

Art. 32

Con la presente proposta, non essendo stato possibile approvare il programma strategico triennale degli interventi di cui all'articolo 7 della l.r. 6/2016, si stabilisce, al fine di poter effettuare un adeguato uso delle risorse disponibili, che, con riferimento all'annualità in corso, trovi ancora applicazione il programma relativo al triennio precedente.

Art. 33

Con il presente articolo vengono apportate alcune modifiche alla legge regionale 22/2019 recante "Testo unico del commercio" volte, da un lato, a prevedere e regolamentare le attività occasionali ai fini solidaristici da parte di enti non commerciali, effettuate su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca e, dall'altro, a dettare una disciplina più dettagliata relativamente alla partecipazione degli operatori non professionali ai mercatini dell'antiquariato, del collezionismo e dell'artigianato creativo, alle fiere promozionali e alle sagre.

Il presente articolo apporta, al comma 1, delle modifiche al comma 3 dell'articolo 19 della 1.r. 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) trasferendo la competenza a predisporre l'elenco dei quesiti per l'esame di idoneità per il servizio di taxi, o di noleggio con conducente, dalla Regione alle province e prevedendo che tale elenco vada aggiornato almeno ogni due anni.

Il comma 2 dell'articolo in questione apporta, invece, modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/1998, sostituendo, al comma 2 dello stesso articolo 16, la previsione della previa intesa con le province e il comune di Roma per l'approvazione di specifici piani (per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario), con la previsione di sentire gli enti locali interessati. Conseguentemente abroga il comma 3 dell'articolo 16 che si riferisce alla suddetta intesa. Si procede, poi, ad introdurre, dopo il comma 3 dell'articolo 21 della menzionata l.r. 30/1998, un comma 3 bis che contiene la previsione di specifiche fattispecie sanzionatorie relative all'esercizio di servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali e alle infrazioni che riguardano il mancato possesso, ancorché temporaneo, dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, individuando conseguentemente le sanzioni da applicare.

La presente proposta normativa prevede, poi, al comma 3, modifiche alla l.r. 15 novembre 2019, n. 23 di disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente che in parte sono volte ad un migliore coordinamento interno del testo normativo vigente (evitando inutili ripetizioni o chiarendo meglio alcuni passaggi amministrativi) ed in parte innovano la normativa vigente, prevedendo, in particolare che, ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, l'impresa deve possedere oltre ai requisiti già previsti dal comma 1 dell'articolo 4, anche quello di non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo per l'esercizio dei servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus. Si ritiene, poi, di dover abrogare l'articolo 10, che prevede la costituzione di una commissione, composta sia da rappresentanti politici che amministrativi, finalizzata a garantire omogeneità e uniformità nell'esercizio dell'attività svolta dai SUAP dei comuni territorialmente competenti. Si rappresenta che, di fatto, tale

commissione non è mai stata costituita non comprendendosene bene l'utilità e la finalità, tenuto conto, peraltro dell'autonomia del SUAP nell'esercizio delle proprie attività. Conseguentemente si provvede, altresì, alla abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 che si riferisce a tale commissione.

Infine, il comma 4 del presente articolo prevede la proroga al 1° gennaio 2024 dei termini previsti dai commi 32, 33 e 35 dell'articolo 7 della 1.r. 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) e successive modificazioni.

Art. 35

Il presente articolo è diretto a potenziare la rete di assistenza sanitaria regionale, prevedendo a tal fine che la Regione possa trasferire a titolo gratuito alle aziende sanitarie locali immobili del proprio patrimonio disponibile.

Art. 36

Il presente articolo reca modifiche agli articoli 16 e 17 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)".

In particolare, si dispone che, al fine di ripianare l'eventuale disavanzo finanziario o la perdita di gestione dell'esercizio in corso o di quelli precedenti delle ASP, il Consiglio di amministrazione, previa adozione di un apposito piano di dismissione ed acquisito il parere vincolante della Conferenza di servizi prevista dall'articolo 16, comma 9, della legge succitata, possa ricorrere all'alienazione di beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile non indispensabili per i fini dell'Ente, disponendo contestualmente la costituzione di una riserva finalizzata alla ricostituzione del fondo di dotazione di cui all'allegato B.2. al Regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5, in misura pari almeno al dieci per cento in ragione d'anno, a far data dal 1° esercizio successivo a quello in cui è stata concessa l'autorizzazione.

Inoltre, si introduce una specifica clausola di salvaguardia che consente di non computare, ai fini dell'eventuale commissariamento dell'Ente in perdita per tre esercizi consecutivi, le perdite maturate nel corso dello stato di emergenza causata dal COVID-19.

Con il presente articolo si intende estendere anche alle Aziende sanitarie locali e agli altri enti del Servizio sanitario regionale la possibilità di concedere in comodato d'uso gratuito per la durata massima di cinquanta anni allo Stato e agli enti pubblici territoriali nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed a enti del terzo settore i beni mobili ed immobili di loro proprietà d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, nonché di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati per consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata e la gestione degli stessi beni.

Art. 38

Con l'articolo in esame si dispone l'integrazione della legge regionale di assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024 (legge regionale 11 agosto 2022, n. 16) nella parte relativa all'approvazione dello schema riassuntivo dell'assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024 dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

Art. 39

Con il presente articolo si intende fissare il termine ultimo per la presentazione delle istanze di rinnovo dei contratti di affitto, qualora non ancora presentate, alla data del 31 dicembre 2022. Tale intervento normativo consentirà il rinnovo dei contratti agrari al maggior numero di imprese agricole esistenti e di fatto operanti sui fondi da numerosi anni, consolidandone l'attività nello spirito del legislatore regionale intervenuto con la legge regionale n. 12/2016 e tenuto conto altresì delle criticità affrontate dalle medesime imprese in questi ultimi anni a causa della pandemia da Covid 19, della più recente crisi ucraina e della perdurante siccità, che hanno fortemente impattato sulla produzione e redditività delle imprese agricole presenti sul territorio laziale.

Art. 40

La disposizione dell'articolo in esame integra la disciplina sul mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A., prevista dal comma 2

dell'articolo 3 della 1.r. 12/2022, specificando che la promozione di azioni volte all'ampliamento e al rilancio dei servizi svolti da tali società potrà essere realizzata anche attraverso processi di fusione.

Art. 41

L'articolo in questione modifica il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 4/1984, al fine di adeguare agli orientamenti della più recente giurisprudenza amministrativa le disposizioni regionali vigenti sul sistema di contabilità dei consorzi di bonifica.

Art. 42

Le modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2021 concernente la partecipazione della Regione alla Fondazione "Vittorio Occorsio" hanno lo scopo di chiarire che la Regione partecipa alla fondazione medesima, in conformità alle disposizioni dello statuto, a solo titolo di sostenitore. A tal fine si apportano, sia al comma 1 che al comma 3 del suddetto articolo 9, le dovute modifiche. Inoltre, sempre a scopo di apportare elementi di ulteriore chiarezza circa le modalità di partecipazione e, in particolare, in riferimento alle modalità di erogazione delle risorse finanziarie regionali per la partecipazione, si prevede un rinvio ad apposita deliberazione della Giunta regionale per la definizione delle modalità di partecipazione.

L'articolo 112, comma 3, della l.r. n. 14/2021 stabilisce, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società a controllo pubblico regionale, in modo tale che, in caso di aumento del valore della produzione, il contenimento delle spese di funzionamento sia perseguito nel triennio in rapporto al valore della produzione La presente modifica intende specificare che, in considerazione del settore in cui ciascuna società opera, è possibile diversificare gli obiettivi sulle spese di funzionamento che non debbono necessariamente essere ancorati al valore della produzione, consentendo di individuare anche altro idoneo parametro a cui rapportare gli stessi.

Il presente articolo apporta modifiche agli articoli 3, 5, 7, 25 e 26 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 15, recante "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale". In particolare, con le modifiche agli articoli 3 e 5 della 1.r. 15/2014 si intende valorizzare il settore dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale attraverso la promozione e il sostegno delle attività degli enti gestori dei poli culturali stabili di proprietà regionale per lo spettacolo dal vivo, come previsto alla modifica al comma 4 dell'articolo 3, nonché attraverso la promozione e il sostegno dello spettacolo dal vivo presso il polo culturale multidisciplinare per l'esercizio stabile dello spettacolo dal vivo della Regione denominato "Spazio Rossellini", previsto nella modifica all'articolo 5. Le modifiche agli articoli 25 e 26 concernono le previsioni relative alla copertura finanziaria per l'attuazione delle attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo previste con le summenzionate modifiche agli articoli 3 e 5 della l.r. 15/2014. Infine, attraverso le modifiche all'articolo 7 della l.r. 15/2014 si provvede, tramite la sostituzione della lettera d-ter del comma 1 e la modifica al comma 2 dell'articolo 7 suddetto, a disporre la partecipazione della Regione all'Associazione "Cento Città in Musica (A.C.C.M.)", quale ente associativo costituito tra enti territoriali della Regione Lazio, per lo sviluppo e il potenziamento di spettacoli musicali dal vivo nella Regione.

Art. 44

Con il presente articolo, tramite una revisione della normativa regionale già recante funzioni amministrative in materia di governo del territorio in capo ai comuni, si propone un rafforzamento di specifiche funzioni amministrative in capo a Roma Capitale, nell'ambito dei procedimenti finalizzati alla definizione o variazione della strumentazione urbanistica e all'assunzione dei relativi atti di approvazione. Al comma 1, in particolare, viene attribuita a Roma Capitale la competenza ad approvare le varianti al piano regolatore generale, incluse le relative norme tecniche di attuazione e le varianti derivanti dai programmi integrati di intervento di cui alla l.r. 22/1997, le varianti previste dagli artt. 4, commi 1 e 5, e 6 bis della l.r. 36/1987 e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all'art. 2, comma 6, della l.r. 7/2017. Il relativo procedimento di adozione e approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina viene disciplinato dettagliatamente al comma 2 e al comma 3. Al comma 3 si prevede, in

particolare, la trasmissione alla Regione, da parte di Roma Capitale, della variante adottata dall'Assemblea Capitolina entro dieci giorni dal deposito presso la segreteria comunale, affinché la Regione medesima verifichi che le varianti adottate non abbiano portata generale tale da comportare una modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, prevedendo in caso si accertino le suddette modifiche allo strumento urbanistico generale, l'obbligo in capo a Roma Capitale provvedere ai sensi dell'articolo 66 bis della 1.r. 38/1999. La Regione, pertanto, si spoglia, in favore di Roma Capitale, dei poteri approvativi di tali strumenti urbanistici, ad eccezione dell'approvazione di varianti avente carattere generale o idonee ad incidere sulle caratteristiche essenziali del piano o sui relativi criteri di impostazione per le quali continua ad applicarsi il procedimento disciplinato all'articolo 66 bis della l.r. 38/1999, così come previsto al suddetto comma 3. Al comma 4, inoltre, vengono inclusi nella completa ed autonoma sfera approvativa di competenza di Roma Capitale una serie di strumenti e deliberazioni, quali i piani attuativi, i programmi urbanistici e i programmi pluriennali di attuazione di cui agli artt. 1, 1 bis e 9 della 1.r. 36/1987, le deliberazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della 1.r 7/2017, le variazioni allo strumento urbanistico previste dall'art. 8 del d.P.R. 160/2010 e dall'art. 19 del D.P.R. 327/2001, i regolamenti edilizi, il programma urbano dei parcheggi di cui all'art. 6 della legge 122/1989, le tabelle parametriche per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 d.P.R. 380/2001. Infine, al comma 5 è previsto l'obbligo in capo a Roma Capitale di trasmissione alla Regione, a fini conoscitivi, delle deliberazioni di approvazione di cui ai commi 1 e 4. Al comma 6 del presente articolo, in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti commi, volti al rafforzamento delle funzioni di Roma Capitale e di semplificazione delle procedure in materia di governo del territorio, si attribuisce a Roma capitale la competenza in ordine alle funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica relativa ai programmi e ai piani di cui al presente articolo, aventi impatti significativi sull'ambiente. A tal fine Roma Capitale, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, dovrà individuare la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d. lgs. n. 152/2006, garantendo, in particolare: separazione di funzioni rispetto all'autorità procedente, adeguato grado di autonomia e competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

La presente disposizione normativa concerne l'efficacia delle norme del Capo II della legge regionale n. 24 del 1998 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico). In particolare, si è reso opportuno un chiarimento circa l'efficacia delle disposizioni del Capo II della l.r. 24/1998, recanti la disciplina delle modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico, che, a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale da parte del Consiglio regionale, nel quale dette norme sono riportate e integrate, cessano di avere efficacia per le aree disciplinate dal medesimo Piano.

Art. 46

Il presente articolo apporta modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). In particolare, si dispone la modifica al comma 1 dell'articolo 1, integrando alcune fattispecie già presenti nell'ambito delle funzioni delegate ai comuni ai sensi del comma 1 o aggiungendo ulteriori ipotesi all'elenco medesimo.

Art. 47

Il presente articolo dispone modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio). In particolare, con le modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 55, concernente l'edificazione in zona agricola, si prevede di adeguare il vincolo del non superamento della volumetria esistente nell'ambito degli interventi di recupero disciplinati per gli edifici esistenti in zona agricola, si chiarisce che la premialità del 10%, già consentita per una sola volta in occasione di tali interventi, si applica anche agli edifici con destinazione abitativa rurale oltre che residenziale e di specificare, tenuto conto delle modifiche introdotte a livello nazionale con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 del D.P.R. 380/2001), che a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in zona agricola la delocalizzazione sia generalmente consentita nell'ambito dello stesso lotto a differenza di ciò che accade per i soggetti agricoli, che, previa presentazione del PUA, possono

effettuare delocalizzazioni nell'ambito dell'azienda agricola anche in lotti diversi e contigui. Con riferimento all'articolo 65 concernente i termini per l'adozione dei PUCG si prevede di apportare modifiche al comma 2. Tali modifiche consentono nello specifico di richiamare quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 380/2001 adeguandosi alle disposizioni nazionali e, per i comuni dotati di programma di fabbricazione, si ammette l'applicazione delle disposizioni in materia di rigenerazione urbana. Infine, con la modifica all'articolo 66 della l.r. 38/1999 recante la disciplina transitoria di applicazione delle norme urbanistiche previgenti alla citata legge regionale, si è voluto fissare nella data del 31 dicembre 2026 un termine finale certo per l'applicazione transitoria della suddetta normativa urbanistica previgente alla l.r. 38/99.

Art. 48

Il presente articolo reca diverse proposte di modifica alla normativa regionale in materia urbanistica. Al comma 1, si prevedono modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) finalizzate in massima parte allo snellimento delle procedure, riguardanti, in particolare, le ipotesi di varianti ai piani particolareggiati ed ai piani attuativi comportanti varianti allo strumento urbanistico generale non soggette ad approvazione regionale di cui all'articolo 1 (prevedendo, lo spostamento della fattispecie di cui al comma 3 ter dell'articolo 1 bis nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1), la disciplina concernente il permesso di costruire convenzionato e l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, nonché l'abrogazione dell'articolo 5 concernente le deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale in ipotesi specifiche ormai ritenute assorbite dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della medesima l.r. 36/1987. In tema di procedure di approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata si propone la modifica all'articolo 6 bis della 1.r. 36/1987 con l'inserimento di una precisazione volta a chiarire l'esclusione dalle procedure di approvazione di cui all'articolo 6 bis delle varianti che interessino le zone omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le ipotesi di cui ai commi 3 e 4. Al comma 2, per motivi di coordinamento con la disposizione recante l'abrogazione dell'articolo 5 della 1.r. 36/1987 appena citata, si prevede la modifica alla 1.r. 22/1997, sostituendo il rinvio all'articolo 5 abrogato con il corretto rinvio all'articolo 4. Infine, al comma 3 si propone una modifica alla normativa regionale di cui alla l.r. 11 agosto 2008,

n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), anch'essa necessaria per motivi di chiarezza e coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 1-ter della 1.r. 36/1987 concernente l'esercizio del potere sostitutivo regionale nell'iter di formazione del permesso di costruire convenzionato.

Art. 49

Con il presente intervento normativo si intende istituire la Commissione regionale per la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico ai sensi dell'articolo 137 del D.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che svolge il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del citato d.lgs. 42/2004.

Art. 50

L'articolo in oggetto apporta modifiche alle disposizioni normative regionali in materia di rigenerazione urbana di cui alla l.r. 7/2017 e, in particolare agli articoli 5, 6 e 8. Con la modifica all'articolo 5 si chiarisce che gli ampliamenti previsti per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico sono effettuabili su superfici preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, in sostituzione del precedente riferimento a "parti esistenti". In tema di interventi diretti di cui all'articolo 6 si sostituisce il comma 2 del citato articolo per una formulazione più chiara circa i criteri applicabili per i cambi di destinazione d'uso. Infine, all'articolo 8 si prevedono modifiche concernenti le modalità di cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici e sulla monetizzazione eventuale dei suddetti standard, chiarendo che la suddetta procedura è sempre soggetta alla previa valutazione dell'amministrazione comunale.

Art. 51

Con l'articolo in oggetto si apportano modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 recante: "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" e, in particolare all'articolo 16, già recante la possibilità di interventi urgenti, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti su immobili della Regione, delle ATER, degli altri enti dipendenti della Regione e degli enti locali, precisando, con l'odierna modifica, che la possibilità di realizzare nuove volumetrie di cui al comma 4 ter

è riferito a immobili a destinazione sia residenziale che non residenziale. Inoltre, si prevede l'aggiunta di un comma 4-quinquies all'articolo 16, al fine di precisare che gli interventi urgenti previsti dal medesimo articolo riguardano anche immobili realizzati da investitori istituzionali come definiti al d.lgs. 58/1998, come consentito agli stessi anche ai sensi della normativa statale di cui all'articolo 10, comma 7 ter, del d.l. 76/2020.

Art. 52

L'articolo in oggetto prevede, al comma 1, una modifica al comma 133 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, al fine di precisare che i destinatari della norma sono gli operatori economici operanti nel settore dell'edilizia abitativa. Al comma 2, si prevede che la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine di consentire la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati prevista al comma 134 bis dell'articolo 2 della l.r. 7/2014 sia applicabile anche agli interventi inseriti nel programma di interventi di cui al comma 133. Al comma 3 si prevede la sostituzione del comma 134-quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, che già disponeva in materia di efficacia delle graduatorie di edilizia agevolata e di decorrenza dei termini per l'inizio dei lavori da parte dei soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento. Il comma 134-quinquies viene riformulato prevedendo sia il mantenimento dell'efficacia delle suddette graduatorie al 31 dicembre 2023, sia una più dettagliata disciplina relativa alle fasi successive alla decorrenza del termine di tredici mesi per l'avvio dei lavori, con espresso rinvio alla revoca dei relativi finanziamenti. Viene infine introdotta la possibilità di prevedere, nei successivi bandi di edilizia agevolata, criteri premiali in favore dei soggetti ammessi a finanziamento nell'ambito di graduatorie dichiarate decadute, ai sensi del presente articolo, per cause ad essi non imputabili. Infine, al comma 4, si dispone, con la modifica al comma 171 dell'articolo 2, della legge regionale 9/2010, la possibilità di trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati, nel rispetto della normativa vigente e dei commi 134-bis, 134-ter e 134 quater dell'articolo 2 della l.r. 7/2014, per gli interventi previsti nei bandi di cui all'articolo 82 della l.r. 8/2002 abrogato dallo stesso comma 171.

Art. 53

L'articolo in oggetto apporta diverse modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente la "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica". In particolare, si prevede, attraverso una modifica all'articolo 1 della 1.r. 12/1999 ad aggiornare la normativa regionale con l'inserimento della definizione data dal legislatore statale di alloggio sociale, ai sensi del DM 22 aprile 2008. A livello regionale, pertanto, viene ribadito quanto già previsto a livello nazionale con la conseguenza di chiarire, altresì, la non applicabilità a tale tipologia di immobili dell'imposta municipale propria (IMU). Le modifiche all'articolo 7-quater relativo al Comitato di vigilanza per le cooperative edilizie chiariscono le funzioni del Comitato stesso ed intervengono sul tema dei compensi ai membri esterni del Comitato tramite un rinvio alle disposizioni previste all'articolo 387 del r.r. 1/2002, nonché sulla disciplina dei sopralluoghi. A seguire, l'articolo in oggetto prevede sensibili modifiche agli articoli 11 e 16 della 1.r. 12/1999 concernenti i requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e agli alloggi di edilizia agevolata, al fine di un più chiaro rinvio alla normativa statale in materia di immigrazione concernente i requisiti soggettivi equiparati al possesso della cittadinanza italiana per i cittadini stranieri che potenzialmente possono avervi accesso, nonché al fine di prevedere la possibilità di far riferimento alla residenza effettiva secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, in subordine alla residenza anagrafica. Infine, per quanto concerne la verifica dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia agevolata, attraverso la modifica del comma 2 del citato articolo 16 si apportano chiarimenti al fine di circoscrivere con esattezza il momento in cui i suddetti requisiti devono essere posseduti e, con la sostituzione del comma 3 del medesimo articolo 16, si apportano chiarimenti sulla qualificazione di nucleo familiare, con particolare riferimento all'ipotesi di richiedente l'alloggio che al momento della presentazione dell'istanza risulti appartenente al nucleo familiare d'origine. Si interviene, altresì, con una modifica all'articolo 11 anche in relazione al possesso dei requisiti soggettivi, nei casi in cui sia stata effettuata integrazione alla domanda di partecipazione al bando di concorso. La modifica all'art. 12, comma 5-bis, è

volta ad uniformare l'applicazione delle norme in materia di ampliamento del nucleo familiare residente in un alloggio pubblico. Con la modifica all'articolo 15 si permette a coloro che hanno occupato un alloggio di poter partecipare nuovamente ai bandi decorsi cinque anni dal rilascio dello stesso.

Art. 54

L'articolo in oggetto prevede modifiche all'articolo 48 bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" in materia di piani di alienazione di alloggi di elevato pregio rientranti nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In particolare, al comma 1 dell'articolo 48 bis in esame si precisa che la determinazione del costo degli alloggi è effettuata in riferimento al valore OMI riferito al secondo semestre 2015; al comma 1-bis.0. si inserisce la possibilità in alternativa all'acquisto dell'immobile da parte del nucleo assegnatario di immobile inserito nei piani di cessione di usufruire di alienazione con patto di futura vendita; al comma 1-bis.02. S precisa che il valore OMI a cui far riferimento è il valore OMI minimo. Infine, si sostituisce il comma 1-quinquies con una riformulazione che preveda la possibilità di abbattimenti sul prezzo con riferimento agli immobili del patrimonio destinato ad uso abitativo, escludendo gli immobili a destinazione non residenziale, la cui disciplina, anche essa oggetto di riformulazione ai sensi dell'articolo 48 della presente proposta di leggi, è rimessa, anche per quanto concerne l'ipotesi di alienazione di immobili di pregio, all'articolo 1, comma 87, della l.r. 14/2008.

Art. 55

Con la disposizione normativa in oggetto si prevede una modifica al comma 87 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 concernente "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio", già recante disposizioni in materia di locazione o vendita di immobili ad uso non abitativo di proprietà delle ATER, intervenendo, in particolare, sul calcolo del prezzo di vendita, precisando che in caso di vendita di immobili di elevato pregio, il relativo prezzo di vendita è calcolato sulla base di quotazioni OMI medie rilevate nei sei mesi antecedenti la richiesta di vendita ed inserendo un limite massimo alla possibilità di abbattimento del prezzo in relazione alla vetustà dell'immobile.

Il presente articolo reca modifiche ai commi136 e 150 dell'articolo 22 della 1.r. 1/2020.

Con la prima modifica si introduce la possibilità di alienazione del patrimonio delle Ater ai comuni e alle ASP per l'assegnazione a soggetti in condizione di disagio economico e per la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

La modifica al comma 150 ha lo scopo di precisare che al completamento dell'istruttoria relativa alle istanze di regolarizzazioni concernenti richieste presentate ai sensi della legge regionale 33/1987 e successive modifiche, assegnazioni a carattere provvisorio o in assistenza alloggiativa e ampliamenti dei nuclei familiari, gli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica debbano adottare il relativo provvedimento finale.

Art. 57

Con il presente articolo si apportano modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002 n. 30 recante "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e, in particolare agli articoli 16 e 17 della medesima legge, rispettivamente concernenti procedure di mobilità tra il personale in servizio presso le ATER e procedure di estinzione delle morosità degli assegnatari e di recupero in via transattiva dei relativi crediti.

Art. 58

Con il presente articolo si prevedono misure di sostegno alle ATER per far fronte all'incremento dei costi di riscaldamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, mediante istituzione di apposito Fondo per compensare il suddetto incremento. Inoltre, al comma 3, si promuove l'adozione di sistemi di rendicontazione trasparente dei consumi e la realizzazione di idonei interventi di riqualificazione energetica da parte delle ATER al fine di favorire l'efficientamento energetico e la riduzione dei costi di gestione degli impianti termici degli immobili gestiti dalle medesime aziende.

L'articolo in oggetto si rende necessario al fine di dare attuazione a specifici impegni assunti dal Presidente della Regione (note prot. 22778 del 11/01/2022, 82757 del 27/01/2022, 762813 del 2/08/2022 e 884295 del 15/09/2022 e in riscontro alla nota DAR-0014425-A-09/09/2022) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito di un confronto collaborativo diretto a escludere l'impugnativa delle disposizioni legislative regionali davanti alla Corte Costituzionale.

Art. 60

Con la presente proposta normativa si prevede, per tutti i tipi di atti, che la pubblicazione degli stessi sul BUR non comporti oneri a carico dei richiedenti, superando quindi la previsione del pagamento di una somma per le inserzioni la cui pubblicazione non è obbligatoria per legge. L'opportunità della proposta tiene conto della esiguità degli importi in entrata (il costo forfettario per ciascuna inserzione è pari a euro 5,16 oltre IVA, se dovuta, per un importo complessivo annuo, in entrata, pari a circa euro 4.000,00) e della esigenza di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa. Infatti, al fine di consentire agli inserzionisti il pagamento delle attuali tariffe, il modulo Bollettino Ufficiale di Sicer dovrebbe essere integrato con la piattaforma nazionale PAGOPA, con le conseguenti implementazioni informatiche. Le inserzioni gratuite consentiranno, pertanto, un contenimento dei costi di gestione ed una maggiore flessibilità delle urgenze.

Art. 61

L'articolo in esame reca varie disposizioni finanziarie varie prevedendo, tra l'altro, l'incremento dello stanziamento dei fondi speciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale n. 21/2021 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, al comma 1 sono integrati per euro 3 milioni, per l'anno 2022, il fondo speciale di parte corrente e per euro 2 milioni, per l'anno 2022, euro 5 milioni, per l'anno 2023 ed euro 7 milioni, per l'anno 2024, il fondo speciale in conto capitale.

L'integrazione prevista tiene conto delle risorse attualmente disponibili sul bilancio regionale a valere sui fondi speciali predetti (in considerazione delle leggi già approvate e/o delle PL già "prenotate"), in rapporto alle esigenze di cui alla proposta di legge in oggetto ed alle

proposte di legge in corso di esame da parte della Commissione competente in materia di bilancio o dell'Aula consiliare.

Al comma 2 sono apportate modifiche all'Allegato A dell'articolo 1 della legge regionale n. 20/2021 (Legge di stabilità regionale 2022), concernente le leggi regionali di spesa, in riferimento alle seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche) e successive modifiche, incrementata per euro 2 milioni, per l'anno 2022, euro 5 milioni, per l'anno 2023, euro 7 milioni, per l'anno 2024 ed euro 2 milioni per ciascuna annualità dal 2025 al 2033. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in considerazione delle esigenze rappresentate dai vari Comuni in relazione agli interventi in materia di opere pubbliche da realizzarsi sul territorio regionale, a fronte dei quali, per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, la Giunta regionale concede finanziamenti straordinari;
- b) autorizzazione di spesa relativa al comma 123 dell'articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, concernente le spese di parte corrente per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene, incrementata per euro 100 mila, per l'anno 2022. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in considerazione delle esigenze rappresentate dal Commissario in riferimento agli interventi previsti dalla legge, tenuto conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente;
- c) autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni), incrementata, per l'anno 2022, rispettivamente, per euro 80 mila, per gli interventi di parte corrente e per euro 20 mila, per gli interventi in conto capitale. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato, oltre che tenuto conto delle disponibilità dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, in riferimento alla possibilità per ATER di procedere ad un avviso pubblico per manifestazione di interesse alla concessione di aree di sua proprietà, per favorire progetti di inclusione sociale aventi ad oggetto la promozione e la realizzazione di azioni di amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione dei ben comuni mediante la stipulazione del patto di collaborazione di cui all'art. 6, comma 2 l.r. n. 10/2019;
- d) autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)) articolo 11,

comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, concernente gli interventi in conto capitale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), incrementata per euro 2 milioni, per l'anno 2022. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in riferimento all'acquisto dell'immobile da destinare a sede di Arpa Lazio Rieti, tenuto conto anche del procedimento giudiziale pendente con la società Elpi s.r.l., tenuto conto delle disponibilità del fondo speciale in conto capitale;

- e) autorizzazione di spesa relativa all'articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, concernente il "Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile parte corrente", incrementata per euro 10 mila, per l'anno 2023 ed euro 200 mila, per l'anno 2024. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in considerazione dei finanziamenti che l'Amministrazione intende concedere per le comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti ai sensi della normativa sopra citata, tenuto conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente;
- f) autorizzazione di spesa relativa agli interventi di parte corrente derivanti dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, concernente la partecipazione della Regione Lazio al Consorzio autonomo del Porto di Civitavecchia, ora Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale ai sensi del d.lgs. n. 169/2016, con uno stanziamento da prevedere pari ad euro 2,5 milioni, per l'anno 2024. L'importo oggetto dell'integrazione tiene conto degli interventi di valorizzazione del porto di Civitavecchia, in termini di riqualificazione, ristrutturazione, efficientamento energetico e allestimento degli spazi, considerato che, oltre ad essere il principale porto regionale, è l'ottavo porto in Italia con 1.412 navi, mentre è al primo posto grazie alle 893 navi da crociera che vi attraccano;
- g) autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e successive modifiche, incrementata per euro 89 mila, per l'anno 2022. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato sulla base delle esigenze prospettate dalla struttura regionale competente relativamente alla possibilità di attivare la procedura relativa all'istituzione dei nuovi Consigli dei Giovani mediante l'erogazione di contributi alle amministrazioni comunali, in riferimento a quanto disposto dalla legge regionale n.20/2007 e ss. mm. e ii., tenuto conto delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa posta a copertura (legge regionale n. 29/2001);
- h) autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale LAZIOcrea S.p.A., incrementata per euro 100

mila, per l'anno 2022. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in riferimento al completamento dei lavori di restauro del reperto storico ed archeologico consistente in una nave da guerra di epoca romana e denominata "Liburna", presso il comune di Fiumicino, tenuto conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente;

i) autorizzazione di spesa relativa all'articolo 22, commi da 94 a 98, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, concernente la Fondazione Vulci – Funzionamento e attività, incrementata per euro 250 mila, per l'anno 2023. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in considerazione delle attività in ambito culturale che la Fondazione svolge e che la Regione, in qualità di socio fondatore, intende promuovere, tenuto conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente.

Art. 62

L'articolo 62 reca, infine, le disposizioni sull'entrata in vigore della legge.

Il Vicepresidente, Assessore alla "Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi"

DANIELE LEODORI

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale" e nel rispetto della normativa vigente in materia.

> Informazioni generali

La PL concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali", si compone di nove Capi e 62 articoli, alcuni dei quali aventi carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, altri aventi effetti sul bilancio regionale.

All'interno del **Capo I** sono ricompresi gli undici articoli in materia di difesa del suolo, transizione ecologica, tra i quali i seguenti aventi effetti finanziari: l'approvazione del Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura (art. 1), la modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 8/2020, per quel che concerne la copertura ad invarianza finanziaria della Scuola di alta formazione di protezione civile (art. 2), le modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 45/1998 ed all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2018, relativamente all'attribuzione ad ARPA Lazio delle attività di ispezione delle opere o degli edifici dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica, nonché ad una ridefinizione delle modalità di utilizzazione delle risorse derivanti dai proventi degli oneri istruttori e della copertura finanziaria della nuova attribuzione di funzioni (art. 4), le misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi (art. 5), il rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute da cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i moduli abitativi provvisori del Comune dell'Aquila (art. 6), l'istituzione del reddito energetico regionale (art. 8) e le disposizioni finalizzate all'incentivazione all'elettrificazione delle utenze domestiche (art. 9).

All'interno del **Capo II** sono ricompresi i quattro articoli in materia di tutela dell'ambiente, tra i quali i seguenti aventi effetti finanziari: gestione della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (art. 12) e le disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei terreni incolti e abbandonati (art. 15).

All'interno del **Capo III** sono ricompresi i dodici articoli in materia di politiche sociali e tutela della salute, tra i quali i seguenti aventi effetti finanziari: il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa (art. 17), le modifiche alla legge regionale n. 10/2022 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), concernenti l'introduzione di politiche di contrasto della discriminazione multipla delle donne con disabilità (art. 20), le disposizioni a favore delle farmacie rurali (art. 24), le disposizioni relative alla medicina di genere (art. 26) e le modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28/2019, concernente le disposizioni finanziarie in materia sanitaria (art. 27)

All'interno del **Capo IV** sono ricompresi i sette articoli in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, tra i quali, quello avente effetti finanziari, è l'articolo concernente i contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale (art. 31).

All'interno del **Capo V** sono ricompresi i nove articoli in materia di patrimonio, enti pubblici e partecipazioni regionali, tra i quali citiamo la norma modificativa dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2022 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie), mediante la quale si approva lo schema riassuntivo dell'assestamento 2022-2024 dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) (art. 38) e l'articolo avente effetti finanziari

concernente le modifiche alla legge regionale n. 15/2014 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale e successive modifiche) (art. 43, comma 1, lettera e)).

All'interno del **Capo VI** sono ricompresi i quindici articoli in materia di governo del territorio e politiche per la casa, tra i quali i seguenti aventi effetti finanziari: le modifiche alla legge regionale n. 12/1999 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica e successive modifiche - Comitato di vigilanza per le cooperative edilizie) (art. 53, comma 1, lettera b)) e l'istituzione del fondo per compensare l'aumento dei costi di riscaldamento degli alloggi ATER (art. 58).

All'interno del **Capo VII** sono ricompresi i due articoli relativi alle disposizioni modificative di leggi regionali varie, entrambi aventi effetti finanziari: nello specifico, le modifiche alla legge regionale n. 11/2022 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie) (art. 59, comma 3, lettera b)) e le modifiche alla legge regionale n. 12/2011, concernenti la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione (art. 60).

All'interno del **Capo VIII**, è ricompreso l'articolo relativo all'incremento dei fondi speciali e alle disposizioni finanziarie varie, quest'ultime riguardanti, principalmente, le modifiche all'Allegato A della l.r. n. 20/2021, concernente le autorizzazioni di spesa delle leggi regionali (art. 61).

Infine, all'interno del Capo IX, è ricompresa la disposizione concernente l'entrata in vigore (art. 62).

Qualificazione degli oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalla PL in oggetto sono di parte corrente e in conto capitale, come specificato nella tabella di seguito riportata.

Dall'articolo 2 (copertura ad invarianza finanziaria della Scuola di alta formazione di protezione civile) e dall'articolo 12 (Gestione della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile), è stato previsto che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Per quel che concerne l'articolo 8 è stato previsto anche il possibile concorso delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2021-2027¹, in corso di attivazione.

intervento		oneri finanziari
Art. 1	Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura	in conto capitale
Art. 2	Scuola di alta formazione di protezione civile (modifiche alla l.r. n. 8/2020)	invarianza finanziaria
Art. 4	ARPA Lazio - modifiche alla l.r. n. 45/1998 ed all'art. 21 della l.r. n. 7/2018	parte corrente
Art. 5	Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi	parte corrente
Art. 6	Rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute da cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i moduli abitativi provvisori del Comune dell'Aquila	parte corrente
Art. 8	Reddito energetico regionale	in conto capitale
Art. 9	Incentivazione all'elettrificazione delle utenze domestiche	in conto capitale

¹ In particolare, ricordiamo gli OS 2.1 "Promuovere misure di efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" e 2.2 "Promuovere le energie rinnovabili", per i quali sono previsti, a valere sulle annualità dal 2022 al 2027, complessivamente euro 180 milioni ed euro 80 milioni (risorse in c/capitale).

intervento		oneri finanziari
Art. 12	Gestione della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile	invarianza finanziaria
Art. 15	Spese per il recupero e la valorizzazione dei terreni incolti e abbandonati	parte corrente
Art. 17	Sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa	parte corrente
Art. 20	Modifiche alla legge regionale n. 10/2022 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) – Politiche di contrasto della discriminazione multipla delle donne con disabilità	parte corrente
Art. 24	Disposizioni a favore delle farmacie rurali	parte corrente
Art. 26	Medicina di genere – interventi di sensibilizzazione	parte corrente
Art. 26	Medicina di genere – formazione personale medico e sanitario	invarianza finanziaria
Art. 31, c. 1, lett. a)	Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale - Spese per le attività propedeutiche alla Ryder Cup 2023	parte corrente
Art. 31, c. 1, lett. b)	Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale - Spese per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024	in conto capitale
Art. 31, c. 1, lett. c)	Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale - Spese per la realizzazione di manifestazioni per la conoscenza e la pratica del triathlon	parte corrente
Art. 31, c. 1, lett. d)	Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale - Spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la pratica del tennis – parte corrente	parte corrente
	Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale - Spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la pratica del tennis – parte in conto capitale	in conto capitale
Art. 43, c. 1, lett. e)	Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 15, recante "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche – Spazio Rossellini	parte corrente
Art. 43, c. 1, lett. e)	Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 15, recante "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche – Associazione "Cento città in musica"	parte corrente
Art. 53, c. 1, lett. b)	Modifiche alla legge regionale n. 12/1999 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica e successive modifiche) – Comitato di vigilanza per le cooperative edilizie	parte corrente
Art. 58	Fondo per compensare l'aumento dei costi di riscaldamento degli alloggi ATER	parte corrente
Art. 59, c. 3, lett. b)	Modifiche alla legge regionale n. 11/2022 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie) – Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro	parte corrente
Art. 60	Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernenti la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione	parte corrente
Art. 61, c. 1, lett. a)	Incremento dei fondi speciali – parte corrente	parte corrente

intervento		oneri finanziari
Art. 61, c. 1, lett. b)	Incremento dei fondi speciali – parte in conto capitale	in conto capitale
Art. 61, c. 2, lett. a)	Modifiche all'Allegato A della l.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 38, legge regionale n. 14/2008 (Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche) e successive modifiche	in conto capitale
Art. 61, c. 2, lett. b)	Modifiche all'Allegato A della l.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa al comma 123 dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2020 e successive modifiche e integrazioni, concernente le spese di parte corrente per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene	parte corrente
Art. 61, c. 2, lett. c)	Modifiche all'Allegato A della 1.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 10/2019 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni)	parte corrente e in conto capitale
Art. 61, c. 2, lett. d)	Modifiche all'Allegato A della l.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa legge regionale n. 45/1998 – articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 27/2007, concernente gli interventi in conto capitale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)	in conto capitale
Art. 61, c. 2, lett. e)	Modifiche all'Allegato A della l.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa all'articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, concernente il "Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile – parte corrente",	parte corrente
Art. 61, c. 2, lett. f)	Modifiche all'Allegato A della l.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa agli interventi di parte corrente derivanti dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, concernente la partecipazione della Regione Lazio al Consorzio autonomo del Porto di Civitavecchia, ora Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale ai sensi del d.lgs. n. 169/2016	parte corrente
Art. 61, c. 2, lett. g)	Modifiche all'Allegato A della 1.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e successive modifiche	parte corrente
Art. 61, c. 2, lett. h)	Modifiche all'Allegato A della l.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale – LAZIOcrea S.p.A.	parte corrente
Art. 61, c. 2, lett. i)	Modifiche all'Allegato A della l.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa all'articolo 22, commi da 94 a 98, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, concernente la Fondazione Vulci – Funzionamento e attività,	parte corrente

Inoltre, sono da evidenziare l'articolo 38 che, nel modificare l'articolo 4 della legge regionale n. 16/2022, approva lo schema riassuntivo dell'assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024 dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio

(ARSIAL), e l'articolo 27, concernente le modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28/2019, relativamente alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie locali. Per questi due articoli, così come per tutti gli altri non menzionati in tabella, evidentemente a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale. A tale proposito, si specifica che 1 disposizioni di cui all'articolo 18 (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, concernente il servizio di assistenza domiciliare) sono volte a ridefinire la figura del caregiver familiare, già disciplinata dal citato articolo 26, promuovendo la realizzazione di azioni a carattere trasversale, nell'ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria².

Quantificazione degli oneri finanziari

Di seguito si riportano le informazioni relative alle disposizioni dalle quali derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, sulla base di quanto evidenziato nello schema di cui sopra.

L'articolo 1 dispone in riferimento all'approvazione di un Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche, tenuto conto dei possibili impatti dell'emergenza climatica in agricoltura. Il Piano dovrà individuare gli interventi da realizzare tra i quali il completamento delle opere incompiute e la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, in particolare: l'attuazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, il completamento di opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio, l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi, la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali ed il contrasto della risalita del cuneo salino e del depauperamento delle falde.

Il nuovo e maggiore onere in conto capitale a carico del bilancio regionale è pari ad euro 1 milione, per ciascuna annualità dal 2023 al 2027, ed è stato stimato tenendo conto delle disponibilità di bilancio in relazione al fondo speciale in conto capitale ed in considerazione di quelli che, tra gli interventi sopra elencati, potranno costituire il Piano.

L'articolo 2 dispone in riferimento alla copertura finanziaria ad invarianza finanziaria concernente la Scuola di alta formazione di protezione civile, prevista dall'articolo 33 della l.r. n. 2/2014, come modificata dalla l.r. n. 8/2020. Rispetto alla copertura inizialmente prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata l.r. n. 8/2020, che non indicava l'ammontare dell'importo da destinare per tale intervento a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale, la nuova formulazione, ferma restando l'invarianza finanziaria, quantifica le risorse da destinare in euro 100 mila, a decorrere dall'anno 2023.

La quantificazione è stata effettuata tenuto conto della "spesa storica" che annualmente la struttura regionale competente sostiene per le attività di formazione e aggiornamento in materia di protezione civile, in collaborazione con l'Istituto A.C. Jemolo.

L'articolo 4, nell'apportare modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 45/1998 ed all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2018, attribuisce ad ARPA Lazio le attività di ispezione delle opere o degli edifici dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica e, nel

² Si ricorda, a tale proposito, che ai fini della valorizzazione sociale del ruolo del caregiver e la promozione di interventi di sostegno, vi sono specifiche risorse statali con vincolo di destinazione, come stabilito ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 10/2022 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità).

contempo, nel ridefinire le modalità di utilizzazione delle risorse derivanti dai proventi degli oneri istruttori, stabilisce la copertura finanziaria conseguente alla nuova attribuzione di funzioni.

Quest'ultima, da effettuarsi mediante l'integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 45/1998, per euro 620 mila, per l'anno 2022 ed euro 1 milione e 230 mila, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è a valere sui proventi predetti ed annualmente versati al bilancio della Regione nella tipologia 200 del titolo 3 (capitolo E0000321516)³. Gli importi citati, quindi, fanno riferimento a quanto introitato e disponibile a legislazione vigente, fermo restando che, a partire dal 2025, le nuove funzioni attribuite ad ARPA Lazio potranno essere finanziate nell'ambito dell'autorizzazione di spesa annualmente disposta dalla legge di stabilità regionale, nonché tramite il concorso delle risorse derivanti dai proventi citati.

L'articolo 5 prevede la concessione di contributi in favore dei comuni del Lazio rientranti nell'area del cratere sismico, come individuati con decreto-legge n. 189/2019, nonché dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel periodo da maggio a settembre 2022, finalizzati a sostenere la ripresa del relativo tessuto economico e sociale.

Si ricorda che negli anni scorsi i comuni della Regione Lazio colpiti dal sisma 2016 avevano ricevuto un contributo dal MiBACT⁴ per la realizzazione di iniziative culturali e, nel 2022, per sopperire alla mancanza di questo sostegno, la Regione Lazio ha deciso di farsi carico di un finanziamento che permetta alle amministrazioni di poter svolgere le manifestazioni di cui sopra.

Pertanto, dalla norma in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, pari ad euro 200 mila, per l'anno 2022, la cui stima tiene conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente. Con successiva deliberazione della Giunta regionale saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi predetti.

Con **l'articolo** 6, nell'ambito degli interventi per il sostegno abitativo nei territori colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e 2017, si dispone la concessione di un contributo al Comune dell'Aquila per la copertura delle spese per le utenze domestiche sostenute dai cittadini residenti nei territori della Regione Lazio che hanno usufruito dei moduli abitativi provvisori messi a disposizione dal medesimo comune a seguito della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016 e successive proroghe.

Sono previsti nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, pari ad euro 15 mila, per l'anno 2023, la cui stima tiene conto di quanto comunicato da Enel in riferimento al periodo intercorso

³ Si ricorda che, a bilancio vigente, i proventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettera f), della citata l.r. n. 7/2018 e di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del DPR 16 aprile 2013, n. 75, versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 del titolo 3, ammontano a complessivi euro 1 milione e 380 mila. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 21 della l.r. n. 7/2018, come modificato dall'articolo 4 della presente PL, una parte di tali proventi sono destinati, per un importo non superiore ad euro 150.000,00 annuali, al finanziamento di APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale n. 16/2011 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e con il registro di cui alla legge regionale n. 3/2016 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche.

⁴ Si ricorda, in particolare, che, ai sensi del decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) del 16 maggio 2017 n. 218 ed in base all'Accordo di Programma rep. Mibact-DG-S Rep. Decreti 27/09/2017 n. 1544, sono state sostenute iniziative riguardanti le attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza), al fine di: rivitalizzare il tessuto economico e sociale favorendo le occasioni di aggregazione nei luoghi e nei centri urbani del territorio, ricostruire l'attrattività del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo che prevedano attività ordinarie, favorendo anche il coinvolgimento delle comunità locali, realizzare grandi eventi aggreganti che coinvolgano anche personalità di rilievo del mondo dello spettacolo, promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo prioritariamente rivolte ai più giovani, anche in collaborazione col mondo della scuola, promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo rivolte agli anziani, che costituiscono una quota significativa della popolazione rimasta nei territori colpiti.

tra il 25/8/2016 e il 21/12/2017, durante il quale i costi delle utenze private attivate dai cittadini residenti nei territori della Regione Lazio che hanno usufruito dei MAP non erano contemplate dalla Convezione poi sottoscritta con il Comune de L'Aquila. Con successiva deliberazione della Giunta regionale saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo predetto.

L'articolo 8 dispone l'istituzione del reddito energetico regionale, attraverso il quale, anche alla luce della particolare e delicata congiuntura storica (emergenza sanitaria, crisi geopolitica ed energetica derivante dal conflitto russo-ucraino), si intende finanziare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali di nuclei familiari a basso reddito, con l'obiettivo di sostenere anche il settore produttivo regionale delle energie rinnovabili e la produzione di energia da FER, ai fini del conseguimento degli obiettivi di *burden sharing* energetico regionale.

Sono previsti nuovi e maggiori oneri in conto capitale a carico del bilancio regionale, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2023 e ad euro 5 milioni per l'anno 2024, a copertura dei contributi da assegnare agli operatori economici e finalizzati a incentivare l'acquisto, l'installazione, la connessione, la manutenzione e l'assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Stante le disposizioni previste, gli utenti beneficiari hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti, mentre i crediti maturati nei confronti del GSE per la quota di produzione di energia elettrica non auto consumata, a seguito dell'attivazione del servizio di scambio sul posto, sono versati nel bilancio regionale a valere sul titolo 3 delle entrate.

La stima dell'importo stanziato, oltre a tenere conto delle disponibilità di bilancio in relazione al fondo speciale in conto capitale, si basa sui potenziali costi, a valori di mercato attuali, relativi all'installazione ed all'attivazione di un impianto fotovoltaico da 3 KW – solitamente sufficiente per le esigenze di una famiglia di quattro persone –, ivi compresi il costo dei materiali (pannelli, strutture di sostegno, inverter, sistemi di accumulo etc.), gli apporti professionali (manodopera, tecnici qualificati, professionisti etc.) e le pratiche amministrative, il tutto per un totale complessivo pari a circa 6.000 euro. Inoltre, considerato che un impianto da 3 KW sviluppa circa 4.000 KWh all'anno, questo si traduce, in base a una stima sui consumi medi di una famiglia che tenga conto anche degli ultimi aumenti relativi al costo dei consumi energetici, in un risparmio complessivo annuo di circa 2.000 euro sulle bollette dell'energia elettrica.

In virtù di quanto sopra, l'importo stanziato potrà consentire di soddisfare una domanda pari ad oltre 1.100 nuclei familiari, fermo restando il possibile concorso in prospettiva e sulla base dell'andamento della risposta alla misura prevista, anche delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2021-2027, come già evidenziato.

Con **l'articolo 9** si dispone nel merito dei sostegni in favore delle famiglie meno abbienti finalizzati all'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per la produzione di acqua calda sanitaria e a uso di riscaldamento e dei piani di cottura ad induzione e, coerentemente con la misura prevista all'articolo 8, si colloca negli ambiti degli interventi a carattere oneroso volti a favorire la transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. L'obiettivo principale della norma è incentivare l'utilizzo di scaldabagni e caldaie in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e ad uso riscaldamento e l'uso di piani a induzione per la cottura, in linea col Piano Energetico Regionale approvato il 19 luglio 2022, ove è l'elettrificazione dei consumi rappresenta uno degli elementi essenziali per la transizione verso un sistema energetico basato sulle fonti di energia rinnovabili.

Sono previsti nuovi e maggiori oneri in conto capitale a carico del bilancio regionale, pari ad euro 400 mila, per l'anno 2022, euro 600 mila per l'anno 2023 ed euro 1,2 milioni per l'anno 2024, a copertura

degli incentivi predetti, la cui definizione (criteri e modalità, compresi i requisiti reddituali dei beneficiari della misura) è demandata a successiva deliberazione della Giunta regionale.

La stima dell'importo stanziato, oltre a tenere conto delle disponibilità di bilancio in relazione al fondo speciale in conto capitale, nonché delle ulteriori risorse derivanti dalla riduzione di un'altra autorizzazione di spesa (legge regionale n. 45/1998 – articolo 11, comma 3, legge regionale 27/2007, concernente gli interventi in conto capitale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)), si basa sulle attuali tendenze di mercato delle due principali categorie di spesa identificate:

- per gli scaldabagni e caldaie in pompa di calore un costo variabile fra i 2000€ e i 6000€, per impianti tipicamente sufficienti a coprire le esigenze di famiglie di 4 persone, con potenza compresa fra 1kW e 4kW ed impianti in grado di ottimizzare l'uso di energia prodotta eventualmente da pannelli fotovoltaici;
- per i piani cottura a induzione e forni elettrici a incasso un costo variabile fra i 200€ e i 600€;

In base, quindi, ai costi sopra indicati, con uno stanziamento complessivo pari ad euro 2,2 milioni sul triennio 2022-2024, sarà possibile soddisfare la domanda di complessive oltre 1.400 famiglie (ipotizzando un costo di 4.000 euro per gli scaldabagni e caldaie in pompa di calore ed un costo di 400 euro per i piani cottura a induzione e forni elettrici a incasso).

L'articolo 12 dispone in riferimento alla gestione della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, affidando la stessa alla gestione dell'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia", istituito con legge regionale n. 56/1998, che assume la denominazione di "Rieti Natura - Ente di gestione delle aree protette dei monti e dei laghi reatini".

Come sopra evidenziato dall'articolo in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni ivi contenute apportano modifiche in riferimento alla gestione unitaria delle aree protette, le cui spese di parte corrente, relative al funzionamento ed al personale, sono già previste all'interno del bilancio regionale, nell'ambito degli appositi programmi e missioni di spesa. Le risorse, predette, in virtù di quanto previsto dalla norma saranno attribuite all'ente regionale Rieti Natura.

A titolo informativo, sulla base dei dati forniti dalla struttura regionale competente in materia, si rappresenta che alla Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile è stato effettuato un trasferimento relativo alle spese ordinarie di gestione pari ad euro 62.051,12 per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, fermo restando le spese consolidate e le eventuali necessità sopravvenute.

Per quel che concerne le spese di personale, trattasi di personale appartenente ai ruoli regionali di comparto, contrattualizzato da Regione Lazio, ovvero, per effetto di specifiche disposizioni della legge regionale n. 29/1997 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), assegnato agli organismi di gestione dei parchi con il titolare del rapporto di lavoro rappresentato dalla Regione Lazio. Pertanto, l'eventuale spostamento del personale dei parchi da un ente a un altro può essere considerato come una sorta di mobilità interna, ed il costo degli stipendi del predetto personale è ricompreso in maniera indistinta in quello complessivo del personale della Giunta regionale (tabellare e accessorio). Nel caso specifico, trattasi di 19 unità (5 di categoria B, 10 di categoria C e 4 di categoria D, per un costo complessivo sostenuto nel 2021 nell'ambito delle spese di personale regionale pari a euro 948.117,49).

L'**articolo 15** dispone in merito al recupero ed alla valorizzazione dei terreni incolti e abbandonati, non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, al fine di favorire la salvaguardia del territorio, limitare gli incendi boschivi, prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, valorizzare il patrimonio

agricolo-forestale presente sul territorio regionale, promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario e sostenere il ricambio generazionale in agricoltura,

Sono previsti nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, pari ad euro 100 mila per l'anno 2023, la cui stima tiene conto, oltre che delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente, anche delle attività che dovranno essere effettuate e della realizzazione degli interventi previsti, rappresentando, quindi, un primo e prudenziale stanziamento a fronte di una misura sperimentale.

Specificatamente, è stabilito che l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL) provveda, in collaborazione con i comuni, al censimento dei terreni incolti e abbandonati di proprietà privata presenti nel territorio regionale ed alla relativa classificazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella Banca della terra, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 12/2016, previa verifica ed interlocuzione coi proprietari dei terreni medesimi, da effettuarsi in collaborazione con la direzione competente in agricoltura. Inoltre, si prevede la predisposizione di specifici progetti pilota volti a valorizzare i terreni, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, progetti propedeutici alla successiva assegnazione dei terreni in concessione (con relativo pagamento di un canone nei confronti del proprietario del terreno), mediante procedure ad evidenza pubblica. È stabilito, altresì, che la Regione favorisca la gestione collettiva dei terreni agricoli incolti o abbandonati attraverso le associazioni fondiarie, le quali possono partecipare alle assegnazioni predette, nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa. Con successivo regolamento regionale saranno definite le modalità attuative della norma in oggetto e le eventuali integrazioni alla stessa.

L'articolo 17, al fine di sostenere le persone in condizioni di maggiore fragilità economica e lavorativa, promuove la stipula di un apposito protocollo d'intesa con la Caritas di Roma e con gli altri enti territoriali interessati col quale adottare misure di sostegno economico per la realizzazione di iniziative di orientamento, accompagnamento e riqualificazione professionale. In particolare, la norma intende dare seguito a quanto già avviato con la D.G.R. n. 340/2020, con la quale era stato approvato il protocollo di intesa tra Vicariato di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale, per la realizzazione del progetto Alleanza per Roma, teso alla creazione di un fondo economico di sostegno destinato a soggetti e nuclei familiari che si trovino nell'impossibilità di mantenere un livello dignitoso e accettabile di vita a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento alla popolazione finora esclusa dalle misure legislative straordinarie in essere e che ha subito una verticale riduzione della capacità reddituale.

Sono previsti nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, pari ad euro 500 mila per l'anno 2022, la cui stima tiene conto, oltre che delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente, anche di quanto avvenuto col citato protocollo del 2020, in base al quale la Regione già contribuiva al fondo sopra citato con uno stanziamento pari ad euro 500 mila euro diretto al sostegno delle situazioni di fragilità economica e sociale.

Il nuovo protocollo, quindi, in continuità col precedente, intende consolidare il lavoro finora svolto⁵, valorizzando il progetto "Officina delle Opportunità" per l'orientamento e l'inserimento lavorativo,

9

⁵ Nel giugno 2020 la Diocesi di Roma, su mandato del vescovo Papa Francesco in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma, ha promosso una "Alleanza per Roma" tra le Istituzioni pubbliche, gli Enti del terzo Settore e le fondazioni private, per sostenere *«coloro che rischiano di rimanere esclusi dalle tutele istituzionali e che hanno bisogno di un sostegno che li accompagni, finché potranno camminare di nuovo autonomamente»*. È stato istituito il Fondo "Gesù Divino Lavoratore", con uno stanziamento di 1 milione di euro, al quale hanno aderito la Regione Lazio e il Comune di Roma, entrambi con 500 mila euro ciascuno. Le consequenziali attività svolte hanno visto il coinvolgimento di 336

promosso dalla Caritas di Roma. Attraverso tale progetto sarà possibile erogare sostegni economici che consentano ai beneficiari, a fronte di proprie situazioni di emergenza lavorativa, di attuare micro-progetti volti al raggiungimento di una più elevata qualificazione professionale o alla realizzazione di piccole iniziative di tipo imprenditoriale e per qualsiasi altra azione volta ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro e, solo ove necessario, in casi eccezionali, per l'erogazione di contributi economici che consentano ai beneficiari di fronteggiare esigenze di carattere primario.

L'articolo 20 introduce una modifica alla l.r. n. 10/2022 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), stabilendo, in particolare, l'adozione di politiche di contrasto della discriminazione multipla delle donne con disabilità.

Si prevede la stipula di apposite convenzioni con le associazioni rappresentative delle donne con disabilità, al fine di realizzare specifiche iniziative volte alla promozione dei diritti delle bambine, delle ragazze e delle donne con disabilità, con particolare riguardo all'accesso all'istruzione, al mondo del lavoro, alla vita politica e ai ruoli di leadership ed altri interventi come previsti al comma 3 della norma in oggetto.

Sono previsti nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, pari ad euro 30 mila per ciascuna annualità 2023 e 2024, la cui stima tiene conto sia delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente, e sia delle risorse già previste ai sensi dell'articolo 20 della 1.r. n. 10/2022⁶.

L'articolo 24 intende incrementare l'indennità di residenza per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti prevista dalla legge regionale n. 58/1979 (Provvidenze a favore delle farmacie rurali), tenuto conto della situazione di disagio in cui si trovano a operare. Si ricorda che, in base all'articolo 1 della legge n. 221/1968, le farmacie rurali sono quelle ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e che le farmacie rurali situate in località con meno di 3.000 abitanti, hanno diritto a un'indennità di residenza, stabilita da leggi regionali, a parziale compensazione della situazione di disagio in cui si trovano a operare.

Infatti, le farmacie rurali, soprattutto quelle istituite in località particolarmente disagiate con un esiguo bacino di utenza, hanno sovente difficoltà ad assicurarsi una congrua gestione economico-finanziaria, soprattutto quando non si ha la possibilità e i mezzi per autoalimentarsi in modo efficace, ad esempio incrementando altri settori di vendita. L'indennità di residenza, quindi, opera come una particolare forma di tutela a fronte del delicato e indispensabile ruolo ricoperto dai farmacisti rurali per assicurare la continuità del servizio e tale indennità è stata prima disciplinata dall'articolo 1 della l.r. n. 58/1979 e, successivamente, rideterminata con D.G.R. n. 402/2007, sulla base dell'incremento del costo della vita.

10

comunità parrocchiali, a supporto delle quali sono stati istituiti appositi Presidi Territoriali di Ascolto (i PTA) che hanno assicurato il coordinamento con l'impiego straordinario di 25 operatori dedicati a livello diocesano e di 400 volontari appositamente formati sul territorio. Gli interventi effettuati in piena pandemia hanno riguardato prevalentemente la fascia di età 35-65 anni, di cui oltre il 50% di nazionalità italiana, con una provenienza principale (36%) di persone che hanno lavorato come ultimo impiego nel settore della ristorazione e del turismo. La platea coinvolta è stata di oltre 2.500 beneficiari e le misure d'intervento adottate sono state di tre tipologie: interventi una tantum per emergenze economiche abitative (morosità affitto, condominio, utenze); un contributo economico limitato ad alcuni mesi; alcuni progetti di inserimento lavorativo (corsi formazione o tirocini).

⁶ Si ricorda che, a fronte dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. n. 10/2022, il "Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte corrente", presenta alla data di redazione della presente relazione una disponibilità residua pari ad euro 1,5 milioni, per ciascuna annualità 2023 e 2024.

⁷ Ai sensi della D.G.R. n. 402/2007, la rideterminazione dell'indennità di residenza prevista dall'art. 1 della l.r. n. 58/1979, è stata rideterminata sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT, nella misura calcolata sulla base dell'indice dei prezzi per la rivalutazione monetaria rilevata dal sito ISTAT del 128,7%, per una totale complessivo pari ad euro 301.445,56, secondo il seguente prospetto: Farmacia 0-

La norma comporta nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, stimati in euro 300 mila, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, in considerazione dell'incremento fino ad un importo massimo di euro 1.500 dell'indennità di residenza, secondo i criteri che saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Con **l'articolo 26** la Regione intende favorire la divulgazione di pratiche sanitarie che tengano conto del diverso impatto dei determinanti di genere sulla salute, nell'ambito della ricerca, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

È stabilito che le aziende sanitarie locali e le strutture sociosanitarie promuovano campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche nonché sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento, assicurando, altresì, la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario con l'obiettivo.

Sono previsti nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, pari ad euro 30 mila per ciascuna annualità 2023 e 2024, la cui stima, a fronte delle attività di cui sopra da realizzarsi in ambito informativo e comunicativo, tiene conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente. Mentre, per quel che concerne i percorsi formativi del personale medico e sanitario, come previsto dal comma 5 della norma in oggetto, gli stessi sono realizzati senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto ricadono nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale – a valere sulle risorse del SSR – tenuto conto del fabbisogno complessivo, programmato dal Piano di Rientro adottato con il DCA n. 81/2020, recepito con la deliberazione della Giunta regionale n. 406/2020 (e DGR di attuazione n. 661/2020).

L'articolo 31 dispone nel merito di contributi da assegnare per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale, finalizzati a favorire la diffusione della pratica sportiva e di contribuire alla valorizzazione sociale, turistica ed economica del proprio territorio. Nello specifico, si prevedono finanziamenti in favore della Federazione italiana Golf, per le attività propedeutiche allo svolgimento della Ryder Cup 2023 individuate nell'ambito del Tavolo permanente interistituzionale per la promozione della Ryder Cup 2023, alla Federazione italiana di Atletica leggera, per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024, alla Federazione italiana Triathlon, per la realizzazione di manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la pratica del triathlon ed alla Federazione italiana Tennis, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la pratica del tennis.

Per quel che concerne i contributi in favore della federazione golf per la Ryder Cup 2023 (a causa della pandemia Covid-19, l'edizione 2022 è stata posticipata all'anno 2023), da svolgersi presso il Golf Club Marco Simone, struttura golfistica d'eccellenza sita nel territorio laziale all'interno di Roma Capitale, l'importo stimato pari ad euro 500 mila per l'anno 2022 e ad euro 100 mila per l'anno 2023, tiene conto di quanto stabilito nell'ambito della D.G.R. n. 817/2016, successivamente modificata e integrata con le DD.GG.RR. nn. 864/2017 e 323/2018, relativa all'istituzione e al funzionamento del Tavolo permanente interistituzionale di promozione dell'evento internazionale di golf "RYDER CUP 2022 – ROMA", che ha il compito di valutare le iniziative nel campo della promozione territoriale e turistica, della promozione dello sport e della comunicazione istituzionale, sinergicamente proposte dalla Federazione Italiana Golf.⁸

⁸ Ricordiamo che tra le attività propedeutiche alla Ryder Cup 2023, rientra la recente partecipazione regionale alla 79° edizione degli Open d'Italia di Golf, organizzati dal 15 al 18 settembre 2022.

¹⁰⁰⁰ abitanti da € 1.549,37 a € 3.543,41; Farmacia 1001-2000 abitanti da € 1.032,91 a € 2.362,27; Farmacia 2001- 3000 abitanti da € 516,46 a € 1.181,14.

Per quel che concerne i contributi in favore delle federazione atletica leggera per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024, ricordiamo che la Regione Lazio, con la D.G.R. n. 21/2022 ha aderito alla Fondazione "EUROROMA 2024" in qualità di socio partecipante, fondazione che si prefigge di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei campionati, sotto la denominazione "EUROROMA 2024", in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti denominati EA Regulations, World Athletics Regulations, Event Organisations Manual and the EA Documents, nonché nell'accordo tra il Comune di Roma, la FIDAL e la European Athletics. Le risorse stimate sono pari ad euro 500 mila, per ciascuna annualità 2023 e 2024, e sono destinate al supporto per la realizzazione di opere utili per lo svolgimento dei campionati europei.

Per quel che concerne i contributi in favore della federazione triathlon per la realizzazione di manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la pratica di questo sport, l'intendimento dell'Amministrazione regionale è quello di rilanciare e diffondere il triathlon con l'obiettivo di far crescere nuove società, nuovi sportivi e nuovi atleti, considerato che negli ultimi anni c'è stata una flessione nell'organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche. Le risorse stimate sono pari ad euro 50 mila, per l'anno 2022 e ad euro 100 mila per ciascuna annualità 2023 e 2024, e sono destinate alla realizzazione di attività ed iniziative che possano contribuire alla diffusione della disciplina sul territorio regionale.

Infine, per quel che concerne i contributi alla federazione tennis gli stessi finanzieranno il protocollo di Intesa che la Regione stipulerà con la federazione per la promozione della disciplina, degli Internazionali di Italia, e per la costruzione di campi da tennis e padel sul territorio regionale, con particolare riferimento ai comuni del Lazio che ne sono sprovvisti. Le risorse stimate sono pari ad euro 50 mila, per l'anno 2022 e ad euro 250 mila per ciascuna annualità 2023 e 2024, e sono destinate alla realizzazione di eventi ed impianti relativi alla disciplina sportiva del tennis.

Complessivamente, dalla norma in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, pari a 600 mila euro per l'anno 2022 (parte corrente), a 950 mila euro per l'anno 2023 (di cui 750 mila in conto capitale ed il restante di parte corrente) ed a 850 mila per l'anno 2024 (di cui 750 mila in conto capitale ed il restante di parte corrente), la cui stima, fermo restando quanto sopra rappresentato, tiene conto delle disponibilità dei fondi speciali di parte corrente ed in conto capitale.

L'articolo 43 apporta delle modifiche alla legge regionale n. 15/2014 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, relative, al sostegno ed alla promozione dello spettacolo dal vivo presso il polo culturale multidisciplinare per l'esercizio stabile dello spettacolo dal vivo della Regione denominato Spazio Rossellini e attraverso la partecipazione alla Associazione "Cento Città in Musica (A.C.C.M.)", quale ente associativo costituito tra enti territoriali della Regione Lazio, per lo sviluppo e il potenziamento di spettacoli musicali dal vivo nella Regione (in luogo alla precedente Associazione Musico Culturale AULOS).

Dalla norma in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari ad euro 500 mila, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per lo Spazio Rossellini e pari ad euro 20 mila, per l'anno 2022, in riferimento alla Associazione "Cento Città in Musica (A.C.C.M.)". La stima delle risorse, oltre a tenere conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente nonché delle ulteriori risorse derivanti dalle riduzioni di altre autorizzazioni di spesa (articolo 7, comma 105, legge regionale n. 28/2019 (Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale – LAZIOcrea S.p.A.) e articolo 3, comma 5, legge regionale n. 14/2021, concernente le spese per l'Associazione musicale Aulos), si basa sulle attività che la Regione

intende effettuare tramite lo Spazio Rossellini. Quest'ultimo rappresenta un polo culturale-didattico ed una officina-laboratorio multidisciplinari con specifica vocazione per lo spettacolo dal vivo, l'alta formazione e la promozione degli artisti del territorio regionale, la cui funzione deve essere quella di creare una rete che coinvolga le istituzioni a livello locale e nazionale, le scuole, le università e i centri di formazione, le produzioni artistiche, le associazioni culturali e sociali che operano nel settore della cultura.

Pertanto, anche grazie all'ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), l'intendimento è quello di valorizzare lo Spazio Rossellini al fine di renderlo un punto di riferimento a Roma per le arti dal vivo (danza, musica, cinema e teatro), per la produzione audiovisiva, rafforzando il rapporto con le scuole, le università e il territorio, dando spazio a realtà che affrontano con mezzi differenti la pluralità dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e creando un contatto diretto tra l'attività didattica e l'esperienza professionale. A tale proposito, ricordiamo che, già nel corso degli ultimi due anni, la Regione ha perseguito questa strada attraverso gli interventi previsti, ad esempio, dalla D.G.R. n. 362/2020 e dalla D.G.R. n. 159/2021.

Per quel che l'Associazione "Cento Città in Musica (A.C.C.M.)", l'intendimento dell'Amministrazione è di partecipare e valorizzare questa associazione di comuni del Lazio, dedicata unicamente alla realizzazione di eventi musicali di qualità, investendo nella produzione e diffusione di attività musicale dal vivo nel territorio regionale, attraverso la concessione di un apposito contributo. Grazie alla compartecipazione economica dei vari soggetti aderenti, infatti, è possibile creare una filiera per la realizzazione di progetti di eccellenza, con una significativa azione di promozione turistica e culturale delle città ospitanti, nella visione della cultura quale patrimonio condiviso ed elemento di identità e di coesione sociale.

L'articolo 53, tra le varie modifiche alla legge regionale n. 12/1999 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), al comma 1, lettera b), dispone in riferimento al Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione di cui all'articolo 7-quater della legge predetta, prevedendone la relativa onerosità a carico del bilancio regionale.

Rispetto alla vigente formulazione, per cui l'istituzione del Comitato non comporta oneri per il bilancio regionale, la nuova previsione stabilisce che ai soli componenti esterni all'Amministrazione facenti parte del Comitato (tre esperti con specifica esperienza nel settore delle cooperative edilizie di abitazione e tre avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione), siano corrisposti compensi determinati ai sensi dell'articolo 387 del regolamento regionale n. 1/2002 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche⁹.

Dall'articolo in oggetto, quindi, derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, la cui stima, pari ad euro 50 mila, a decorrere dall'anno 2023, tiene conto di quanto sopra e delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente.

L'articolo 58 istituisce un apposito fondo con l'obiettivo di mitigare l'incremento dei costi di riscaldamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa gestiti dalle

parte degli organismi componenti particolarmente qualificati, agli stessi può essere corrisposto, in alternativa al gettone di presenza, un compenso onnicomprensivo determinato con il provvedimento di cui al comma 1. 3. Ai componenti non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita per i dirigenti regionali.".

13

⁹ Ai sensi dell'articolo 387 del r.r. n. 1/2002: "1. Per lo svolgimento di incarichi da parte di soggetti esterni in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati il gettone di presenza da corrispondere ai soggetti designati o nominati è determinato con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto sia della professionalità che dell'impegno richiesti. 2. Nel caso in cui la peculiarità e la rilevanza della materia lo richiedano e siano chiamati a far parte degli organismi componenti particolarmente qualificati, gali stessi può essere corrisposto, in alternativa al gettone

Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), in considerazione dei gravi effetti economici derivanti dalla straordinarietà della situazione di crisi internazionale. Si dispone l'istituzione di un fondo specifico per compensare il suddetto incremento, le cui risorse saranno ripartite tra le ATER della Regione in misura proporzionale al numero di alloggi con riscaldamento centralizzato gestito da ciascuna Azienda. Inoltre, si promuove l'adozione di sistemi di rendicontazione trasparente dei consumi e la realizzazione di idonei interventi di riqualificazione energetica da parte delle ATER, al fine di favorire l'efficientamento energetico e la riduzione dei costi di gestione degli impianti termici degli immobili gestiti dalle medesime aziende.

Sono previsti nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, pari ad euro 2,5 milioni, per l'anno 2022, la cui stima tiene conto, oltre che delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente, degli aumenti del prezzo del gas in riferimento all'ultimo valore dell'indice TTF mensile disponibile (Agosto 2022), ove da 0,472 €/Smc (Agosto 2021) si è passati a 2,487 €/Smc (Agosto 2022) e del numero di alloggi di proprietà dell'ATER della Regione, che sono pari a poco meno di 80 mila (a fronte dei quali circa 25 mila).

L'articolo 59 apporta alcune modifiche a varie leggi regionali, al fine di dare attuazione a specifici impegni assunti dal Presidente della Regione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito di un confronto collaborativo diretto a escludere l'impugnativa delle disposizioni legislative regionali davanti alla Corte Costituzionale.

In particolare, le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), modificano la legge regionale n. 11/2022 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie), in riferimento alla copertura finanziaria delle azioni di sostegno a favore dei minori orfani di uno o di entrambi i genitori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro.

Sono previsti nuovi oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, pari ad euro 20 mila, per l'anno 2022 e ad euro 50 mila, per l'anno 2023, la cui stima tiene conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente.

L'articolo 60 modifica le disposizioni della legge regionale n. 12/2011, per quel che concerne la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione. È stabilito che la pubblicazione di tutti i tipi di atti non comporti oneri a carico dei richiedenti, superando quindi la previsione del pagamento di una somma per le inserzioni la cui pubblicazione non è obbligatoria per legge. L'opportunità della norma tiene conto della esiguità degli importi in entrata (il costo forfettario per ciascuna inserzione è pari a euro 5,16 oltre IVA, se dovuta, per un importo complessivo annuo, in entrata, pari a circa euro 4 mila) e della esigenza di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In virtù di quanto sopra, sono previste minori entrate per la Regione pari ad euro 700 per l'anno 2022 e ad euro 4 mila, a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 61 reca varie disposizioni finanziarie varie, compreso l'incremento dello stanziamento dei fondi speciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale n. 21/2021 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, al comma 1 sono integrati per euro 3 milioni, per l'anno 2022, il fondo speciale di parte corrente e per euro 2 milioni, per l'anno 2022, euro 5 milioni, per l'anno 2023 ed euro 7 milioni, per l'anno 2024, il fondo speciale in conto capitale. L'integrazione prevista tiene conto delle risorse attualmente disponibili sul bilancio regionale a valere sui fondi speciali predetti (in considerazione delle leggi già approvate e/o delle PL già "prenotate"), in rapporto alle esigenze di cui alla proposta di legge in

oggetto ed alle proposte di legge in corso di esame da parte della Commissione competente in materia di bilancio o dell'Aula consiliare.

Al comma 2 sono apportate modifiche all'Allegato A dell'articolo 1 della legge regionale n. 20/2021 (Legge di stabilità regionale 2022)¹⁰, concernente le leggi regionali di spesa, in riferimento alle seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche) e successive modifiche, incrementata per euro 2 milioni, per l'anno 2022, euro 5 milioni, per l'anno 2023, euro 7 milioni, per l'anno 2024 ed euro 2 milioni per ciascuna annualità dal 2025 al 2033. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in considerazione delle esigenze rappresentate dai vari Comuni in relazione agli interventi in materia di opere pubbliche da realizzarsi sul territorio regionale, a fronte dei quali, per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, la Giunta regionale concede finanziamenti straordinari¹¹;
- b) autorizzazione di spesa relativa al comma 123 dell'articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, concernente le spese di parte corrente per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene, incrementata per euro 100 mila, per l'anno 2022. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in considerazione delle esigenze rappresentate dal Commissario in riferimento agli interventi previsti dalla legge, tenuto conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente¹²;
- c) autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni), incrementata, per l'anno 2022, rispettivamente, per euro 80 mila, per gli interventi di parte corrente e per euro 20 mila, per gli interventi in conto capitale. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato, oltre che tenuto conto delle disponibilità dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, in riferimento alla possibilità per ATER di procedere ad un avviso pubblico per manifestazione di interesse alla concessione di aree di sua proprietà, per favorire progetti di inclusione sociale aventi ad oggetto la promozione e la realizzazione di azioni di amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione dei ben comuni mediante la stipulazione del patto di collaborazione di cui all'art. 6, comma 2 l.r. n. 10/2019;
- d) autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)) articolo 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, concernente gli interventi in conto capitale dell'Agenzia regionale

¹⁰ L'Allegato A dell'articolo 1 della l.r. n. 20/2021 definisce il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2022-2024, le cui risultanze sono corrispondentemente imputate nella legge recante il bilancio finanziario della Regione. Si ricorda che, ai sensi del principio n. 4/1 allegato al d.lgs. n. 11/2011, "la legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente". Nel citato allegato, quindi, è riportato l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024.

¹¹ Si ricorda, a tale proposito, la D.G.R. n. 706/2022, concernente: "Legge Regionale n. 14/2008, art. 1, comma 38 - concessione di finanziamenti straordinari – Cap. U0000C12520 – individuazione opere finanziate parzialmente con precedenti delibere di Giunta Regionale e di ulteriori interventi da finanziare per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali.".

¹² Si ricorda che per gli interventi oggetto di finanziamento nel 2021 sono stati assegnati 320 mila euro di parte corrente, ai sensi della D.G.R. n. 730/2021.

- per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), incrementata per euro 2 milioni, per l'anno 2022. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in riferimento all'acquisto dell'immobile da destinare a sede di Arpa Lazio Rieti, tenuto conto anche del procedimento giudiziale pendente con la società Elpi s.r.l., oltre che delle disponibilità del fondo speciale in conto capitale;
- e) autorizzazione di spesa relativa all'articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, concernente il "Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile parte corrente", incrementata per euro 10 mila, per l'anno 2023 ed euro 200 mila, per l'anno 2024. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in considerazione dei finanziamenti che l'Amministrazione intende concedere per le comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti ai sensi della normativa sopra citata, tenuto conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente:
- f) autorizzazione di spesa relativa agli interventi di parte corrente derivanti dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, concernente la partecipazione della Regione Lazio al Consorzio autonomo del Porto di Civitavecchia, ora Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale ai sensi del d.lgs. n. 169/2016, con uno stanziamento da prevedere pari ad euro 2,5 milioni, per l'anno 2024. L'importo oggetto dell'integrazione tiene conto degli interventi di valorizzazione del porto di Civitavecchia, in termini di riqualificazione, ristrutturazione, efficientamento energetico e allestimento degli spazi, considerato che, oltre ad essere il principale porto regionale, è l'ottavo porto in Italia con 1.412 navi, mentre è al primo posto grazie alle 893 navi da crociera che vi attraccano;
- g) autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e successive modifiche, incrementata per euro 89 mila, per l'anno 2022. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato sulla base delle esigenze prospettate dalla struttura regionale competente, relativamente alla possibilità di attivare la procedura per l'istituzione dei nuovi Consigli dei Giovani mediante l'erogazione di contributi alle amministrazioni comunali, in riferimento a quanto disposto dalla legge regionale in materia, e tenuto conto delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa posta a copertura (legge regionale n. 29/2001);
- h) autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale LAZIOcrea S.p.A., incrementata per euro 100 mila, per l'anno 2022. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in riferimento al completamento dei lavori di restauro del reperto storico ed archeologico consistente in una nave da guerra di epoca romana e denominata "Liburna", presso il comune di Fiumicino, tenuto conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente;
- i) autorizzazione di spesa relativa all'articolo 22, commi da 94 a 98, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, concernente la Fondazione Vulci Funzionamento e attività, incrementata per euro 250 mila, per l'anno 2023. L'importo oggetto dell'integrazione è stato stimato in considerazione delle attività in ambito culturale che la Fondazione svolge e che la Regione, in qualità di socio fondatore, intende promuovere, tenuto conto delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente.

Una considerazione a parte, infine, merita l'**articolo 27**, concernente le modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28/2019, relativamente alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende

sanitarie locali¹³. A tale proposito, occorre preliminarmente rilevare che rispetto alla originaria formulazione della norma citata, il fabbisogno complessivo di copertura è rideterminato, al 31.12.2021, in euro 750.207.283, con una riduzione complessiva, dal 31.12.2018, di euro 288.469.569, a fronte di una ricapitalizzazione effettiva di euro 90 milioni, finanziata nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021, secondo il piano di ammortamento, con risorse autonome della gestione sanitaria, riferibili all'utile di esercizio dalla stessa conseguito per le annualità 2018, 2019 e 2020. Si riporta di seguito una tabella con l'aggiornamento al 31.12.2021 dei valori negativi del fondo di dotazione degli enti del SSR rispetto al 31.12.2018.

Il miglioramento conseguito, nonché la valutazione della negativa congiuntura economico finanziaria attualmente in essere, ascrivibile alla crisi energetica e al conflitto fra Russia e Ucraina, rende necessario rivedere l'impegno finanziario del bilancio regionale per la copertura del fondo di dotazione, in ragione di 5 milioni annui, anziché 91,091, per i soli esercizi dal 2023 al 2025.

¹³ L'articolo 3 della l.r. n. 28/2019, dispone quanto segue: "I. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, a garanzia dell'equilibrio economico annuale del Servizio sanitario regionale è destinato annualmente un gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2005") e successive modifiche, pari ad euro 91.091.000,00, come valutato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA) nella riunione congiunta del 26 luglio 2018. Il predetto importo è iscritto nel bilancio regionale, per ciascuna annualità 2020-2024, nel programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti". 2. Nelle more delle risultanze conseguenti alle attività programmate ai sensi del decreto del Commissario ad acta 23 luglio 2019, n. U00297, al fine di garantire la risoluzione delle criticità inerenti i fondi di dotazione aziendali negativi, come richiesto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato LEA nella riunione congiunta del 30 luglio 2019, la Regione provvede alla ricapitalizzazione dei predetti fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, iscritti al 31 dicembre 2018 per complessivi euro 1.039.000.000,00. Per le finalità di cui al presente comma, è disposta l'istituzione nel programma 04 della missione 13, titolo 1, della voce di spesa denominata: "Spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie", il cui stanziamento, pari ad euro 45.000.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022 e ad euro 91.091.000,00 a decorrere dall'anno 2023 e fino alla concorrenza dell'importo definitivo accertato a seguito delle attività di cui al precedente periodo, è derivante dal corrispondente accantonamento degli importi iscritti nei programmi di spesa delle relative missioni di cui al paragrafo n. 5 della Nota integrativa alla legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio. 3. All'esito delle risultanze delle verifiche congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato LEA con riferimento ai bilanci consuntivi in materia sanitaria, la quota svincolata dell'importo previsto al comma 1 è destinata alla copertura integrale della voce di spesa di cui al comma 2. Per effetto delle disposizioni di cui al precedente periodo, in sede di assestamento delle previsioni di bilancio, le somme accantonate ai sensi del comma 2 sono rese disponibili sul bilancio regionale nella misura della quota di gettito svincolata dai citati Tavoli tecnici, mentre la restante parte delle somme accantonate è destinata alla copertura dei fondi di dotazione aziendali fino a concorrenza, comunque, dell'importo annualmente stanziato ai sensi del medesimo comma 2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale è disposto il riparto annuale delle risorse in favore delle aziende interessate da trasmettere ai citati Tavoli tecnici.".

Azienda (Importi in Euro)	Fondo di dotazione al 31.12.2018 (A)	Fondo di dotazione al 31.12.2020	Fondo di dotazione al 31.12.2021
120201- ASL Rm1	-186.984.137	-115.638.034	-109.954.809
120202 - ASL Rm2	-398.134.951	-344.428.496	-324.975.439
120203 - ASL Rm3	-84.084.123	-63.876.663	-59.211.915
120204 - ASL Rm4	-39.325.145	-26.200.721	-24.152.181
120205 - ASL Rm5	-6.226.200	2.488.539	2.488.539
120206 - ASL Rm6	-238.793.501	-180.332.467	-169.811.058
120109 - ASL Viterbo	-85.128.795	-63.712.502	-59.682.569
120110 - ASL Rieti	1.249.088	1.584.921	1.587.021
120111- ASLLatina	81.089	318.235	367.932
120112 - ASL Frosinone	53.242.344	69.679.973	58.229.762
120901 - San Camillo F.	18.065.024	40.209.067	40.885.795
120902 - San Giovanni	9.000.271	11.912.619	11.868.710
120906 - Pol. Umberto I	8.155.797	-2.564.132	-2.419.312
120908 - IFO	8.762.582	9.551.540	9.535.285
120918 - INMI	67.173.714	66.288.778	58.268.704
120919 - Sant'Andrea	5.088.655	6.332.793	6.611.383
120920 - Pol. Tor Vergata	3.899.994	4.199.734	4.069.340
120921- ARES 118	11.062.126	12.987.557	13.001.119
Totale Fondo di Dotazione	-852.896.168	-571.199.259	-543.293.694
Fondo Negativo	-1.038.676.852	-796.753.014	-750.207.283
Miglioramenti		-241.923.838	-46.545.731

Con riferimento alle medesime motivazioni sopra richiamate, il comma 3 prevede inoltre la possibilità di destinare stabilmente, l'eventuale utile residuo della gestione consolidata sanitaria, nonché eventuali riserve patrimoniali mediante lo stesso utile costituite, a ricapitalizzazione del fondo di dotazione negativo ed a sostenimento del piano di ammortamento previsto dalla norma in esame, a partire dalla quota dell'esercizio 2022. Sussistono, infatti, a chiusura del bilancio sanitario 2020 e 2021, alcune riserve patrimoniali costituite con l'utile dell'esercizio 2020, che possono conseguentemente essere impiegate per il finanziamento della rata di ammortamento dell'esercizio 2022, prevista a legislazione vigente in euro 45 milioni, senza gravare, pertanto, sul bilancio regionale.

> Copertura degli oneri finanziari

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla PL in oggetto, in relazione alle disposizioni come precedentemente elencate, si provvede secondo la tabella di seguito riportata ove, nell'ultime due colonne, sono indicati gli specifici riferimenti.

E' opportuno specificare che, alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 61, relativo all'incremento degli stanziamenti dei fondi speciali, pari, rispettivamente, ad euro 3 milioni, per l'anno 2022, per il fondo di parte corrente (capitolo U000T27501) e pari ad euro 2 milioni, per l'anno 2022, euro 5 milioni, per l'anno 2023 ed euro 7 milioni, per l'anno 2024, per il fondo in conto capitale (capitolo U0000T28501, missione 20, programma 03), si provvede mediante la corrispondente riduzione, rispettivamente, del fondo rischi per le spese legate al contenzioso (capitolo U000T21507, missione 20, programma 03) e del fondo relativo ai cofinanziamenti regionali in conto capitale (capitolo U000C12109, missione 20, programma 03).

Il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, al momento della presentazione della PL in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. n. 21/2021 e successive modifiche.

La possibilità di garantire la copertura finanziaria a valere sulle risorse del fondo rischi per le spese legate al contenzioso, si basa sui dati trasmessi dagli uffici competenti ove, rispetto ad un valore complessivo delle cause non sanitarie pari ad euro 723.867.234,88, la stima del rischio è la seguente:

Totale	102.057.272,88
2026	1.200.000,00
2025	3.573.445,02
2024	45.014.662,29
2023	28.848.760,04
2022	23.420.405,53

Considerato che l'importo complessivo del fondo contenzioso, pari a euro 102.057.272,88, è interamente rappresentato nella parte accantonata del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2021 e nell'elenco analitico delle risorse accantonate al 31/12/2021, così come risulta dai dati di preconsuntivo di cui agli allegati Z e AA alla deliberazione di Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, ne consegue che le ulteriori risorse, stanziate in competenza con il bilancio di previsione 2022-2024 in relazione al fondo contenzioso (capitolo U0000T21507), possono essere rese disponibili per altre finalità.

Pertanto, al momento dell'adozione in Giunta regionale della PL in oggetto, è possibile autorizzare una variazione di bilancio con prelevamento dal fondo citato, tenuto conto della disponibilità di quest'ultimo in competenza 2022, come dinanzi rappresentato.

Relativamente al fondo per i cofinanziamenti regionali in conto capitale, al momento dell'adozione in Giunta regionale della PL in oggetto, lo stesso presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b), della l.r. n. 21/2021 e successive modifiche.

Per quanto concerne le disposizioni a invarianza finanziaria di cui all'**articolo 2** (copertura oneri derivanti dalla Scuola di alta formazione di protezione civile), si evidenzia che per le finalità previste è previsto uno specifico accantonamento destinato alle attività di formazione e aggiornamento in materia di protezione civile pari ad euro 100 mila, a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito delle iscritte nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2022-2024 (capitolo di spesa U00000E47906).

Per quanto concerne le disposizioni a invarianza finanziaria di cui all'**articolo 12** (Gestione della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile), come già evidenziato in precedenza, le stesse apportano modifiche in riferimento alla gestione unitaria delle aree protette, le cui spese di parte corrente, relative al funzionamento ed al personale, sono già previste all'interno del bilancio regionale, nell'ambito del programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", per quel che concerne le spese di funzionamento (capitolo di spesa U0000E21900) e del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", per quel che concerne le spese relative al personale (tra i quali citiamo i capitoli di spesa U0000S11401 - per la parte fissa del personale del comparto ed U0000S11503 - per la parte accessoria del personale del comparto).

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali"

		intervento					oneri finanziari			copertura	tura
rifer. norm	сотретела	oggetto	cap. di riferimento	tit. spesa	М	Ь	2022	2023	2024	tipologia copertura	capitolo
Art. 1	lavori pubblici	Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura	n.i.	7	60	01	€ 0,00	£ 1.000.000,00	£ 1.000.000,00	fondo speciale c/capitale	U0000T28501
Art. 2	protezione civile	Scuola di alta formazione di protezione civile (modifiche alla 1.r. n. U00000E47906 8/2020)	U00000E47906	1	11	01	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	invarianza finanziaria	U0000E47906
Art. 4	ambiente	ARPA Lazio - modifiche alla l.r. n. 45/1998 ed all'art. 21 della l.r. n. 7/2018	U00000E33910	1	60	02	€ 620.000,00	E 1.230.000,00	€ 1.230.000,00	riduzione autorizz. di spesa	E0000321516 - U0000E11108
Art. 5	lavori pubblici	Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi	n.i.	1	18	01	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 6	lavori pubblici	Rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute da cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i moduli abitativi provvisori del Comune dell'Aquila	n.i.	1	18	01	€ 0,00	E 15.000,00	e 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 8	infrastrutture	Reddito energetico regionale	n.i.	2	17	01	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00	fondo speciale c/capitale	U0000T28501
Art. 9	infrastrutture	Incentivazione all'elettrificazione delle utenze domestiche e alla mobilità urbana sostenibile	n.i.	2	17	01	€ 400.000,00	€ 600.000,00	E 1.200.000,00	riduzione autorizz. di spesa fondo speciale c/capitale	U0000E34522 ¹⁴ U0000T28501 ¹⁵
Art. 12	ambiente	Gestione della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile	U0000E21900	-	60	05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	invarianza finanziaria	U0000E21900

¹⁴ La riduzione prevista dal cap. U0000E34522, pari ad euro 400 mila per ciascuna annualità 2022-2024, presuppone la preliminare variazione di bilancio di cui all'articolo 25, comma 4, della 1.r. n. 11/2020, ai sensi del quale "con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio possono essere modificati gli elenchi allegati al bilancio di previsione concernenti le spese di investimento finanziate col ricorso al debito e con le risorse disponibili, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra le spese di investimento già programmate nell'ambito dei predetti elenchi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 118/2011".

¹⁵ La riduzione prevista dal cap. U0000T28501 è pari ad euro 200 mila, per l'anno 2023 e ad euro 800 mila, per l'anno 2024.

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali"

		intervento					oneri finanziari			copertura	tura
rifer. norm	competenza	oggetto	cap. di riferimento	tit. spesa	M	P	2022	2023	2024	tipologia copertura	capitolo
Art. 15	agricoltura	Spese per il recupero e la valorizzazione dei terreni incolti e abbandonati	n.i.	1	16	01	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 17	lavoro	Sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa	n.i.	1	15	03	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 20	sociale	Modifiche alla I.r. n. 10/2022 - Politiche di contrasto della discriminazione multipla delle donne con disabilità	U0000H41730	1	12	02	€ 0,00	£ 30.000,00	€ 30.000,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 24	sanità	Disposizioni a favore delle farmacie rurali	n.i.	1	13	07	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 26	sanità	Medicina di genere - interventi di sensibilizzazione	n.i.	1	13	07	€ 0,00	€ 30.000,00	ϵ 30.000,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 26	sanità	Medicina di genere - formazione personale medico e sanitario	U0000H11715 e derivati	1	13	01	ı	,	1	invarianza finanziaria	U0000H11715 e derivati
Art. 31, c. 1, lett. a)	sport	Spese per le attività propedeutiche alla Ryder Cup 2023	n.i.	1	90	01	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	riduzione autorizz. di spesa	U0000G31909
Art. 31, c. 1, lett. a)	sport	Spese per le attività propedeutiche alla Ryder Cup 2024	n.i.		90	01	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 31, c. 1, lett. b)	sport	Spese per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024	n.i.	2	90	01	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	fondo speciale c/capitale	U0000T28501
Art. 31, c. 1, lett. c)	sport	Spese per la realizzazione di manifestazioni per la conoscenza e la pratica del triathlon	n.i.	1	90	01	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 31, c. 1, lett. d)	sport	Spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la pratica del tennis – parte corrente	n.i.	-	90	01	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 31, c. 1, lett. d)	sport	Spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la pratica del tennis – parte in conto capitale	n.i.	2	90	01	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	fondo speciale c/capitale	U0000T28501
Art. 43, c. 1, lett. e)	cultura	Spazio Rossellini (modifiche alla l.r. 15/2014)	n.i.	-	05	02	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali"

		intervento					oneri finanziari			copertura	tura
rifer. norm	сотретенга	oggetto	cap. di riferimento	tit. spesa	M	Ь	2022	2023	2024	tipologia copertura	capitolo
Art. 43, c. 1, lett. e)	cultura	Spazio Rossellini (modifiche alla I.r. 15/2014)	n.i.	1	05	02	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	riduzione autorizz. di spesa	U0000C21924
Art. 43, c. 1, lett. e)	cultura	Cento città in musica (modifiche alla 1.r. 15/2014)	n.i.	1	05	02	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	riduzione autorizz. di spesa	U0000G11945
Art. 53, c. 1, lett. b)	urbanistica	Modifiche art. 7-quater, legge regionale n. 12/1999 – Comitato di vigilanza per le cooperative edilizie	n.i.	1	80	02	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 58	urbanistica	Fondo per compensare l'aumento dei costi di riscaldamento degli alloggi ATER	n.i.	1	80	02	E 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 59, c. 3, lett. b)	lavoro	Modifiche alla legge regionale n. 11/2022 – Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro	n.i.	1	15	03	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 60	aff. istituzionali	Modifiche alla legge regionale n. 12/2011, concernenti la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione		П	i	1	€ 700,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 61, c. 1, lett. a)	bilancio	incremento fondo speciale di parte corrente	U0000T27501	1	20	03	e 3.000.000,00	e 0,00	€ 0,00	altri fondi - fondo contenzioso	U0000T21507
Art. 61, c. 1, lett. b)	bilancio	incremento fondo speciale in conto capitale	U000T28501	7	20	03	£ 2.000.000,00	E 5.000.000,00	€ 7.000.000,00	altri fondi - fondo cofinanziam. c/capitale	U0000C12109
Art. 61, c. 2, lett. a)	infrastrutture	Modifiche all'Allegato A della 1.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 38, legge regionale n. 14/2008 (Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche) e successive modifiche	U0000C12520	2	18	01	£ 2.000.000,00	£ 5.000.000,00	€ 7.000.000,00	fondo speciale c/capitale	U0000T28501
Art. 61, c. 2, lett. b)	aff. istituzionali	Modifiche all'Allegato A della 1.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa al comma 123 dell'articolo 22 della legge regionale	U0000C21930		01	03	E 100.000,00	€ 0,00	e 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali"

		intervento				oneri finanziari			copertura	tura
rifer. norm	сотрегепzа	oggetto	cap. di riferimento	tit. spesa	$M \mid I$	P 2022	2023	2024	tipologia copertura	capitolo
		n. 1/2020 e successive modifiche e integrazioni, concernente le spese di parte corrente per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene								
Art. 61, c. 2, lett. c)	aff. istituzionali	Modifiche all' Allegato A della 1.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 10/2019 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni)	U0000C11921	-	18 0	01 € 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501
Art. 61, c. 2, lett. c)	aff. istituzionali	Modifiche all'Allegato A della 1.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 10/2019 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni)	U0000C12614	2	18 01	1 € 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	fondo speciale c/capitale	U0000T28501
Art. 61, c. 2, lett. d)	ambiente	Modifiche all'Allegato A della 1.r. n. 20/2021 – incremento autorizzazione di spesa legge regionale n. 45/1998 – articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 27/2007, concemente gli interventi in conto capitale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)	U0000E34522	7	60	02 € 2.000.000,00	e 0,00	e 0,00	fondo speciale c/capitale	U0000T28501
Art. 61, c. 2, lett. e)	infrastrutture	Modifiche all' Allegato A della I.r. n. 20/2021 – incremento autorizz. di spesa I.r. n. 14/2021, art. 74 (Fondo per il sostegno ai gruppi di	U0000E11905	1	17 01	1	£ 100.000,00	€ 200.000,00	fondo speciale parte corrente	U0000T27501

U0000R31928 U0000T27501 U0000T27501 U0000T27501 capitolo copertura autorizz. di spesa fondo speciale fondo speciale fondo speciale parte corrente parte corrente parte corrente riduzione tipologia copertura € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,00 € 26.994.000,00 2024 € 0,00 € 17.309.000,00 ϵ 0,00 ϵ 0,00 € 250.000,00 2023 € 0,00 ϵ 0,00 oneri finanziari € 15.049.700,00 € 89.000,00 € 100.000,00 2022 11 03 03 0 Д 10 05 01 01 \mathbb{Z} spesa tit. U0000D21900 U0000R31930 U0000C21924 U0000G13906 riferimento cap. di istituzionale delle giovani generazioni autonomo del Porto di Civitavecchia, Modifiche all'Allegato A della l.r. n. spesa 1.r. n. 20/2007 (partecipazione spesa l.r. n. 21/1975 (partecipazione energia rinnovabile – parte corrente) mar Tirreno centro-settentrionale ai autoconsumatori e alle comunità di ora Autorità di sistema portuale del 20/2021 – incremento autorizz. di spesa art. 22, cc. da 94 a 98, l.r. n. della Regione Lazio al Consorzio 20/2021 - incremento autorizz. di 20/2021 - incremento autorizz. di spesa art. 7, c. 105, 1.r. n. 28/2019 20/2021 - incremento autorizz. di alla vita politica e amministrativa Totale complessivo (attività di promozione culturale, regionale – LAZIOcrea S.p.A. valorizzazione del patrimonio 1/2020 (Fondazione Vulci – sensi del d.1gs. n. 169/2016) Funzionamento e attività) sociale e ambientale e di intervento Liburna) locale) centr. acquisti infrastrutture competenza giovanili politiche cultura Art. 61, c. 2, lett. h) Art. 61, c. Art. 61, c. 2, lett. i) Art. 61, c. 2, lett. f) 2, lett. g) rifer. norm

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali"

Le risorse regionali poste a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente ed in conto capitale a carico del bilancio regionale come indicato nella tabella di riepilogo sopra riportata, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020. Fanno eccezione le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)) e successive modifiche ed all'articolo 21 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernente disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici. Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. n. 45/1998), all'articolo 53, comma 1, lettera b) (Modifiche alla legge regionale n. 12/1999 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica e successive modifiche) – Comitato di vigilanza per le cooperative edilizie) ed all'articolo 60 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernenti la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione).

Le risorse derivanti dai fondi speciali di parte corrente e in conto capitale sono autorizzate ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020. I fondi speciali, al momento dell'adozione in Giunta regionale della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. n. 21/2021 e successive modifiche e integrazioni. Lo stesso dicasi per le autorizzazioni di spesa poste in riduzione, ai sensi degli articoli 4 (ARPA Lazio - modifiche alla l.r. n. 45/1998 ed all'art. 21 della l.r. n. 7/2018), 9 (Incentivazione all'elettrificazione delle utenze domestiche e alla mobilità urbana sostenibile), 31, comma 1, lett. a) (Spese per le attività propedeutiche alla Ryder Cup 2023), 43, comma 1, lett. e) (Spazio Rossellini - modifiche alla l.r. 15/2014 e Associazione "Cento città in musica" - modifiche alla l.r. 15/2014) e 61, comma 2, lettera g) (Modifiche all'Allegato A della l.r. n. 20/2021 – incremento autorizz. di spesa l.r. n. 20/2007 (Partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale)).

Infine, come già rappresentato, alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8 della PL, possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027.

Quadro di riepilogo

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il cui quadro complessivo è di seguito riportato.

ONERI	2022	2023	2024	Totale 2022-2024
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.049.700,00	€ 17.309.000,00	€ 26.994.000,00	€ 59.352.700,00
di cui parte corrente	€ 8.629.700,00	€ 2.959.000,00	€ 5.044.000,00	€ 16.632.700,00
di cui in c/cap.	€ 6.420.000,00	€ 14.350.000,00	€ 21.950.000,00	€ 42.720.000,00

ONERI E COPERTURE	2022	2023	2024	Totale 2022-2024
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.049.700,00	€ 17.309.000,00	€ 26.994.000,00	€ 59.352.700,00
di cui parte corrente	€ 8.629.700,00	€ 2.959.000,00	€ 5.044.000,00	€ 16.632.700,00

Modalita	à di copertura oneri	di parte corrente		
Fondi speciali	€ 3.900.700,00	€ 1.629.000,00	€ 3.714.000,00	€ 9.243.700,00
Altri fondi	€ 3.000.000,00	-	-	€ 3.000.000,00
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	€ 1.729.000,00	€ 1.230.000,00	€ 1.230.000,00	€ 4.189.000,00
Invarianza finanziaria	-	€ 100.00,000	€ 100.000,00	€ 200.000,00
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui in conto capitale	€ 6.420.000,00	€ 14.350.000,00	€ 21.950.000,00	€ 42.720.000,00
Modalit	à di copertura oneri	in conto capitale		
Fondi speciali	€ 4.020.000,00	€ 8.950.000,00	€ 14.550.000,00	€ 27.520.000,00
Altri fondi	€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 14.000.000,00
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO (Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE (Nicola Zingaretti)